Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 209 del 20 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 20 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1205.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale salariato dipendente dagli alberghi, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi, delle provincie di Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Grosseto, Latina, Livorno, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Taranto e dei comuni di Fiuggi (Frosinone) e Taormina (Messina).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **1205.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale salariato dipendente dagli alberghi, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi, delle provincie di Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Grosseto, Latina, Livorno, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Taranto e dei comuni di Fiuggi (Frosinone) e Taormina (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 25 maggio 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, l'Associazione dei Commercianti di Fermo e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo — C.G.I.L. —;

Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, Sezione di Bari, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.I.S.L. —, la Segreteria Provinciale della U.I.L., la Segreteria Provinciale della C.I.S.N.A.L. - Commercio;

Visto, per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la C.G.I.L.; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. — e l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo e Pubblici Esercizi — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mense — C.G.I.L. —;

Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la F.I.L.A.M.S. Provinciale, la F.I.S.A.S.C.A. Provinciale, la U.I.L.A.M. Provinciale, la C.I.S.Na.L. Provinciale;

Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 23 ottobre 1954, e relativa tabella, stipulato tra la Unione Provinciale dei Commercianti, il Sindacato Provinciale degli Albergatori e l'Unione Provinciale — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Servizi;

Visti, per la provincia di Grosseto:

— l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957, stipulato tra l'Associazione Toscana Albergatori, Delegazione di Grosseto, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M.;

— l'art. 20 e l'ultimo comma dell'art. 8 del contratto collettivo integrativo 5 gennaio 1951, allegati al predetto accordo collettivo 5 luglio 1957;

Visto, per la provincia di Latina, il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti, l'Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale - Camera del Lavoro, il Sindacato Provinciale - Unione Sindacale C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale - Camera Sindacale U.I.L. -;

Visti, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1958 e l'accordo collettivo di pari data, stipulati tra l'Associazione Provinciale Albergatori e l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —; ai quali ha aderito l'Unione Provinciale Sindacati — C.I.S.Na.L.;

Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione dei Commercianti, il Gruppo Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale F.I.L.A.M. -, Camera del Lavoro -, il Sindacato Provinciale F.I.L.S.A.C. -, Unione Sindacale C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M. - Camera Sindacale U.I.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale A.M.P.E.;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 10 agosto 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mense — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghieri;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Romana Albergatori e la Federazione Provinciale Sindacale Addetti ai Servizi Commerciali — F.I.S.A.S.C.A. — C.I.S.L. —, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Albergo, Mensa e Servizi — F.I.L.C.A.M.S. — C.G. I.L. —; e, in pari data, tra la predetta Associazione e il Sindacato Provinciale Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi — C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 22 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra la Associazione Italiana Alberghi e Turismo e la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —, la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, la Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —;

Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 20 luglio 1960 tra l'Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici Esercizi e Termali; in data 21 luglio 1960, tra la predetta Associazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mensa-FILCAMS; in data 22 luglio 1960, tra la Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici Esercizi e Termali-U.I.L.A.M.; in data 2 agosto 1960, tra l'Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo e Mensa, e Pubblici Esercizi-Federazione Nazionale A.M. P.E.-C.I.S.N.A.L.;

Visto, per il comune di Fiuggi, il contratto collettivo integrativo 24 luglio 1951, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori di Frosinone e il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi — C.I.S.L. —;

Visto, per il comune di Taormina, l'accordo collettivo integrativo 21 marzo 1960, stipulato tra l'Associazione Taorminese Albergatori e la C.G.I.L., la C.I. S.N.A.L., la U.I.L., la C.O.S.I.L.S.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provinciale di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, n. 22 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1961, n. 4 della provincia di Brindisi, in data 24 maggio 1960, n. 7 della provincia di Catanzaro, in data 20 aprile 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agosto 1960, n. 5 della provincia di Foggia, in data 7 giugno 1960, n. 1 della provincia di Grosseto, in data 29 aprile 1960, n. 6 della provincia di Latina, in data 29 luglio 1961, n. 6 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 6 della provincia di Perugia, in data 21 dicembre 1960, n. 9 della provincia di Reggio Calabria, in data 13 agosto 1960, n. 14 della provincia di Roma, in data 20 luglio 1961, n. 8 della provincia di Siracusa, in data 15 settembre 1961, n. 17 della provincia di Taranto, in data 30 giugno 1961, n. 2 della provincia di Frosinone, in data 28 aprile 1960, n. 13 della provincia di Messina, in data 3 aprile 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto:

— per la provincia di Ascoli Piceno, contratto collettivo integrativo 25 maggio 1950, relativo al personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande;

— per la provincia di Bari, contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, relativo al personale operaio degli esercizi alberghieri;

— per la provincia di Brindisi, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959, relativo al personale dipendente da alberghi, pensioni e locande;

— per la provincia di Catanzaro, contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende di albergo, pensioni e locande;

— per la provincia di Cosenza, contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dagli alberghi, pensioni e locande;

— per la provincia di Foggia, contratto collettivo integrativo 23 ottobre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi;

— per la provincia di Grosseto, accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957, art. 20 e ultimo comma dell'art. 8 del contratto collettivo integrativo 5 gennaio 1951, relativi ai lavoratori di albergo, pensioni e locande;

— per la provincia di Latina, contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, relativo ai dipendenti di alberghi, e locande;

— per la provincia di Livorno, accordo collettivo integrativo 25 settembre 1958, relativo ai dipendenti da alberghi di 1ª e 2ª categoria, e accordo collettivo 25 settembre 1958, relativo ai dipendenti da alberghi e pensioni di 3ª e 4ª categoria;

— per la provincia di Perugia, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da alberghi e locande;

— per la provincia di Reggio Calabria, contratto collettivo integrativo 10 agosto 1956, relativo ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

— per la provincia di Roma, contratto collettivo integrativo 15 giugno 1960, relativo ai lavoratori salariati delle aziende alberghiere;

— per la provincia di Siracusa, contratto collettivo integrativo 22 giugno 1960, relativo al personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere;

— per la provincia di Taranto, contratto collettivo integrativo 20, 21, 22 luglio, 2 agosto 1960, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande;

— per il comune di Fiuggi, contratto collettivo integrativo 24 luglio 1951, relativo a tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, pensioni e locande, nonchè dai ristoranti, caffè e bars annessi.

— per il comune di Taormina, accordo collettivo integrativo 21 marzo 1960, relativo ai lavoratori di albergo;

Le norme di cui al primo comma sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale salariato dipendente dalle imprese esercenti le attività indicate dai contratti e dagli accordi collettivi di cui al primo comma, delle provincie di Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Grosseto, Latina, Livorno, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Taranto e dei comuni di Fiuggi (Frosinone) e Taormina (Messina).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 10. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 25 MAGGIO 1950, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949, PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno 1950 addì 25 del mese di maggio presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Ascoli Piceno, rappresentato, per delega del Direttore, dal vice Segretario *Fioravanti Serafino*

t r a

l'Associazione Provinciale dei Commercianti di Ascoli Piceno, rappresentata dal Segretario del Sindacato Provinciale Alberghi in persona del sig. *Di Tullio*, assistito dal Direttore dell'Associazione;

l'Associazione dei Commercianti di Fermo, rappresentata per delega del Presidente dal Direttore *Papetti Vittorio*,

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Sansoni Tonino* assistito dal sig. *Blasi Alfredo* della Unione Provinciale Sindacati Lavoratori:

il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Massi* rag. *Emidio*,

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo del C.N.L. 18 dicembre 1949, da valere per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande della provincia di Ascoli Piceno.

Le parti dichiarano d'impegnarsi a rispettare tutte le norme contemplate nell'accordo nazionale di cui sopra, vigilando per la loro pratica esecuzione e diffondendo le istruzioni in modo che ogni azienda interessata ne sia a conoscenza.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti fanno riferimento alla classificazione fatta dall'Ufficio Provinciale del Turismo salvo le decisioni della Commissione provinciale paritetica che dovrà essere costituita entro un mese dalla data del presente accordo, secondo le norme di cui al successivo articolo 13.

Art. 2.

APPRENDISTATO

In ogni servizio potrà essere assunto un numero illimitato di apprendisti semprechè sia in servizio il personale qualificato della categoria cui l'apprendista stesso andrà ad appartenere.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 16 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Da esso resta escluso, il tempo per la consumazione dei pasti, che sarà calcolato, come minimo, in un'ora al giorno.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Al dipendente di albergo deve essere rilasciata, da parte della Direzione stessa, una tesserina ove dovranno esser segnate dal Direttore le ore di lavoro straordinario che di volta in volta vengono compiute dal dipendente (art. 19 del C.N.L.).

Art. 5.

MINIMI DI SALARIO MENSILI

Le parti concordano i seguenti minimi di salario base mensili per il personale fisso:

	UOMO sup. 18 anni	DONNA sup. 18 anni
Alberghi di 2ª categoria .	L. 11.000	9.000
Alberghi di 3ª e 4ª categ.	» 8.000	6.500
Locande	» 5.000	4.000

Apprendisti fino ai 18 anni

La paga degli apprendisti fino al 18° anno di età viene stabilita nel modo seguente:

Apprendista 1° anno: 1/4 dell'importo del salario mensile stabilito per la categoria di albergo dal quale dipende l'apprendista;

Apprendista 2° anno: 1/2 del salario mensile stabilito per la categoria di albergo dal quale dipende l'apprendista;

Apprendista 3° anno: 2/3 del salario mensile stabilito per la categoria di albergo dal quale dipende l'apprendista.

Non possono essere assunti apprendisti oltre il 18° anno di età.

Art. 6.

PERCENTUALI

Nel caso in cui alcune aziende intendessero retribuire il proprio personale a percentuale, essa viene fissata come segue:

Esercizi di 2ª categoria	22%
Esercizi di 3ª categoria	17%
Esercizi di 4ª categoria	17%
Locande	10%

con l'osservanza delle norme dell'art. 33 del C.N.L. che prevede il pagamento mensile con acconti quindicinali in ragione del 50%.

Art. 7.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Al personale retribuito non a percentuale deve essere corrisposta la indennità di contingenza nella misura mensile di cui appresso:

Uomo oltre 20 anni	13.000
Uomo tra 18 e 20 anni	12.350
Uomo fra 16 e 18 anni	9.750
Uomo inferiore a 16 anni	6 500
Donna superiore a 20 anni	11.310
Donna fra 18 e 20 anni	9.100
Donna fra 16 e 18 anni	8.190
Donna inferiore ai 16 anni	6.500

Al personale che fruisce del vitto e alloggio o solo vitto a carico del datore di lavoro (due pasti giornalieri), l'indennità di contingenza verrà ridotta del 60 %.

Art. 8.

GRATIFICA NATALIZIA

Al personale in occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta una gratifica nella misura pari all'importo di una mensilità di retribuzione (salario e indennità di contingenza senza detrazione della quota per vitto e alloggio).

Nel caso di prestazione inferiore all'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi completi di anzianità.

Al personale retribuito a percentuale tale gratifica sarà corrisposta interamente solo nel caso in cui in sede di raffronto del cumulo della percentuale percepita nell'anno o nel minor periodo di servizio con la retribuzione del personale salariato equiparato per il periodo corrispondente, il cumulo risulti inferiore o eguale, e, parzialmente, per la differenza residua solo nel caso che il cumulo la superi senza raggiungere però il totale delle mensilità relative, più l'importo della gratifica dovuta al personale equiparato.

Art. 9.

MALATTIE

Qualora la malattia si prolunghi oltre i termini previsti dal contratto nazionale di lavoro e il dipendente sia in grado di dimostrare a mezzo di certificati medici il perdurare della malattia, avrà diritto alla conservazione del posto sino al termine della malattia purchè non superi sei mesi. I giorni di carenza per la corresponsione dell'indennità di malattia da parte dell'I.N.A.M. saranno, il primo a carico del lavoratore e i due seguenti a carico del datore di lavoro.

Art. 10.

PERSONALE DI STAGIONE

Ferme restando le norme contenute nel contratto nazionale, gli esercizi di stagione dovranno corrispondere al personale retribuito a mese, una maggiorazione sulla paga base stabilita nella seguente misura:

	Per un mese di ingaggio	Ogni due mesi di ingaggio
2ª categoria	24%	23%
3ª categoria	22%	20%
4ª categoria	22%	20%
Locande	20%	16%

Art. 11.

INDENNITÀ DI CARO-PANE

Tutto il personale dipendente avrà diritto all'indennità di caro-pane nella misura prevista dalla legge, eccezione fatta dei lavoratori che usufruissero del vitto.

Art. 12.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

In occasione delle festività nazionali stabilite per legge (25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 4 novembre), per quanto le esigenze di servizio lo consentano, verrà concesso l'esonero dal lavoro. Al personale che non potrà essere lasciato libero verrà corrisposta la relativa indennità. In occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e del Patrono della città, viene riconosciuta in favore dei lavoratori che non vengono lasciati in libertà, una indennità straordinaria.

Le indennità per le festività nazionali e infrasettimanali di cui sopra, verranno liquidate in base alle

tariffe salariali di cui innanzi (paga base e contingenza), senza detrazione della quota di contingenza per il vitto e alloggio.

Art. 13.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito, alla classificazione degli esercizi, sarà demandata all'esame di una apposita Commissione, composta da:

4 rappresentanti dei datori di lavoro;

4 rappresentanti dei lavoratori.

Le parti si impegnano entro un mese dalla firma del presente accordo di segnalare all'Ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Ascoli Piceno i nominativi di coloro che dovranno essere chiamati a far parte di detta Commissione, la quale sarà presieduta dal Direttore del predetto Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato. La Commissione potrà agire qualunque sia il numero dei presenti, purchè sia assicurata la pariteticità.

Art. 14.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo integrativo provinciale le parti si riportano al C.N.L. 18 dicembre 1949.

Art. 15.

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1950 e andrà a scadere il 30 aprile 1951 e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno, qualora una delle parti non lo disdica a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 MARZO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE OPERAIO DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1960, 30 marzo in Bari

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI della provincia di Bari, rappresentata dal suo Presidente comm. rag. *Pasquale Annoscia,* assistito dai sigg.: comm. *Guido Reinisch, Giuseppe Lippolis, Berlandi Bruno* e dal Vice Direttore della FEDERAZIONE DEI COMMERCIANTI della provincia di Bari, comm. *Umberto De Giglio:*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA, Sezione di Bari, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Scatolino Saverio,* assistito dalla sig.ra *Carmela Pierri* Segretaria della F.I.L.C.A.M.S., dal signor *Mario Giannini* Segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO e *Patrono Carmine* dell'Ufficio Contratti e Vertenze della Camera stessa;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Paduanelli Gemmino,* Segretario del SINDACATO PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI, assistito dai sigg. *Di Giesi Raffaele,* Segretario Generale aggiunto della UNIONE SINDACALE C.I.S.L. di Bari e *Nardelli Onofrio* funzionario della stessa;

dalla SEGRETERIA PROVINCIALE di Bari della U.I.L., rappresentata dai signori *Verni Gennaro* e *Panza Domenico;*

dalla SEGRETERIA PROVINCIALE della C.I.S.NA.L. - COMMERCIO, rappresentata dal sig. *Ceglie Franco*, assistito dal comm. *Russo Salvatore.*

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 22 settembre 1959, tra le competenti organizzazioni sindacali nazionali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori del Settore Alberghiero, si è stipulato il seguente contratto integrativo da valere per il personale operaio degli esercizi della provincia di Bari.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Per la classificazione degli esercizi alberghieri, ai fini dell'applicazione del presente contratto si fa riferimento a quella determinata dall'Ente Provinciale per il Turismo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di cui all'acclusa tabella *F*.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE PERSONALE

Si fa riferimento all'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro che qui di seguito si riporta:

Il personale, cui si applica il presente contratto, si divide nelle seguenti categorie:

1ª *cat.* A): primo maître d'hôtel, capocuoco, primo portiere, prima governante — alle dipendenze di alberghi di lusso e prima categoria.

1ª *cat.* B): capocameriere, capocuoco, primo portiere, prima governante — alle dipendenze di aziende alberghiere non considerate sub la prima categoria A), governante unica per gli alberghi di lusso e di 1ª categoria, primo barman, barman unico per gli alberghi di lusso, portieri di notte negli alberghi di lusso e negli alberghi di 1ª categoria con almeno 200 letti, sottocapo cuoco (sous chef).

2ª *cat.*): centralinisti qualificati negli esercizi con 150 apparecchi in derivazione, camerieri capo squadra (chef de rang) trinciatore (chef trancheur), cameriere ai vini, camerieri ai piani (chef d'etage), cuochi capi partita, primo cameriere dei corrieri, governante non rientrante nella 1ª categoria, prima guardarobiera e unica consegnataria, secondo portiere, portiere di turno, portiere di notte, non compreso nella 1ª categoria del personale, conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere, controllo merci senza funzioni amministrative, capo caffettiere, capo cantiere, capo dispensiere, capo stiratrice, caffettiere unico, dispensiere unico, stiratrice unica, limitatamente agli alaberghi di lusso, capo lavandaio, secondo barman o barman, capo giardiniere, addetto alle caldaie e munito di patente assunto ed utilizzato come tale, addetto all'impianto della posta pneumatica, addetto impianti condizionamento d'aria.

Ausiliari: capo operai ed operai specializzati, assunti o utilizzati come tali, delle seguenti categorie: elettricisti, falegnami, lucidatori, decoratori, meccanici, aggiustatori, meccanici idraulici, tappezzieri, muratori.

3ª *cat.*): tutto il restante personale alberghiero, compreso il personale ausiliario, non considerato sub 2ª categoria.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Per l'apprendistato valgono le norme previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che qui di seguito si riportano:

(art. 6) *Assunzione apprendisti.* — Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20, salve le limitazioni di età ed i divieti previsti dalla Legge sul Lavoro per le donne e i fanciulli (art. 6 legge 19 gennaio 1955 n. 25).

Coloro che aspirano ad essere assunti come apprendisti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) titoli di istruzione: almeno il certificato di proscioglimento dall'obbligo di istruzione elementare;

b) certificato medico che attesti come le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto (art. 4 della legge 19 gennaio 1955 n. 25);

c) libretto di lavoro.

L'assunzione degli apprendisti avviene per il tramite dell'Ufficio di Collocamento.

E' ammessa la richiesta nominativa per le Aziende con un numero di dipendenti non superiore a 10 e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10 (art. 3 della legge 19 gennaio 1955 n. 25).

(art. 7) *Durata dell'apprendistato.* — L'apprendistato avrà la durata massima di 18 mesi per la cucina e 12 mesi per le altre categorie.

La durata dell'apprendistato per i licenziati dalle Scuole Alberghiere è ridotto alla metà. Ad essi verrà corrisposto nei primi quattro mesi oltre il vitto, l'alloggio, ed un punto di percentuale di servizio. La metà del salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale sono stati assegnati.

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscono alle stesse attività (art. 8 della legge 19 gennaio 1955 n. 25).

Qualora il datore di lavoro, su parere del capo-servizio non ritenga l'apprendista idoneo per l'attività nella quale presta servizio, potrà procedere al suo licenziamento oppure adibirlo ad altre mansioni.

Il passaggio dell'apprendista ad una categoria qualificata dovrà avvenire sul parere del capo-servizio, dal quale l'apprendista dipende, sanzionato dall'Albergatore.

Il passaggio dell'apprendista ad una categoria qualificata sarà notificato alla Commissione Paritetica.

(art. 8-*a*) *Compensi.* — All'apprendista spettano i seguenti compensi, per i primi quattro mesi: vitto, alloggio ed un terzo del salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale l'apprendista è assegnato, ed un punto della percentuale di servizio.

Superato tale periodo: vitto, alloggio, due punti di percentuale di servizio e la metà del solo salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale l'apprendista di cucina dopo 12 mesi di servizio, il salario sarà pari ai tre quarti come sopra ed i punti di percentuale in numero di tre.

(*b*) Allievi scuole alberghiere. Per il periodo di tirocinio gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto, purchè non prestino effettivo servizio in sostituzione di dipendenti normali.

(art. 9-*a*) *Orario di lavoro.* — L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

E' in ogni caso vietato il lavoro dalle 22 alle 6 (articolo 10 della legge 19 gennaio 1955 n. 25).

(*b*) Certificato di servizio. — Alla cessazione del rapporto verrà rilasciata all'apprendista regolare dichiarazione dalla quale risulti il servizio prestato e le mansioni svolte.

(art. 10) *Norme generali.* Per tutto quanto non richiamato specificatamente nel seguente Titolo valgono le disposizioni di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Si fa riferimento all'art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro che qui di seguito si riporta:

L'orario giornaliero del personale alberghiero, resta fissato come segue: otto ore per gli operai addetti al guardaroba, e per gli operai ausiliari; nove ore per tutto il rimanente personale operaio.

Qualora il personale esterno (portineria, bars e piani) ed i sorveglianti alle caldaie, su richiesta del datore di lavoro, effettuassero un'altra ora di servizio, tale ora supplementare (decima ora) dovrà essere retribuita a parte nella stessa misura con le stesse modalità previste per le prime 9 ore (salario e quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro e quota percentuale a carico della globale).

Per il personale in servizio notturno, è ammesso il conguaglio orario settimanale.

Art. 5.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Si fa riferimento agli articoli 24 e 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Esse sono:

25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 4 novembre (festività Nazionali). - (Festività Infrasettimanali): il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - 19 marzo San Giuseppe - il lunedì dopo Pasqua - il giorno dell'Ascensione - Il Corpus Domini - 29 giugno San Pietro e Paolo - 15 agosto Asssunzione - 1° novembre Ognissanti - 8 dicembre Immacolata Concezione - 25 dicembre Natale - 26 dicembre S. Stefano - La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

Art. 6.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale a tutti i lavoratori verrà corrisposta una gratifica in ragione di una mensilità di retribuzione.

Art. 7.

RETRIBUZIONE

Fermo restando il principio che la retribuzione del personale alberghiero è formata dal salario, percentuale di servizio ed indennità di vitto e alloggio, le parti, data la particolare situazione delle aziende alberghiere della Provincia di Bari, convengono di applicare le retribuzioni di cui alle allegate tabelle *a, b, c, d, e,* al presente contratto, le quali subiranno le modifiche derivanti da eventuali variazioni della indennità di contingenza della Provincia di Bari salvo le retribuzioni delle donne in servizio presso le pensioni e locande di cui alla tabella *e*) le quali resteranno invariate.

Art. 8.

Nelle retribuzioni complessive fissate nelle tabelle di cui all'articolo precedente, è compresa la indennità di contingenza in vigore alla data della stipulazione del presente accordo, il caro pane, il vitto e l'alloggio.

Art. 9.

Ove venga corrisposto dal datore di lavoro il vitto e l'alloggio in natura, dalla retribuzione complessiva di cui alle citate tabelle allegate verrà detratta la somma di L. 3.840 mensili costituente la indennità sostitutiva di vitto e alloggio (L. 3.300 per vitto e L. 540 per alloggio).

Il vitto, nella sua quantità e qualità deve rispecchiare le caratteristiche stabilite dall'art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ed il datore di lavoro non tratterrà al prestatore d'opera, oltre alla indennità sostitutiva di cui sopra, alcuna somma sotto qualsiasi titolo.

Art. 10.

PERSONALE EXTRA

In riferimento all'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene che la retribuzione dovuta al personale extra, oltre uno o due parti, a seconda dei servizi, è la seguente:

Personale tavoleggiante e di cucina:

Cameriere sul luogo di residenza
L. 5.000 per 2 servizi - L. 3.000 per un servizio;

Cameriere fuori comune di residenza
L. 7.000 per 2 servizi - L. 4.000 per un servizio;

Cuoco sul luogo di residenza
L. 5.200 per 2 servizi - L. 3.200 per un servizio;

Cuoco fuori comune di residenza
L. 7.200 per 2 servizi - L. 4.200 per un servizio;

Uomo di fatica sul luogo di residenza
L. 2.500 per 2 servizi - L. 1.500 per un servizio;

Uomo di fatica fuori comune di residenza
L. 3.500 per 2 servizi - L. 2.500 per un servizio.

Per i servizi fuori città, oltre al salario di cui sopra, il prestatore di opera avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

L'onere relativo sarà a totale carico del datore di lavoro.

Art. 11.

ARNESI DI CUCINA

In riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, qualora gli arnesi di cucina siano di proprietà del lavoratore, spetta al medesimo un compenso per l'uso, pari al 20% della retribuzione globale.

Il lavoratore per l'uso del proprio materiale deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal datore di lavoro.

Art. 12.

COMMISSIONE PARITETICA

In riferimento all'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si stabilisce di istituire una Commissione paritetica, composta di otto membri dei quali quattro rappresentanti i datori di lavoro e quattro rappresentanti i prestatori di opera.

Tale commissione paritetica è investita dei compiti previsti dal predetto art. 68 parte seconda.

Art. 13.

Per quanto non contemplato nel presente contratto integrativo provinciale, rimane confermato quanto previsto e disposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 settembre 1959. Restano comunque ferme le condizioni di miglior favore.

Art. 14.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° giugno 1960 ed avrà la durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Si intende tacitamente rinnovato qualora una delle due parti non lo disdica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

ALBERGHI 1ª CATEGORIA

TABELLA *A*

Personale 1ª categoria

		Capoluogo	Comuni della prov.
Uomini superiori ai 20 anni	L.	42.000	39.830
Donne superiori ai 20 anni	»	35.100	33.370

Personale 2ª categoria

UOMINI:		Capoluogo	Comuni della prov.
superiori ai 20 anni . . .	L.	37.050	35.380
dai 18 ai 20 anni	»	34.320	32.810
dai 16 ai 18 anni	»	27.650	26.460
inferiori ai 16 anni . . .	»		
DONNE:			
superiori ai 20 anni . . .	»	31.100	29.670
dai 18 ai 20 anni	»	27.000	25.700
dai 16 ai 18 anni	»	23.850	22.760
inferiori ai 16 anni . . .	»		

Personale 3ª categoria

UOMINI:			
superiori ai 20 anni . . .	»	34.350	32.895
dai 18 ai 20 anni	»	31.010	29.770
dai 16 ai 18 anni	»	23.740	22.835
inferiori ai 16 anni . . .	»	19.100	18.220
DONNE:			
superiori ai 20 anni . . .	»	28.825	27.640
dai 18 ai 20 anni	»	25.510	24.350
dai 16 ai 18 anni	»	20.880	20.025
inferiori ai 16 anni . . .	»	18.225	17.420

ALBERGHI 2ª CATEGORIA

TABELLA *B*

Personale 1ª categoria

Uomini superiori ai 20 anni	L.	40.870	38.900
Donne superiori ai 20 anni	»	34.215	32.600

Personale 2ª categoria

UOMINI:			
superiori ai 20 anni . . .	»	36.210	34.620
dai 18 ai 20 anni	»	33.570	32.140
dai 16 ai 18 anni	»	27.100	25.960
inferiori ai 16 anni . . .	»		
DONNE:			
superiori ai 20 anni . . .	»	30.380	29.070
dai 18 ai 20 anni	»	26.350	25.120
dai 16 ai 18 anni	»	23.300	22.270
inferiori ai 16 anni . . .	»		

Personale 3ª categoria

UOMINI:			
superiori ai 20 anni . . .	»	33.620	32.250
dai 18 ai 20 anni	»	30.390	29.220
dai 16 ai 18 anni	»	23.285	22.430
inferiori ai 16 anni . . .	»	18.650	17.825

DONNE:		Capoluogo	Comuni della prov.
superiori ai 20 anni . . .	L.	28.240	27.110
dai 18 ai 20 anni	»	24.930	23.820
dai 16 ai 18 anni	»	20.260	19.470
inferiori ai 16 anni . . .	»	17.830	17.060

ALBERGHI 3ª CATEGORIA

TABELLA *C*

Personale 1ª categoria

Uomini superiori ai 20 anni	L.	—	—
Donne superiori ai 20 anni	»	—	—

Personale 2ª categoria

UOMINI:			
superiori ai 20 anni . . .	»	35.380	33.870
dai 18 ai 20 anni	»	32.820	31.460
dai 16 ai 18 anni	»	26.500	25.430
DONNE:			
superiori ai 20 anni . . .	»	29.690	28.460
dai 18 ai 20 anni	»	25.700	24.540
dai 16 ai 18 anni	»	22.760	21.780

Personale 3ª categoria

UOMINI:			
superiori ai 20 anni . . .	»	32.900	31.600
dai 18 ai 20 anni	»	28.620	27.630
dai 16 ai 18 anni	»	22.340	22.030
inferiori ai 16 anni . . .	»	18.200	17.440
DONNE:			
superiori ai 20 anni . . .	»	27.640	26.580
dai 18 ai 20 anni	»	24.360	23.310
dai 16 ai 18 anni	»	19.910	19.160
inferiori ai 16 anni . . .	»	17.425	16.700

ALBERGHI 4ª CATEGORIA

TABELLA *D*

Personale 2ª categoria

UOMINI:			
superiori ai 20 anni . . .	L.	31.600	60.470
dai 18 ai 20 anni	»	29.430	28.410
dai 16 ai 18 anni	»	23.840	23.040
inferiori ai 16 anni . . .	»		

DONNE:

		Capoluogo	Comuni della prov.
superiori ai 20 anni . . .	L.	26.600	25.670
dai 18 ai 20 anni	»	22.800	21.940
dai 16 ai 18 anni	»	20.300	19.570
inferiori ai 16 anni . . .	»		

Personale 3ª categoria

UOMINI:

superiori ai 20 anni . . .	»	29.640	28.670
dai 18 ai 20 anni	»	26.990	26.160
dai 16 ai 18 anni	»	20.810	20.210
inferiori ai 16 anni . . .	»	16.270	15.680

DONNE:

superiori ai 20 anni . . .	»	24.980	24.180
dai 18 ai 20 anni	»	21.720	20.930
dai 16 ai 18 anni	»	17.725	17.200
inferiori ai 16 anni . . .	»	15.390	14.860

PENSIONI E LOCANDE CON UN NUMERO INFERIORE A 45 POSTI LETTO

TABELLA *E*

UOMINI:

		Capoluogo	Comuni della prov
superiori ai 20 anni . . .	L.	29.000	28.090
dai 18 ai 20 anni	»	26.440	25.660
dai 16 ai 18 anni	»	20.410	19.840
inferiori ai 16 anni . . .	»	15.880	15.330

DONNE:

superiori ai 20 anni . . .	»	16.950	16.790

Le sopraelencate retribuzioni sono comprensive della indennità di contingenza, caropane, vitto e alloggio.

Visti il contratto e le tabelle da *A* ad *E* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno 1959, il giorno 1° agosto, in Brindisi, presso l'Associazione dei Commercianti, rappresentata dal suo Direttore prof. *Mario Farina*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dai signori *Piliego Cosimo* e *Africa Armando;*

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Iurlaro Osiris,*

si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto Collettivo nazionale di lavoro da valere, a decorrere dal 1° agosto 1959, per il personale dipendente alberghi, pensioni e locande.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Le retribuzioni devono considerarsi comprensive delle indennità di contingenza maturata a tutto il 1° agosto 1959 e della indennità di caro-pane.

QUALIFICHE	ALBERGHI 1ª categoria	ALBERGHI 2ª e 3ª categoria	ALBERGHI E PENSIONI 4ª categoria	LOCANDE
Portiere				
oltre i 20 anni	26.000	23.400	22.100	20.800
dai 18 ai 20 anni. . .	24.400	21.950	20.750	19.520
Guardia di notte				
oltre i 20 anni	24.700	22.250	21.000	19.800
dai 18 ai 20 anni. . .	23.350	21.000	19.850	18.700
Facchino ai piani				
oltre i 20 anni	23.400	21.100	19.900	18.750
dai 18 ai 20 anni. . .	22.100	19.900	18.800	17.700
Cameriere				
oltre i 20 anni	24.700	22.250	21.000	19.800
dai 18 ai 20 anni. . .	23.350	21.000	19.850	18.700
Cameriera				
oltre i 20 anni	20.800	18.720	17.700	16.650
doi 18 ai 20 anni. . .	18.000	16.200	15.300	14.400
Guardarobiera				
oltre i 20 anni	22.100	19.900	18.800	17.700
dai 18 ai 20 anni. . .	19.300	17.400	16.400	15.450
Lavandaia e stiratrice				
oltre i 20 anni	20.800	18.720	17.700	16.650
dai 18 ai 20 anni. . .	18.000	16.200	15.300	14.400
Segretario Cat. B-1				
Uomo: oltre 21 anni .	38.000	34.200	32.300	30.400
Donna: oltre 21 anni	32.100	28.900	28.200	25.700

Art. 2.

PERSONALE DI CUCINA

Per il personale di cucina le parti intendono riportare il trattamento salariale già previsto per il personale dipendente da ristoranti e trattorie della provincia di Brindisi e, pertanto, le retribuzioni sono le seguenti:

QUALIFICHE	ALBERGHI 1ª categoria	ALBERGHI 2ª e 3ª categoria	ALBERGHI E PENSIONI 4ª categoria	LOCANDE
Cuoco	28.930	26.050	25.600	23.150
Aiuto cuoco	23.705	21.340	20.150	18.960
Lavapiatti e garzoni				
oltre i 20 anni	20.685	18.620	17.580	16.550
dai 17 ai 20 anni. . .	15.710	14.150	13.350	12.570
inferiori ai 17 anni . .	12.520	11.270	10.650	10.020

Art. 3.

PERSONALE FEMMINILE ADDETTO ALLA CUCINA

Per il personale femminile addetto alla cucina, le parti convengono di apportare una riduzione del 15% sulle retribuzioni di cui sopra.

Art. 4.

VITTO AL PERSONALE DI CUCINA

Nessuna decurtazione sui minimi salariali dovrà essere apportata al personale di cucina, maschile e femminile, per la somministrazione del vitto.

Art. 5.

SCALA MOBILE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta al minimo di paga conglobato, fissato nel presente contratto integrativo, permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della scala mobile per la indennità di contingenza che scatteranno successivamente alla data del 1° agosto 1959.

Art. 6.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti convengono di costituire una commissione paritetica, avente la funzione di derimere, in via conciliativa, tutte le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere per la mancata applicazione delle norme contrattuali.

Art. 7.

CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE ED EVENTUALI ECCEDENZE TABELLARI

Restano ferme le condizioni di miglior favore alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 8.

RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo, si fa riferimento alle norme di legge vigenti o del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successive modifiche.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore dal 1° agosto 1959 e scadrà in concomitanza della scadenza del C.C.N.L.

Si intenderà tacitamente rinnovato, in caso di disdetta, fino alla stipulzaione del nuovo contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 3 MARZO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949 E DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI 11 AGOSTO 1953 ED 11 NOVEMBRE 1955, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE DI ALBERGO, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Il giorno 3 del mese di marzo dell'anno 1959 nella sede della Unione Provinciale dei Commercianti

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGATORI di Catanzaro rappresentato dal suo Presidente avv. *Mario Mancuso,* e alla presenza del Presidente dell'Unione dei Commercianti, dott. *Vincenzo Fagà,* assistito dal Direttore dell'Unione stessa, dott. *Franco Ferragina,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal suo Segretario provinciale, sig. *Italo Pratesi,* assistito dal Segretario generale della Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., *Roberto Pomini,* e dal dirigente sindacale della stessa *Antonio Cosma;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E MENSE aderente alla C.G.I.L. rappresentato dal sig. *Ernesto Tassone*

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al Contratto Nazionale 18 dicembre 1949 e alle norme aggiuntive e modificative dell'11 agosto 1953 e 11 novembre 1955, da valere per i dipendenti operai da aziende di albergo, pensioni e locande della provincia di Catanzaro:

1) *Orario di lavoro*: ore 8 (otto) e 9 (nove) giornaliere come previsto dal Contratto Nazionale.

2) *Retribuzione*: la retribuzione comprensiva di salario e percentuale di servizio da corrispondersi giornalmente ai lavoratori dipendenti da albergo, pensione e locande è fissata come appresso: (vale la tabella allegata).

3) *Aiuto operai*: nel caso di assunzione di aiuto lavandaia, aiuto stiratrice, ecc. è ammesso una unità per ogni tre operai qualificati della stessa categoria o frazione di essa.

4) *Personale extra*: nel caso di assunzione di personale extra le aziende alberghiere corrisponderanno il salario giornaliero previsto all'allegata tabella più la maggiorazione del 30 per cento.

5) *Alberghi di stagione*: il personale assunto in detti alberghi verrà retribuito con la maggiorazione del 20 per cento (maggiorazione da operare sui salari della allegata tabella).

6) *Apprendistato*: per la assunzione degli apprendisti le parti si atterranno alle disposizioni di legge ed ai contratti nazionali in vigore; mentre per la parte economica stabiliscono il seguente trattamento: 50% del salario previsto per la categoria di qualificazione per i primi tre mesi; il 70% dal quarto mese in poi e l'intera retribuzione al compimento dell'apprendistato.

7) *Gratifica natalizia*: come per legge. Per quanto riguarda la definizione della gratifica natalizia anno 1958 le parti stabiliscono di liquidare il personale dipendente dagli alberghi, pensioni e locande nella seguente misura: paga base in vigore nel 1958 più percentuale di servizio percepita nello stesso anno diviso per 12 (dodici), il quoziente più vitto e alloggio del medesimo anno.

8) *Vitto e alloggio*: negli alberghi ove non venga corrisposto il vitto e l'alloggio, secondo quanto previsto dai richiamati contratti nazionali, ai lavoratori competerà una indennità sostitutiva nella seguente misura:

a) indennità sostitutiva del vitto L. 6000 mensili;

b) indennità sostitutiva dell'alloggio L. 3000 mensili.

9) *Aumento costo camere*: i datori di lavoro si impegnano a rivedere gli attuali salari non appena gli stessi otterranno una maggiorazione sul prezzo delle camere attualmente in vigore. La maggiorazione dei salari sarà data nella stessa misura di percentuale che sarà dato al costo delle camere con decorrenza dalla stessa data.

10) *Nuovo contratto nazionale*: le parti si impegnano fin d'ora a riconoscere un eventuale nuovo contratto che sarà stipulato dalle Federazioni di categoria nazionali interessato.

11) *Condizioni di maggiore favore*: le parti nello stipulare il seguente accordo non hanno inteso modificare o sostituire le condizioni di miglior favore in atto godute dal personale dipendente.

12) *Validità del contratto*: il presente contratto entra in vigore il 1° febbraio del 1959 ed ha la durata di anni uno, se non disdetto da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

A precisazione o completamento del presente accordo, la percentuale di servizio per il personale, resta confermata nella misura del 20 %.

13) Il presente Contratto non è applicabile nè per la parte salariale nè per la parte normativa all'albergo Jolly Hôtel di Catanzaro capoluogo, in quanto il medesimo non figura tra gli aderenti dell'Associazione dei datori di lavoro stipulante. Nel caso il predetto albergo si associerà all'Unione dei Commercianti, questa Associazione si impegna ad accettare la medesima, con la espressa pattuizione che per quanto riguarda i salari corrisposti ai propri dipendenti, questi non potranno mai essere inferiori alla media dei salari percepiti nell'anno 1958.

14) Quanto non previsto nel presente accordo, le parti, fanno esplicito riferimento al Contratto Nazionale in vigore e successive modifiche allo stesso.

Seguono le tabelle.

ALLEGATO n. 1

Tabella dei salari giornalieri per i dipendenti di ristorante gestiti direttamente dall'albergo distinti per categoria

QUALIFICHE DEI LAVORATORI	ALBERGHI E PENSIONI			
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.
1° maître	1.200	1.030	900	800
2° maître	1.100	900	800	700
Cameriere di sala	1.000	850	750	650
Comis di sala	700	600	550	500
Capo cuoco (o cuoco unico)	1.600	1.400	1.200	1.000
Cuoco	1.300	1.170	975	850
Aiuto cuoco	1.000	900	750	650
Facchino di cucina	700	650	600	550
Lavapiatti	600	550	530	500

ALLEGATO N. 2

Tabella dei salari giornalieri per i dipendenti di alberghi e pensioni distinta per categoria di alberghi

QUALIFICHE DEI LAVORATORI	ALBERGHI E PENSIONI			
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.
Primo portiere (o portiere unico) senza conoscenza lingue	1.200	1.050	950	900
Secondo portiere	900	850	800	700
Portiere di notte	830	800	700	650
Lift	340	305	300	300
Telefonista	400	360	350	350
Cameriera ai piani	750	675	565	490
Facchino ai piani	815	730	650	530
Governante	1.020	915	765	660
1° cameriere barista	920	820	680	590
Cameriere barista	700	630	520	500
Cameriere ai piani	790	715	595	515
Guardarobiera	790	710	650	515
Stiratrice	735	660	570	480
Aiuto stiratrice	620	560	465	400
Aiuto lavandaia	620	560	465	400
Lavandaia	735	660	570	480
Operaio comune	905	815	680	590
Operaio qualificato	1.020	920	765	660
Operaio specializzato	1.130	1.020	850	735

Le retribuzioni spettanti al personale che presta servizio negli alberghi e pensioni della provincia vengono ridotte del 10% (dieci per cento).

Visti il contratto e le tabelle 1 e 2 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAGLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno 1959, il giorno 1° ottobre, in Cosenza, preso la sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della provincia di Cosenza rappresentata dal suo Presidente comm. *Franco Passarelli,* assistito dai signori: *Deni Pierino, Oscar Piro, Grisaro Serafino, Gerardo Salvati, Rosano Pasquale, Gaudio Mariano,* in rappresentanza del Sindacato Provinciale di Categoria e dal Direttore dell'Associazione cav. uff. rag. *Sinibaldo Santo*

e

la F.I.L.A.M.S. Provinciale rappresentata dai sig *Donato Gerardo* della locale C.G.I.L.;

la F.I.S.A.S.C.A. Provinciale rappresentanta dal signor *Nicolò Reverdito* della locale C.I.S.L.;

la U.I.L.A.M. Provinciale rappresentata dal cav. *Giuseppe Caputo* della locale U.I.L.;

la C.I.S.N.A.L. Provinciale rappresentata dal sig. *Scrivano Ernesto*

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 settembre 1959, da valere per gli operai dipendenti dagli alberghi, pensioni e locande della provincia di Cosenza.

Art. 1.

ASSUNZIONI

Per quanto riguarda le assunzioni del personale si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e da quanto espressamente chiarito dall'articolo 5 del C.C.N.L. del 22 settembre 1959.

Art. 2.

ASSUNZIONI APPRENDISTI

Le parti convengono che in ogni azienda possono essere assunti apprendisti in numero non superiore a due per ogni operaio qualificato o specializzato.

Le assunzioni degli apprendisti dovranno avvenire secondo le norme contenute nella legge 19 gennaio 1955 e annesso regolamento.

Il periodo di tirocinio o di esercitazione di allievi degli Istituti Professionali Alberghieri di Stato, verrà svolto presso le aziende, secondo le norme del comma *b*) dell'art. 8 del C.C.N.L. del 22 settembre 1959.

Art. 3.

L'orario normale di lavoro verrà effettuato in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 del C.C.N.L. Ciò vale anche per l'eventuale lavoro straordinario regolato dall'art. 18 del precitato contratto nazionale.

Il tempo impiegato per la consumazione dei pasti non è compreso nell'orario di lavoro.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico da praticare al personale cadente nella sfera di applicazione del presente contratto, è costituito da:

salario;

vitto e alloggio;

percentuale di servizio sui conti dei clienti, conservata, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 del C.C.N.L. del 22 settembre 1959, nella misura del 20%.

Art. 5.

TABELLE SALARIALI

Per la determinazione del salario spettante al personale valgono a tutti gli effetti le tabelle allegate che fanno parte integrante del presente contratto.

Il sistema prescelto per la determinazione del salario è quello a percentuale.

Resta tuttavia convenuto che gli alberghi di 3ª e 4ª categoria, potranno, uniformandosi a quanto previsto dall'art. 66 del C.C.N.L. e dalla dichiarazione integrativa contenuta nell'accordo stesso, adottare il sistema di retribuzione in misura fissa.

Art. 6.

TABELLE DI PERCENTUALE

Le tabelle relative alla ripartizione della percentuale sono quelle contenute nei prospetti relativi alla retribuzione da corrispondere al personale.

Art. 7.

RETRIBUZIONE PERCENTUALE EXTRA

Al personale extra, assunto temporaneamente, verrà praticato il trattamento economico previsto dalle allegate tabelle salariali.

Art. 8.

RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario, eventualmente prestato, verrà retribuito secondo le allegate tabelle salariali.

Art. 9.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Per il calcolo dell'indennità di licenziamento resta convenuto che le aziende terranno conto delle retribuzioni medie stabilite per il computo della gratifica natalizia.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia verrà corrisposta al personale tenendo a base le retribuzioni medie fissate nelle allegate tabelle salariali.

Art. 11.

FERIE - FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Il pagamento delle ferie eventualmente non godute e delle festività nazionali ed infrasettimanali verrà fatto tenendo a base le retribuzioni determinate per la corresponsione della gratifica natalizia.

Art. 12.

ALBERGHI DI STAGIONE

Al personale assunto negli alberghi a carattere stagionale verrà corrisposta, sul salario in denaro, la seguente maggiorazione:

10% se l'assunzione non supera il periodo di due mesi;

5% per le assunzioni superiori a due mesi e sino a cinque mesi;

nessuna maggiorazione se il periodo di assunzione supera i sei mesi.

Art. 13.

CONTROVERSIE

Ogni domanda giudiziale concernente controversie di lavoro che dovessero sorgere sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro sia al cessare di esso, è improponibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata portata innanzi alla Commissione paritetica per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

La Commissione paritetica agirà in forma del disposto dell'art. 68 del C.C.N.L. e con le modalità previste dall'allegato regolamento.

L'esperimento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30° giorno dalla data di presentazione della controversia alla Commissione di cui innanzi detto.

Art. 14.

Per la disciplina di quanto non previsto dal presente contratto, si fa esplicito riferimento al C.C.N.L. del 22 settembre 1959.

Art. 15.

Il presente Contratto entra in vigore a tutti gli effetti con la data del 1° agosto 1960 ed avrà validità di anni due.

Esso, tuttavia, s'intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo se almeno tre mesi prima della sua scadenza non interverrà disdetta scritta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da una delle parti stipulanti.

Resta, altresì, convenuto che eventuali aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo avranno decorrenza dal 1° agosto 1960 e solo da tale data saranno corrisposti al personale in servizio presso le Aziende.

Le condizioni di miglior favore acquisite dai lavoratori all'atto della entrata in vigore del presente contratto sono fatte salve.

ALLEGATO n. 1

ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

Tabella punteggio - *Minimi salariali* - Determinazione gratifica natalizia - Valore vitto e alloggio - Salario giornaliero personale extra - *Importo lavoro straordinario*

QUALIFICHE	Punteggio	Paghetta	Gratifica natalizia	Vitto e alloggio	Importo lavoro straordinario	Salario giornaliero personale extra
1º portiere	12–14	4.000	49.300	6.300	370	2.275
Portiere unico	8–11	3.600	38.400	6.300	288	1.771
Portiere di notte	8–10	3.600	36.900	6.300	277	1.702
Telefonista	4–7	3.000	27.300	6.300	205	1.260
Commissioniere sup. 18 anni	4–6	2.000	23.300	6.300	175	1.075
Commissioniere inf. 18 anni	3–4	1.500	16.800	6.300	122	775
Facchino ai piani	7–9	3.600	33.900	6.300	254	1.563
Cameriera ai piani	6–8	2.400	29.700	6.300	223	1.370
Governante unica	5–7	20.000	41.300	6.300	310	1.905
Lavandaia (albergo con gestione unica)	5–7	2.400	26.700	6.300	200	1.231
Lavandaia (albergo con gestione separata)	3–5	8.000	26.300	6.300	197	1.112
Stiratrice (albergo con gestione unica)	6–8	2.500	29.800	6.300	225	1.375
Stiratrice (albergo con gestione separata)	3–5	8.000	26.300	6.300	197	1.112
Rattoppatrice	3–5	8.000	26.300	6.300	197	1.112
Operaio ausiliario generico	5–7	20.000	44.300	6.300	332	2.043
Facchino (uomo fatica)	4–6	3.600	24.900	6.300	187	1.148
Donna di fatica	4–6	3.000	24.300	6.300	182	1.121
1º maître	14–18	3.600	57.900	6.300	434	2.671
2º maître	12–14	3.000	48.300	6.300	362	2.228
Barman	8–10	3.600	36.900	6.300	277	1.702
Aiuto barman	6–8	2.500	29.800	6.300	225	1.375
Cameriere di sala	7–10	2.800	33.100	6.300	248	1.528
Commis di sala	5–7	2.500	26.800	6.300	201	1.236
Capo cuoco	16–20	4.000	64.300	6.300	482	2.968
Cuoco unico	10–12	3.000	42.300	6.300	317	1.951
Aiuto cuoco	7–9	2.500	32.800	6.300	216	1.513
Dispensiere	9–11	3.000	39.300	6.300	295	1.813
Personale di fatica (addetto alla cucina)	5–7	2.500	26.800	6.300	201	1.236

ALLEGATO n. 2

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA

Tabella punteggio - Minimi salariali - Determinazione gratifica natalizia - Valore vitto e alloggio - Salario giornaliero personale extra - Importo lavoro straordinario

QUALIFICHE	Punteggio	Paghetta	Gratifica natalizia	Vitto e alloggio	Importo lavoro straordinario	Salario giornaliero personale extra
1º Portiere	12–14	3.600	38.500	6.300	289	1.776
Portiere unico	8–11	3.100	31.400	6.300	235	1.448
Portiere di notte	8–10	3.100	29.200	6.300	219	1.348
Telefonista	4–7	2.850	22.250	6.300	168	1.026
Commissioniere sup. 18 anni	4–6	1.500	18.800	6.300	141	870
Commissioniere inf. 18 anni	3–4	1.100	15.100	6.300	113	696
Facchino ai piani	7–9	3.100	27.000	6.300	202	1.245
Cameriera ai piani	6–8	1.800	23.500	6.300	101	1.083
Governante unica	5–7	15.000	34.500	6.300	259	1.591
Lavandaia (albergo con gestione unica)	5–7	1.800	21.300	6.300	160	982
Lavandaia (albergo con gestione separata)	3–5	6.000	21.100	6.300	158	980
Stiratrice (albergo con gestione unica)	6–8	1.875	23.575	6.300	177	1.087
Stiratrice (albergo con gestione separata)	3–5	6.000	21.100	6.300	158	980
Rattoppatrice	3–5	6.000	21.100	6.300	158	980
Operaio ausiliario generico	5–7	15.000	34.500	6.300	259	1.591
Facchino (uomo fatica)	4–6	3.100	20.400	6.300	153	940
Donna di fatica	4–6	2.850	20.150	6.300	150	930
1º maître	14–18	3.100	44.600	6.300	334	2.058
2º maître	12–14	2.850	37.750	6.300	283	1.741
Barman	8–10	3.100	29.200	6.300	219	1.348
Aiuto barman	6– 8	1.875	23.500	6.300	101	1.083
Cameriere di sala	7–10	2.100	26.000	6.300	195	1.200
Commis di sala	5– 7	1.875	21.300	6.300	160	982
Capo cuoco	16–20	3.600	49.500	6.300	371	2.283
Cuoco unico	10–12	2.850	33.300	6.300	249	1.536
Aiuto cuoco	7–9	1.900	27.500	6.300	206	1.269
Dispensiere	9–11	2.900	31.100	6.300	235	1.435
Personale di fatica (addetto alla cucina)	5–7	1.900	21.300	6.300	160	982

ALLEGATO n. 3

ALBERGHI DI 3ª CATEGORIA

Tabella punteggio - Minimi salariali - Determinazione gratifica natalizia - Valore vitto e alloggio - Salario giornaliero personale extra - Importo lavoro straordinario

QUALIFICHE	Punteggio	Paghetta	Gratifica natalizia	Vitto e alloggio	Importo lavoro straordinario	Salario giornaliero personale extra
Portiere unico	8–11	2170	22.420	6300	168	1034
Portiere di notte	8–10	2170	22.420	6300	168	1034
Telefonista	4–7	2095	16.145	6300	121	744
Commissioniere sup. 18 anni .	4–6	1050	15.100	6300	113	696
Commissioniere inf. 18 anni . .	3–4	770	13.270	6300	98	612
Facchino ai piani.	7–9	2170	20.870	6300	156	962
Cameriera ai piani	6–8	1260	18.410	6300	138	849
Lavandaia	5–7	1260	16.860	6300	126	777
Stiratrice	6–8	1310	18.460	6300	138	852
Rattoppatrice	3–5	1310	13.810	6300	104	637
Operaio ausiliario generico . .	5–7	2170	17.770	6300	133	819
Facchino (uomo di fatica). . .	4–6	2170	16.220	6300	122	747
Donna di fatica	4–6	2095	16.145	6300	121	745

ALLEGATO n. 4

ALBERGHI DI 4ª CATEGORIA

Tabella punteggio - Minimi salariali - Determinazione gratifica natalizia - Valore vitto e alloggio - Salario giornaliero personale extra - Importo lavoro straordinario

QUALIFICHE	Punteggio	Paghetta	Gratifica natalizia	Vitto e alloggio	Importo lavoro straordinario	Salario giornaliero personale extra
Portiere unico	8–11	1950	22.250	6300	167	1026
Portiere di notte	8–10	1950	20.850	6300	156	961
Telefonista	4– 7	1880	15.180	6300	114	699
Facchino ai piani.	7– 9	1950	19.450	6300	145	897
Cameriera ai piani	6– 8	1130	17.230	6300	130	794
Lavandaia	5– 7	1130	15.830	6300	118	729
Operaio ausiliario generico. . .	5– 7	1950	16.650	6300	125	768
Facchino (uomo di fatica). . .	4– 6	1950	15.250	6300	113	703
Donna di fatica	4– 6	1880	15.180	6300	112	699

ALLEGATO N. 5

Tabella dei salari in misura fissa eventualmente adottata dagli alberghi di 3ª e 4ª categoria e locande

QUALIFICHE	Alberghi di 3ª cat.		Alberghi di 4ª cat.	
	Giornaliera	Mensile	Giornaliera	Mensile
Portiere unico	1.020	26.500	910	23.700
Portiere di notte	1.020	26.500	910	23.700
Commissioniere sup. 18 anni	740	19.250		
Commissioniere inf. 18 anni	585	15.200	472	12.270
Telefonista	835	21.700	710	18.450
Facchino ai piani	948	24.650	777	20.200
Cameriera ai piani	998	20.750	730	18.950
Lavandaia	710	18.450	690	16.900
Stiratrice	776	20.200		
Rattoppatrice	653	16.970		
Operaio ausiliario generico	737	19.150	660	17.200
Facchino (uomo di fatica)	710	18.470	625	16.230
Donna di fatica	615	16.000	577	15.000

Per le locande verrà operata una riduzione del 10% sulle paghe degli alberghi di 4ª categoria

Visti il contratto e le tabelle da 1 a 5 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 OTTOBRE 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA ALBERGHI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno 1954 il giorno 23 del mese di ottobre, nella sede dell'Ufficio provinciale del lavoro e della M. O. di Foggia, alla presenza del dott. *Ermete Brancaccio,* Direttore dell'Ufficio stesso, assistito dal funzionario dottor *Luigi Conte*

tra

l'Unione Provinciale dei Commercianti, rappresentata dal suo Direttore sig. *Vincenzo Marchisiello;*

il Sindacato Provinciale degli Albergatori, rappresentato dal suo Presidente sig. *Lorenzo D'Alessio,* assistito dal comm. *Giovanni Sarti;*

e

l'Unione Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Biasi Domenico;* il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici servizi, rappresentato dal suo Segretario *Luigi Tamburri,* assistito dal sig. *Camillo Iozzi, Mennitti Domenico, Gallo Vincenzo* e *Pernice Fernando;*

è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti da alberghi integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Per la classificazione degli esercizi alberghieri, ai fini del presente Contratto, si fa riferimento a quella determinata dall'Ente Provinciale per il Turismo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro l'apprendistato potrà essere svolto presso tutte le categorie d'albergo limitando il numero degli apprendisti al 10 per cento del personale effettivo.

Art. 3.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Per quanto si riferisce al trattamento economico nelle ricorrenze delle festività nazionali ed infrasettimanali, le parti si richiamano a quanto previsto dal Contratto di lavoro e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Fermo restante il principio che la retribuzione dovuta ai lavoratori dipendenti da alberghi, è costituita dal salario, dalle percentuali di servizio, e dalla indennità vitto e alloggio, le parti, data la particolare natura delle aziende alberghiere della provincia di Foggia, convengono di applicare le retribuzioni mensili di cui alla tabella allegata al presente Contratto.

Art. 5.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO E ALLOGGIO

Qualora il datore di lavoro dichiari per iscritto di non poter fornire il vitto, al lavoratore verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di L. 6000 mensili, ed una indennità sostitutiva dell'alloggio nella misura di L. 3000 mensili.

Il vitto nella sua qualità e quantità, deve corrispondere alle caratteristiche stabilite dall'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 6.

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione avrà i compiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Si conviene che il tentativo di bonario componimento delle controversie individuali di lavoro, qualora non venga esperito dalla Commissione paritetica entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della denunzia, possa essere esperito anche dall'Ufficio provinciale del lavoro su richiesta del lavoratore interessato.

Art. 7.

Per quanto non contemplato dal presente Contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto decorre dal 15 ottobre 1954 e scadrà il 31 dicembre 1955. Lo stesso si intenderà tacitamente prorogato per uguale periodo qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza da una delle parti contraenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dichiarazione a verbale

Poichè il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro non prevede il trattamento economico di alcune qualifiche di lavoratori, in quanto non esistenti attualmente presso gli alberghi della provincia di Foggia, le parti stipulanti dichiarano qualora in prosieguo di tempo se ne presenti la necessità, di riunirsi nuovamente per concordare il trattamento economico anche di tali qualifiche di operai.

ALLEGATO n. 1

Tabella dei salari mensili minimi e della ripartizione della percentuale di servizio

Servizio portineria

	Salario mensile	Punteggio
1° Portiere:		
Categoria lusso	L. 3.000	da 12 a 14
Categoria 1ª	» 3.000	» 12 » 14
Categoria 2ª	» 1.900	» 12 » 14
Categoria 3ª	» 1.200	» 12 » 14
Categoria 4ª	» 1.200	» 12 » 14
2° Portiere:		
Categoria lusso	» 2.500	» 8 » 10
Categoria 1ª	» 2.500	» 8 » 10
Categoria 2ª	» 1.500	» 8 » 10
Categoria 3ª	» 1.000	» 8 » 10
Categoria 4ª	» 1.000	» 8 » 10
Portiere di notte:		
Categoria lusso	» 2.500	» 8 » 10
Categoria 1ª	» 2.500	» 8 » 10
Categoria 2ª	» 1.500	» 8 » 10
Categoria 3ª	» 1.000	» 8 » 10
Categoria 4ª	» 1.000	» 8 » 10
Facchino con mansione di portiere:		
Categoria 3ª	» 1.500	» 8 » 10
Categoria 4ª	» 1.500	» 8 » 10
Turnante di portineria:		
Categoria lusso	» 2.500	» 5 » 8
Categoria 1ª	» 2.500	» 5 » 8
Categoria 2ª	» 1.500	» 5 » 8
Categoria 3ª	» 1.000	» 5 » 8

	Salario mensile	Punteggio
Telefonista al centralino:		
Categoria lusso	L. 10.000	da 5 a 7
Categoria 1ª	» 10.000	» 5 » 7
Categoria 2ª	» 10.000	» 5 » 7

Servizio ai piani

	Salario mensile	Punteggio
1ª Governante:		
Categoria lusso	L. 8.000	da 10 a 12
Categoria 1ª	» 7.000	» 10 » 12
2ª e 3ª Governante:		
Categoria lusso	» 8.000	» 7 » 10
Categoria 1ª	» 7.000	» 7 » 10
Governante unica:		
Categoria 2ª	» 3.000	» 10 » 12
Categoria 3ª	» 3.000	» 10 » 12
Categoria 4ª	» 3.000	» 10 » 12
Facchino ai piani:		
Categoria lusso	» 2.500	» 9 » 11
Categoria 1ª	» 2.500	» 9 » 11
Categoria 2ª	» 1.500	» 9 » 11
Categoria 3ª e 4ª	» 1.000	» 9 » 11
Cameriera ai piani:		
Categoria lusso	» 2.500	» 6 » 8
Categoria 1ª	» 2.500	» 6 » 8
Categoria 2ª	» 1.500	» 6 » 8
Categoria 3ª	» 1.000	» 6 » 8
Categoria 4ª	» 1.000	» 6 » 8

Personale di guardaroba

	Salario mensile	Punteggio
1ª Guardarobiera o Guardarobiera unica:		
Categoria lusso	L. 8.000	da 10 a 11
Categoria 1ª	» 7.000	» 10 » 11
Categoria 2ª	» 3.000	» 10 » 11
Categoria 3ª	» 3.000	» 10 » 11
Categoria 4ª	» 3.000	» 10 » 11
2ª Guardarobiera:		
Categoria lusso	» 6.000	» 7 » 8
Categoria 1ª	» 5.000	» 7 » 8
Categoria 2ª	» 2.000	» 7 » 8
Categoria 3ª	» 2.000	» 7 » 8
Categoria 4ª	» 2.000	» 7 » 8
1ª Stiratrice o stiratrice unica:		
Categoria lusso	» 5.000	» 7 » 9
Categoria 1ª	» 5.000	» 7 » 9
Categoria 2ª	» 3.000	» 7 » 9
Categoria 3ª	» 2.500	» 7 » 9
1° Lavandaio o lavandaio unico:		
Categoria lusso	» 8.000	» 9 » 10
Categoria 1ª	» 8.000	» 9 » 10
Categoria 2ª	» 6.000	» 9 » 10
Categoria 3ª e 4ª	**» 6.000**	**» 9 » 10**
Lavandaia:		
Categoria lusso	» 5.000	» 7 » 9
Categoria 1ª	» 5.000	» 7 » 9
Categoria 2ª	» 3.000	» 7 » 9
Categoria 3ª e 4ª	» 3.000	» 7 » 9

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 LUGLIO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, PER I LAVORATORI DI ALBERGO, PENSIONI, LOCANDE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1957, il giorno 5 del mese di luglio, in Grosseto,

tra

l'ASSOCIAZIONE TOSCANA ALBERGATORI, delegazione di Grosseto, rappresentata dal suo Presidente, sig. *Fosco Bastiani,* assistito dai signori: *Cencioni Renato, Peccianti Walter, Fabbri Federigo, Balducci Bindo, Bini Giuseppe, Falchi Romolo, Meucci Ferdinando*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal suo Segretario sig. *Franco Soldi* e dai signori: *Carli Noris, Vanni Guido, Cianco Giovanni, Parisi Leonardo,* assistito dal sig. *Folco Magagnini,* Segretario sindacale dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.,

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA, aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Antonio Romani,* Segretario sindacale della Camera Confederale del Lavoro,

il SINDACATO PROVINCIALE U.I.L.A.M., rappresentato dal sig. *Umberto Dragoni,* Segretario sindacale della Camera Sindacale U.I.L.,

si è stipulato il seguente accordo integrativo del C.N.L. per i lavoratori di albergo, pensioni, locande, della provincia di Grosseto.

Art. 1.

Nel presente articolo si intendono come trascritte tutte le norme, nessuna esclusa, contenute nel vigente Contratto Nazionale di Lavoro, comprese le variazioni aggiuntive e modificative, concordate in sede nazionale alle date 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955.

ANNOTAZIONE IMPORTANTE

Con riferimento all'art. 4 del C.C.N.L. in ogni esercizio dovrà essere esposto, in maniera visibile, un elenco completo del personale dipendente, dal quale risulti:

a) il giorno settimanale di riposo;

b) la qualifica a ciascun lavoratore attribuita, con indicazione della categoria di appartenenza;

c) i punti di percentuale spettanti ad ognuno.

Art. 17 del C.C.N.L. — In ogni albergo, pensione e locanda dovrà essere affissa in luogo visibile una o più tabelle con la indicazione dei turni di servizio.

Art. 2.

La retribuzione mensile del lavoratore è formata dai seguenti elementi:

a) salario mensile alberghiero;

b) percentuale di servizio;

c) vitto e alloggio.

La corresponsione delle spettanze dovrà avvenire entra il giorno 5 del mese successivo al periodo di paga mensile a cui si riferisce.

In tale occasione il datore di lavoro sarà tenuto a rilasciare all'interessato anche una busta o una distinta di paga (legge 5 gennaio 1953, n. 4), dalle quali risultino in modo chiaro gli elementi di retribuzione (ordinaria e straordinaria), nonchè le trattenute abituali.

Art. 3.

MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE

a) I datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente un punto di salario mensile, variabile a seconda delle categorie di esercizio, che, moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nelle tabelle di punteggio all'art. 5) darà l'importo individuale del salario fisso mensile a carico del datore di lavoro.

b) Con lo stesso criterio viene assicurato al lavoratore un punto mensile, minimo, di percentuale di servizio (a carico della globale di percentuale) che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che il datore di lavoro dovrà garantire mensilmente ad ogni dipendente.

c) In base a quanto precede, i datori di lavoro dovranno assicurare al personale dipendente una retribuzione minima mensile, formata dal punto di salario fisso e dal punto minimo di percentuale, secondo la seguente tabella:

Categoria alberghiera	Punto salario a carico del datore di lavoro	Punto percentuale a carico della globale	Importo minimo complessivo mensile
Alberghi			
Seconda categoria . . .	760	2.171	2.931
Terza e quarta categoria	703	1.981	2.684
Pensioni			
Prima categoria	760	2.171	2.931
Seconda categoria . . .	703	1.981	2.684
Alberghi meublès			
Seconda categoria . . .	760	1.981	2.741
Altre categorie	703	1.887	2.590

d) Qualora il gettito globale mensile della percentuale di servizio applicata ai conti dei clienti (15 %), decurtata delle seguenti voci:

1) indennità rotture 1% ;

2) quota spettante al personale impiegatizio (1,15%)

3) quote da prelevarsi per ore aggiuntive o straordinarie (di cui all'art. 6);

4) quote da prelevarsi per compensi al personale extra (di cui all'art. 9);

non consenta di raggiungere il minimo mensile garantito ad ogni lavoratore — secondo quanto indicato nei punti precedenti — il datore di lavoro dovrà integrare la differenza fino al raggiungimento del minimo di percentuale assicurata.

Art. 4.

VITTO E ALLOGGIO

a) A tutti gli effetti amministrativi (per conteggi inerenti contr. R.M. C2, tabelle di liquidazione, ferie non godute, gratifica natalizia, festività, ecc.) le somministrazioni in natura vengono convenzionalmente valutate come segue:

vitto, L. 7200 mensili, pari a L. 240 giornaliere;

alloggio, L. 600 mensili, pari a L. 20 giornaliere.

b) Quando il datore di lavoro si dichiari impossibilitato oppure non intenda somministrare il vitto, sarà tenuto a corrispondere al dipendente una indennità sostitutiva nella misura di L. 9900 mensili, pari a L. 330 giornaliere.

Per i dipendenti da alberghi meubles ed in genere dagli esercizi senza ristorante, il vitto non somministrato verrà valutato L. 7200 mensili, pari a L. 240 giornaliere.

Per l'alloggio viene stabilito che quando il dipendente rinuncia al medesimo di sua volontà, avrà comunque diritto ad una indenità sostitutiva di L. 1020 mensili, pari a L. 34 giornaliere, elevata a L. 3000 mensili, pari a L. 100 giornaliere, quando invece il datore di lavoro si dichiari impossibilitato o rifiuti di fornirlo.

c) Le quote indicate alla lettera b) del presente articolo non potranno in alcun modo essere richieste o applicate per il computo delle liquidazioni, ferie non godute, ecc., per le quali sono previste le quote convenzionali di cui all'art. 8.

Solamente durante il periodo di ferie godute, il datore di lavoro — oltre alla normale retribuzione — corrisponderà al lavoratore l'indennità vitto nella misura indicata al punto b), sempre, naturalmente, che il lavoratore non intenda, per detto periodo di ferie, consumare i suoi pasti presso l'esercizio.

Art. 5.

La percentuale di servizio sarà amministrata, controllata e ripartita secondo le norme contenute nel C.C.N.L.

In ogni esercizio dovrà essere tenuto a disposizione del delegato aziendale o della Commissione interna, come della apposita Commissione paritetica (v. art. 13) apposito registro di contabilità per la percentuale, nonchè i conti in sospeso.

La percentuale di servizio dovrà essere ripartita, secondo le tabelle di merito seguenti:

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA

Sala

Cameriere con mansioni di capo servizio .	punti	12
Cameriere qualificato	»	10
Aiuto sala	»	6

Cucina

Cuoco con mansioni di capo servizio . . .	punti	13
Cuoco unico	»	12
Aiuto cuoco e cuoca unica	»	11
Facchino di cucina	»	8
Officiere tutto fare	»	6

Portineria

Portiere di giorno - portiere di notte . . .	punti	10
Facchino	»	9
Commissioniere di portineria	»	5
Commissioniere di reparti diversi	»	4

Servizi ai piani

Guardarobiera con mansioni di capo serv. .	punti	8
Guardarobiera unica e aiuto guardarobiera	»	7
Cameriera ai piani	»	6
Aiuto cameriera	»	4

Personale di fatica

Dispensiere . . . . punti 9
Lavandaia . . . . »

ALBERGHI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA
ALBERGHI MEUBLÉS, PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Sala

Cameriere con mansioni di capo servizio . punti 12
Cameriere qualificato . . . . » 10
Aiuto sala . . . . » 6

Cucina

Cuoco unico . . . . punti 12
Facchino di cucina . . . . » 8
Officiere tutto fare . . . . » 6

Portineria

Portiere di giorno portiere di notte . . . punti 10
Facchino . . . . » 9
Commissioniere di portineria . . . . . . » 5
Commissioniere di reparti diversi . . . . » 4

Servizi ai piani

Guardarobiera unica . . . . punti 7
Cameriera ai piani . . . . » 6
Aiuto cameriera . . . . » 4

Personale di fatica

Dispensiere . . . . punti 9
Lavandaia . . . . » 5

Art. 6.

Tabella-prontuario per la corresponsione della decima ora

Punti	Dal datore di lavoro		Dal tronco percentuale		Totale	
	Alberghi 2ª categ. Pensioni 1ª categ.	Altre categorie	Alberghi 2ª categ. Pensioni 1ª categ.	Altre categorie	Alberghi 2ª categoria Pensioni 1ª categoria	Altre categorie
1	31	30,50	8	7,50	39	38
2	34	33,00	16	15,00	50	48
3	37	35,50	24	22,50	61	58
4	40	38,00	32	30,00	72	68
5	43	40,50	40	37,50	83	78
6	46	43,00	48	45,00	94	88
7	49	45,50	56	52,50	105	98
8	52	48,00	64	60,00	116	108
9	55	50,50	72	67,50	127	118
10	58	53,00	80	75,00	138	128
11	61	55,50	88	82,50	149	138
12	64	58,00	96	90,00	160	148
13	67	60,50	104	97,50	171	158

Tabella-prontuario per la corresponsione delle ore straordinarie diurne

Punti	Dal datore di lavoro		Dal tronco percentuale		Totale	
	Alberghi 2ª categ. Pensioni 1ª categ.	Altre categorie	Alberghi 1ª categ. Pensioni 1ª categ.	Altre categorie	Alberghi 2ª categoria Pensioni 1ª categoria	Altre categorie
1	46,50	46	8	7,50	54,50	53,50
2	51,00	50	16	15,00	67,00	65,00
3	55,50	54	24	22,50	79,50	76,50
4	60,00	58	32	30,00	92,00	88,00
5	64,50	62	40	37,50	104,50	99,50
6	69,00	66	48	45,00	117,00	111,00
7	73,50	70	56	52,50	129,50	122,50
8	78,00	74	64	60,00	142,00	134,00
9	82,50	78	72	67,50	154,50	145,50
10	87,00	82	80	75,00	167,00	157,00
11	91,50	86	88	82,50	179,50	168,50
13	96,00	90	96	90,00	192,00	180,00
13	100,50	94	104	97,50	204,50	191,50

Tabella-prontuario per la corresponsione delle ore straordinarie notturne

Punti	Dal datore di lavoro		Dal tronco percentuale		Totale	
	Alberghi 2ª categ. Pensioni 1ª categ.	Altre categorie	Alberghi 2ª categ. Pensioni 1ª categ.	Altre categorie	Alberghi 2ª categoria Pensioni 1ª categoria	Altre categorie
1	62	61,00	8	7,50	70	68,50
2	68	66,50	16	15,00	84	81,50
3	74	72,00	24	22,50	98	94,50
4	80	77,50	32	30,00	112	107,50
5	86	83,00	40	37,50	126	120,50
6	92	88,50	48	45,00	140	133,50
7	98	94,00	56	52,50	154	146,50
8	104	99,50	64	60,00	168	159,50
9	110	105,00	72	67,50	182	172,50
10	116	110,50	80	75,00	196	185,50
11	122	116,00	88	82,50	210	198,50
12	128	121,50	96	90,00	224	211,50
13	134	127,00	104	97,50	238	224,50

Art. 7.

CHIARIMENTI SUL LAVORO STRAORDINARIO
(riferimento art. 19, C.C.N.L.)

Allo scopo di evitare, per quanto possibile, la insorgenza di controversie, si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, cronologicamente annotate su apposito registro — la

cui tenuta è obbligatoria — sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto ed annotare gli eventuali reclami e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario;

2) l'importo delle ore straordinarie dovrà essere liquidato congiuntamente alla retribuzione mensile ordinaria, per il mese in cui il lavoro straordinario è stato prestato;

3) per il personale in servizio normale notturno (portiere di notte, facchino di notte, ecc.), dato il carattere della loro prestazione, viene ammesso il conguaglio orario settimanale.

Così pure per tutto il personale addetto alle piccole aziende di cui all'art. 66 del C.C.N.L.

4) *Avvertenza*:

In base agli accordi nazionali, l'orario giornaliero di lavoro per il personale alberghiero è fissato come segue:

otto ore per gli operai ausiliari e per gli addetti al guardaroba; nove ore per tutto il rimanente personale alberghiero.

Dietro richiesta del datore di lavoro, il prestatore d'opera potrà comunque svolgere lavoro supplementare, retribuito secondo le tabelle allegate (art. 6).

L'indennità prevista per la decima ora di servizio è applicabile esclusivamente al personale esterno (portineria, bar, sala, piani, sorveglianti alle caldaie) mentre per il restante personale le ore supplementari sono considerate straordinarie.

Il tempo per la consumazione dei pasti resta indipendente dall'orario di lavoro sopra accennato.

Art. 8.

Tabelle di riferimento per la corresponsione della gratifica natalizia, per le liquidazioni, ferie non godute, festività nazionali e infrasettimanali.

Punti	2ª categ. alberghi e pensioni 1ª categ.		Altre categorie a percentuale	
	Quota		Quota	
	mensile	giornaliera	mensile	giornaliera
1	10.725	357,50	10.395	346,50
2	30.665	455,50	13.155	438,50
3	16.785	559,50	16.035	534,50
4	19.905	663,50	18.915	630,50
5	23.015	767,50	21.765	725,50
6	26.145	871,50	24.645	821,50
7	29.265	975,50	27.525	917,50
8	32.385	1.079,50	30.405	1.013,50
9	35.505	1.183,50	33.285	1.109,50
10	39.625	1.287,50	36.135	1.204,50
11	41.745	1.391,50	39.015	1.300,50
12	44.865	1.495,50	41.895	1.396,50
13	47.985	1.599,50	44.775	1.492,50

N. B. — Il lavoratore trattenuto in servizio durante la festività nazionale o infrasettimanale avrà diritto — oltre alla sua normale retribuzione — ad una indennità corrispondente all'importo giornaliero di cui sopra, maggiorato del 20% (v. art. 11, lettera *c*).

Art. 9.

PERSONALE EXTRA

1° Quando l'assunzione è limitata ad uno o due giorni ed ha carattere particolare, per servizi speciali, banchetti, feste danzanti, ecc., il trattamento economico sarà il seguente:

Per una giornata intera ovvero per due servizi	Quota da prelevarsi dalla percentuale 60%	Quota a carico del datore di lavoro 40%	Totale
Personale di 2ª categoria . .	1.500	1.000	2.500
Personale di 3ª categoria . .	1.200	800	2.000

Per mezza giornata ovvero per un servizio	Quota da prelevarsi dalla percentuale	Quota a carico del datore di lavoro	Totale
Personale di 2ª categoria . .	1.020	680	1.700
Personale di 3ª categoria . .	780	520	1.300

2° Quando l'assunzione temporanea avviene per un periodo variante da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 21 giorni, il trattamento dovrà essere il seguente, per ogni giornata di lavoro:

Da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 21 giorni	Quota da prelevarsi dalla percentuale	Quota a carico del datore di lavoro	Totale
Personale di 2ª categoria . .	1.020	680	1.700
Personale di 3ª categoria . .	840	560	1.400

Quando l'assunzione temporanea anzidetta dovesse prolungarsi oltre il 21° giorno, resta inteso che il lavoratore dovrà considerarsi assunto a tempo indeterminato ed a tutte le condizioni previste dal vigente C.N.L., integrante dal presente accordo.

3° A tutti i lavoratori assunti per il periodo di maggior lavoro (marzo-ottobre) e quando il rapporto avrà una durata inferiore ai sei mesi, dovrà essere corrisposta al momento della risoluzione, una indennità speciale pari a L. 75 (settantacinque), quale maggiorazione del punto salario mensile normale.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra tutti i casi di risoluzione in tronco oppure di dimissioni da parte del lavoratore.

Art. 10.

PICCOLE CASE A PAGA FISSA

a) In base alla facoltà concessa dall'art. 66 del C.N.L., le piccole aziende di cui all'elenco accluso al presente accordo, vengono autorizzate a retribuire i

propri dipendenti con le seguenti paghe fisse globali mensili:

Qualifiche	Esercizi assegnati al	
	1° gruppo	2° gruppo
Cuoco	30.500	25.500
Cuoca	25.000	22.000
Facchino tuttofare	23.500	21.000
Cameriere sala e piani (uomo)	23.500	21.000
Cameriera sala e piani (donna)	21.000	18.000
Cameriera ai piani	19.000	16.000
Guardarobiera	22.000	19.000
Lavandaia, donna tuttofare	20.000	17.000
Addetto unico alla portineria	25.000	20.000
Giovane tuttofare (commissioniere):		
dai 14 ai 16 anni di età	13.500	11.000
dai 16 ai 18 anni di età	16.500	13.500

NB. — Qualora il giovane tuttofare (commissioniere) al compimento del 18° anno di età, non possa acquisire il passaggio a categoria superiore perchè non esistono posti disponibili nell'ambito dell'esercizio, il medesimo, pur rimanendo a svolgere le mansioni per cui è stato assunto, dovrà passare a percepire, automaticamente, la retribuzione del facchino tuttofare, fin quando non si renderà possibile il suo passaggio alla qualifica e alle mansioni che merita.

b) Tabella-prontuario per la corresponsione delle ore supplementari

Qualifiche	1° gruppo			2° gruppo		
	Decima ora	Ore straordinarie		Decima ora	Ore straordinarie	
		diurne	nottur.		diurne	nottur.
Cuoco	113	170	226	94	141	188
Cuoca	93	140	186	82	123	164
Facchino tuttofare	87	131	174	78	117	156
Cameriere sala e piani (uomo)	87	131	174	78	117	156
Cameriera sala e piani (donna)	78	117	156	67	101	134
Cameriera ai piani	71	107	142	60	90	120
Guardarobiera	82	123	167	70	105	140
Lavandaia, donna tuttofare	74	111	148	63	95	126
Addetto unico portineria	93	140	186	74	111	148
Giovane tuttofare (commissioniere)						
dai 14 ai 16 anni di età	50	75	100	41	61	82
dai 16 ai 18 anni di età	61	92	122	50	75	100

c) Tabella di riferimento per la corresponsione della gratifica natalizia, per le liquidazioni, ferie non godute, festività nazionali ed infrasettimanali

Qualifiche	1° gruppo		2° gruppo	
	mensile	giornaliera	mensile	giornaliera
Cuoco	38.300	1.277	33.300	1.110
Cuoca	32.800	1.094	29.800	994
Facchino tuttofare	31.300	1.044	28.800	960
Cameriere sala e piani (uomo)	31.300	1 044	28.800	960
Cameriera sala e piani (donna)	28.800	960	25.800	860
Cameriera ai piani	26.800	894	23.800	794
Guardarobiera	29.800	994	26.800	894
Lavandaia, donna tuttofare	27.800	927	24.800	827
Addetto unico portineria	32.800	1.094	27.800	927
Giovane tuttofare (commissionaria):				
dai 14 ai 16 anni di età	21.300	710	10.800	627
dai 16 ai 18 anni di età	24.300	810	21.300	710

Dichiarazione importante. — Le parti convengono che al momento in cui verranno sbloccati i prezzi delle camere, i minimi di retribuzione sopra indicati verranno proporzionalmente rivalutati.

d) Per quanto si riferisce al vitto e alloggio, valgono le disposizioni di cui all'art. 4 del presente accordo.

e) Le parti, esaminata la situazione alberghiera della provincia, tenuto conto della importanza delle singole aziende, delle loro attrezzature, ubicazioni, numero dei letti, ecc., autorizzano la corresponsione della paga fissa mensile alle seguenti piccole aziende, distinte per gruppi:

Primo gruppo

Giappone, S. Giorgio, Motel, La Maremma, Leon d'Oro, Bel Mare, La Gondoletta, Il Nettuno, Impero, Miramare, Bologna, Minerva, Il Saraceno, La Pace.

Secondo gruppo

Appennino, Aurelia, Da Beppe all'Ombrone, Italia, La Nuova Toscana, Il Milano, Il Moderno, Il Tirreno, Il Torino, Amiata, L'Italiana, La Pergola.

Tutte le piccole case non comprese nella suesposta elencazione che intendano retribuire i dipendenti a salario, dovranno presentare domanda di assegnazione all'uno o all'altro dei due gruppi, chiedendo l'autorizzazione a corrispondere la paga in misura fissa, al Comitato di cui all'art. 13 del presente accordo, indirizzando presso l'Associazione Toscana Albergatori, Delegazione di Grosseto, sede provvisoria *Albergo Bastiani*, via Manin, Grosseto.

Art. 11.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

a) Con l'accordo aggiuntivo e modificativo al C.N.L. in data 11 novembre 1955, sono state concesse anche ai lavoratori d'albergo e mensa le festività stabilite dalle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90.

Tali festività sono le seguenti:

Nazionali: 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 4 Novembre.

Infrasettimanali: Capodanno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì dopo Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione di M. V. (ferragosto), Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, 26 Dicembre, Santo Patrono del luogo.

b) Compensi: Quando il lavoratore non presti la sua opera durante le giornate festive suindicate, manterrà il suo diritto a ricevere la normale retribuzione alberghiera.

c) Quando invece presti la sua opera durante le anzidette giornate, avrà diritto, oltre alla sua normale retribuzione alberghiera, ad una indennità aggiuntiva pari alla quota giornaliera indicata nella tabella di cui all'art. 8, maggiorata del 20%.

Art. 12.

INDENNITÀ SPECIALI

a) Ai cuochi che usano arnesi di loro proprietà dovrà essere corrisposta una indennità di usura, pari a L. 1500 mensili.

b) A tutto il personale interno di terza categoria, oltre alla normale retribuzione, viene concesso un premio speciale nella seguente misura: uomini L. 1000 mensili, donne L. 750 mensili.

c) Dette indennità speciali, delle quali non si dovrà tener conto nei calcoli inerenti liquidazioni, gratifiche, ore aggiuntive, ecc., sono già comprensive della quota parte ad esse relative per tali titoli e ciò per facilitare e favorire ai lavoratori che prestano la loro opera per brevi periodi.

Art. 13.

COMITATO PARITETICO SPECIALE DI STUDIO E CONTROLLO

a) Le parti convengono di costituire un Comitato paritetico speciale di studio e controllo, composto di un rappresentante per ogni Organizzazione dei lavoratori e di tre rappresentanti dei datori di lavoro, che avrà il compito di organo di collegamento permanente fra rappresentanti responsabili delle organizzazioni stipulanti il presente accordo.

b) Compiti principali spettanti alla anzidetta Commissione, sono:

1) controllo, applicazione e suddivisione della percentuale di servizio presso le aziende alberghiere, revisione dei conti in sospeso;

2) esame delle richieste — autorizzazione e classificazione delle piccole aziende — richiedenti l'applicazione della paga fissa (art. 66 C.N.L.);

3) pratiche varie, riservate.

c) La Commissione predetta, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, provvederà a stipulare un regolamento per il suo funzionamento, con tutte le precisazioni necessarie.

Tale regolamento dovrà essere ratificato dalle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

a) Il presente accordo verrà applicato dal 1° giugno 1957, con decorrenza dal 1° luglio 1956, a tutti gli effetti contrattuali ad eccezione della gratifica natalizia, il cui calcolo dovrà decorrere, sulla base dei nuovi minimi, dal 1° gennaio 1956.

Per i dipendenti dalle piccole case a paga fissa, gli arretrati di stipendio, fatto salvo quanto attiene la gratifica natalizia per cui vale ciò che è detto al comma precedente, vengono stabiliti nella misura forfetaria di L. 1500 per lavoratore, per ogni mese di servizio prestato presso la stessa azienda dal 1° luglio 1956 al 31 maggio 1957.

b) La scadenza è fissata al 30 giugno 1958 ma qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della data anzidetta, si intenderà automaticamente riconfermato e valido per un altro anno e così di seguito.

ANNOTAZIONE VERBALE

1) Con riferimento all'art. 20 del Contratto Integrativo Provinciale 5 gennaio 1951, si conferma che il periodo delle ferie verrà normalmente concesso nei mesi compresi tra il 15 maggio e il 30 settembre, salvo particolari esigenze dell'azienda da prospettarsi in sede di Comitato Paritetico Speciale.

2) All'aiuto cameriera, prevista nella tabella del punteggio, non potrà essere affidato un piano da sola, ma essa dovrà essere soltanto di ausilio alla cameriera qualificata, responsabile del servizio di un piano dell'albergo o di parte di esso.

3) Il diritto di accantonamento per conguaglio, sulla eccedenza di percentuale rispetto ai minimi garantiti, stabilito all'ultimo comma dell'art. 8 del Contratto Integrativo Provinciale 5 gennaio 1951, viene definitivamente abrogato.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le condizioni di miglior favore, economiche e normative, siano esse individuali, che aziendali, si intendono fatte salve ai sensi del vigente Codice Civile.

ALLEGATO

Art. 20 ed ultimo comma dell'art. 8 del Contratto collettivo integrativo 5 gennaio 1951 per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Grosseto.

Art. 20.

FERIE

Con riferimento all'art. 21 del C.N.L. resta stabilito che il periodo delle ferie verrà normalmente concesso nei mesi compresi tra il 15 maggio e il 30 settembre, salvo esigenze dell'azienda.

Art. 8 (ultimo comma)

CONGUAGLIO

Tale operazione dovrà avvenire il 30 giugno ed il 31 dicembre. Ciò premesso, si conviene che il datore di lavoro potrà trattenere ed accantonare il 20 % sulla eccedenza del minimo di percentuale garantita ad ogni singolo lavoratore, per controbilanciare le eventuali insufficienze; tale accantonamento individuale non potrà comunque superare, nel corso del semestre, il 40 % di una mensilità di retribuzione, formata complessivamente dal salario e dalla percentuale garantita.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI LATINA

L'anno 1960 e questo dì 30 luglio, in Latina presso l'Unione dei Commercianti rappresentata dal Commissario Comm. *Giovanni Minotto,* sono convenuti:

Sig. *Civada Wilfredo,* Presidente Associazione Prov.le Albergatori;

Sig. *Curti Enzo,* vice Presidente;

assistiti dal sig. *Baruzzi Giovanni,* Direttore Reggente dell'Unione dei Commercianti di Latina;

il sig. *Monti Rodolfo* per Sindacato Prov.le aderente alla Camera del Lavoro;

il sig. *Avella Vincenzo* per Sindacato Prov.le aderente alla Unione Sindacale C.I.S.L.;

il sig. *Salvagni Fortunato* per Sindacato Prov.le aderente alla Camera Sindacale U.I.L.;

allo scopo di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da Alberghi e Locande della Provincia di Latina ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1959.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Assunzione apprendisti.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20.

E' ammessa la richiesta nominativa dell'Ufficio di Collocamento per le aziende con un numero di dipendenti non superiore ai 10, e nella misura del 25% degli apprendisti da assumersi, per le Aziende con numero di dipendenti superiore a 10.

Durata dell'apprendistato.

La legge del 19 gennaio 1955 n. 25 demanda ai contratti Nazionali la durata del periodo di apprendistato, pertanto ai sensi dell'art. 7 del citato Contratto Nazionale la durata dell'apprendistato è la seguente:

— Mesi 18 per cucina e mesi 12 per le altre categorie.

La durata dell'apprendistato per i licenziati dalle scuole alberghiere è ridotta alla metà. Ad essi verrà corrisposto nei primi 4 mesi — oltre il vitto e l'alloggio — un punto della percentuale di servizio e la metà del salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale sono stati assegnati.

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non superati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alla stessa attività.

Retribuzione.

All'apprendista spettano i seguenti compensi: per i primi 4 mesi, vitto, alloggio ed un terzo del salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale è stato assegnato, ed un punto della percentuale di servizio.

Superato tale periodo: vitto e alloggio, due punti di percentuale di servizio e la metà del solo salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale l'apprendista è assegnato; per l'apprendista di cucina, dopo 12 mesi di servizio, il salario sarà pari a tre quarti, come sopra, più tre punti di percentuale di servizio.

Orario di lavoro.

L'orario di lavoro dell'apprendistato non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo, vale la legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di lavoro del personale alberghiero resta fissato come segue: ore 8 per gli addetti al guardaroba e gli ausiliari mentre per il restante personale essendo i salari così come concordati complessivi di un'ora di lavoro straordinario, è di ore 10 giornaliere in deroga a quanto indicato nell'art. 16 del C.N.L. Tale modifica non contrasta con il contenuto della legge 6 gennaio 1923, n. 2675; comma 5 — per gli addetti a lavori discontinui e di attesa.

Le ore di lavoro straordinario eventualmente effettuate dal lavoratore, dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro ed annotate su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria. Su tale registro il lavoratore dovrà apporre il proprio visto che servirà per stabilire se il predetto abbia effettuato o meno prestazioni straordinarie.

Art. 3.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale dovrà essere corrisposta a tutto il personale dipendente una gratifica natalizia pari a quella fissata nella unita tabella dei minimi convenzionali, fermo restando che la corresponsione stessa dovrà avvenire non più tardi della vigilia di Natale e che, in caso di rapporto di lavoro iniziato e cessato nel corso dell'anno, la gratifica in questione verrà erogata per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese inferiore ai 15 giorni.

Art. 4.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Con riferimento agli articoli 24 e 25 del C.N.L. ed alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90, le festività nazionali ed infrasettimanali che in appresso vengono elencate, dovranno essere retribuite, qualora il lavoratore presti servizio, oltre alla normale retribuzione, con il pagamento di una giornata rapportata al salario medio convenzionale di cui alla tabella allegata, diviso per 26 e maggiorate del 20%.

Nazionali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, 19 marzo, lunedì dopo Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre festa del patrono.

Art. 5.

RETRIBUZIONI

La retribuzione mensile riferentesi a 26 giornate lavorative è così composta:

a) retribuzione fissa;

b) percentuale di servizio;

c) vitto e alloggio.

Il salario è retribuito direttamente ad ogni singolo lavoratore nella misura di cui alla tabella allegata ed in relazione alla categoria di appartenenza delle aziende in base alla classificazione di legge.

La percentuale di servizio nella misura del 15% (di cui 1/15 — un quindicesimo — a favore dell'eventuale personale impiegatizio) da calcolare sui conti dei clienti verrà ripartita tra il personale di servizio in base al punteggio di cui all'allegato prospetto, con le stesse modalità previste dal comma precedente.

La percentuale prevista per gli impiegati va ridotta ulteriormente ad 1/25 nel caso in cui si occupi un solo impiegato e resta inteso che la percentuale spettante all'impiegato stesso non potrà essere inferiore al «quantum» percepito complessivamente dal 1° portiere nello stesso periodo, con la maggiorazione del 10%.

Il vitto e alloggio, corrisposto in natura ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del C.N.L., vengono convenzionalmente valutati in L. 5.700 il vitto, L. 300 l'alloggio.

Art. 6.

AMMINISTRAZIONE E RIPARTIZIONE DELLA PERCENTUALE

Per il titolo in oggetto, operano le norme di cui all'art. 31 e seguenti del C.N.L.

Art. 7.

PERCENTUALE EXTRA E DI SURROGA

La misura del compenso da corrispondere, oltre al vitto, al personale extra o di surroga, per i Comuni di cui all'art. 13, viene così stabilito:

Qualifica	1ª Categ.	2ª Categ. 1ª Pens.	3ª Albergo 2ª Pens.	4ª Albergo 3ª Pens.	4ª Pens. Locanda
Cameriere di sala . .	3.000	2.100	1.500	1.000	—
Inserv. in genere . .	1.200	900	700	500	—
Cuoco unico	3.500	2.800	2.300	1.700	—
Comis di sala . . .	2.000	1.600	1.200	900	—

Per le prestazioni riferentisi a mezza giornata lavorativa le tariffe di cui sopra vengono ridotte del 40%.

Per i servizi notturni intendesi per tale quello prestato dopo le ore 23, il compenso verrà maggiorato del 50%.

Per il personale femminile i compensi di cui sopra verranno ridotti del 20%.

Per intera giornata debbonsi intendere due servizi con prestazioni non superiori alle ore 8, oltre il tempo occorrente per la consumazione di due pasti, per mezza giornata debbonsi intendere prestazioni di lavoro di 4 ore più il tempo occorrente a consumare il pasto.

Per i rimanenti Comuni della Provincia viene apportata alla tabella di cui sopra una riduzione del 10%.

Art. 8.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

L'indennità di licenziamento verrà corrisposta secondo le norme previste dall'art. 43 del C.N.L. ed in base alla tabella convenzionale allegata al presente accordo e che di questo forma parte integrale.

Per le piccole aziende i salari convenzionali di cui alla tabella allegata vanno maggiorati della indennità di vitto ed alloggio (L. 6.000).

Art. 9.

ALBERGHI STAGIONALI, PREMI DI FINE STAGIONE

Per quanto regola tale particolare attività alberghiera, viene fatto espresso riferimento agli art. 54 e seguenti di C.N.L.

Per quanto attiene al comma dell'art. 62 in merito al premio di fine stagione, viene così convenuto: al personale assunto a tempo determinato, inferiore comunque a 6 mesi, verrà corrisposto per ogni mese compiuto di servizio un premio di stagione della misura seguente: Persona di 1ª categoria L. 4.000; 2ª categoria lire 3.500; 3ª categoria L. 3.000. Per il personale femminile riduzione del 10%.

Per tutti i comuni non menzionati nell'art. 13 riduzione del 5%.

Il premio di stagione non compete al personale assunto a tempo indeterminato che presti la sua opera oltre i 6 mesi, in tale ipotesi infatti, per il disposto dell'art. 21 e 43 del C.N.L. ed ai sensi della lettera *c)* dell'art. 62 stesso, spettano i dodicesimi dell'indennità di ferie in base ai salari convenuti di cui alla allegata tabella.

Al personale assunto dagli esercizi di stagione verrà corrisposta una maggiorazione sulla tabella dei minimi fissati dal predetto accordo, nella seguente misura:

25% per ingaggio fino ad un mese;

15% per ingaggio fino a due mesi;

10% per ingaggio oltre due mesi e fino alla fine della stagione.

Art. 10.

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI LOCANDE - RETRIBUZIONI FISSE

Agli effetti dell'art. 66 del C.N.L. sono considerati piccoli alberghi quelli classificati di 3ª e 4ª categoria, e piccole pensioni, quelle classificate di 2ª e 3ª, purchè sia gli uni che gli altri dispongano di una attrezzatura di letti non superiore ai 45.

Per tali tipi di esercizi, ottenuto il benestare della propria organizzazione, come previsto dal comma dell'articolo in riferimento, è ammesso conglobare, in un salario mensile lordo, sia la percentuale che la retribuzione fissa. In tal caso verranno corrisposti i salari previsti dalla apposita tabella facente parte del presente contratto.

Art. 11.

INTERPRETAZIONE ULTIMO COMMA ART. 66

Le parti contraenti il Contratto Nazionale del 22 settembre 1959, hanno concordemente stabilito che il comma in oggetto secondo la loro comune volontà, deve essere interpretato nel senso che, in base ad esso, qualora fosse ritenuto opportuno, le Organizzazioni Provinciali sono facoltizzate a stipulare accordi nei quali si prevede che il salario e la percentuale di servizio sono sostituiti da una retribuzione fissa mensile, oltre ai limiti di cui al primo comma dell'art. 66 ed anche nei confronti di categorie e di aziende alberghiere, ivi considerate.

Art. 12.

PREMIO DI ANZIANITÀ

Con riferimento all'art. 69 del C.N.L. e con efficacia sui rapporti di lavoro corrente dal 18 dicembre 1949, verrà corrisposto un premio di anzianità nelle seguenti misure:

una mensilità di retribuzione dopo un decennio di ininterrotto servizio;

due mensilità di retribuzione dopo il secondo decennio;

tre mensilità dopo il terzo decennio.

Art. 13.

RIDUZIONI SALARIALI PER COMUNI

I minimi salariali tabellari si intendono valevoli per i comuni di Latina, Terracina, Formia, Gaeta, Sabaudia, S. Felice Circeo.

Per le aziende aventi sede negli altri Comuni della Provincia vengono accordate le seguenti **riduzioni**:

1) sui salari minimi fissati nella tabella di cui all'allegato n. 1, riduzione del 10%;

2) sulla tabella dei minimi convenzionali di cui alla tabella allegata n. 2, riduzione del 5%;

3) sulla tabella dei salari convenzionali per le piccole aziende di cui alla tabella allegata n. 3, riduzione del 5%.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Integrativo del C.N.L. del 22 settembre 1959, per tutti i titoli nel medesimo contenuti, entra in vigore con il 1° ottobre 1959, escluso l'art. 5 relativo ai salari e gli artt. 8 e 10 sui salari convenzionali di cui alla tabella allegata n. 1, 2, 3, che avranno efficacia con il 1° giugno 1961. Si intende rinnovato tacitamente di due anni in due anni qualora non venga disdettato tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

TABELLA N. 1

QUALIFICHE	Categorie alberghi - punteggio				Salario mensile
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	
1ª *Categoria* A					
Capo cuoco (con alla dipendenza i capi partita)	14	13	12		7.350
1º Portiere (conoscenza lingue)	14	13	12		7.350
1º Maître d'hôtel (conoscenza lingue)	14	13	12		7.350
1º Governante alle dipendenze di Alberghi di lusso e 1º categoria (conoscenza lingue)	10	—	—		5.250
1ª *Categoria* B					
1º Portiere di notte negli Alberghi di lusso e 1ª categoria con almeno 200 letti (conoscenza lingue)	11	—	—		5.775
2º Maître d'hôtel (conoscenza lingue)	13	12	11		6.825
Governante unica per Alberghi di lusso e 1ª categoria (con conoscenza di almeno due lingue)	9	—	—		4.725
1º Barman o Barman unico per Alberghi di lusso (conoscenza lingue)					
2ª *Categoria*					
Cuochi capi partita o cuoco unico	10-11	9-10	8-9		5.250
Pasticciere unico o con aiutante pasticciere	9	8	7		4.725
Capo cameriere di sala	—	10-11	9		5.250
Cameriere capo squadra (conoscenza lingue), chef de rang ai piani, ai vini, ecc.	11-12	10-11	9		5.775
2º Portiere o portiere unico	11	10	9		5.775
Barman unico o 2º Barman (conoscenza lingue)	10	9	8		5.250
Centralinista qualificato (conoscenza lingue - da 150 apparecchi in deviazione abilitati ed oltre)	9	9	9		4.725
Governante unica o aiuto governante	9	8	7		4.725
Portiere di notte unico (conoscenza lingue)	10	9	8		2.250
1ª Guardarobiera e unica consegnataria	9	8	7		4.725
Conduttore (conoscenza lingue)	9	8	7		4.725
Addetto alle caldaie patentato	9	9	—		4.725
Capo lavanderia o stireria	9	8	—		4.725
Capo caffettiere, capo cantiniere, capo dispensiere	9	8	—		4.725
Caffettiere, dispensiere, cantiniere unico per Alberghi di lusso	—	—	—		—
Capi operai e operai specializzati assunti e utilizzati come tali	—	—	—		—
3ª *Categoria*					
Cuoco di famiglia	7-8	6-7	5-6		3.675
Cuoca di famiglia	6-7	5-6	4-5		3.150
Cantiniere, dispensiere, caffettiere	7-9	6-8	6-7		3.675
1º aiuto cuoco o aiuto pasticciere	8-9	7-8	6-7		4.200
2º aiuto cuoco o aiuto pasticc. (fino a 2 anni nella qualif.)	6	5	4		3.150
Aiuto portineria	7-9	6-8	5-7		3.675
Conduttore senza lingue	7	6	5		3.675
Chiama vetture	7-10	6	5		3.675
Commissioniere oltre i 20 anni	5-7	5-6	4-5		3.150
Commissioniere dai 18 ai 20 anni	4-5	3-4	3		2.100
Commissioniere sotto i 18 anni	3	3	3		1.575
Telefonista uomo o donna senza conoscenza di lingue	6	5	—		3.150
Telefonista uomo o donna con conoscenza di lingue	7	—	—		3.675
Facchino di notte	7-8	6-7	5-6		3.675
Guardia di notte o portiere di notte senza conoscenza di lingue	8-9	7-8	6-7		4.200
Facchino ai piani	7-9	6-7	5-6		4.725

Segue TABELLA N. 1

QUALIFICHE	Categorie alberghi - punteggio				Salario mensile
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	
Aiuto facchino ai piani (fino a due anni nella qualifica)		6–7	5–6	4–5	3.150
Cameriere ai piani		6–7	5–6	4–5	3.150
Aiuto cameriere ai piani (fino ai due anni nella qualifica)		5	4	3	2.665
Uomo di fatica e addetto alle caldaie senza patente		6–7	5–6	4–5	3.150
Donna di fatica		5–6	4–5	4–5	2.665
Facchino di cucina		6–7	5–6	4–5	3.150
Officiere		8	7	6	4.200
Cameriere di sala con lingue		—	8–9	7–8	4.200
Cameriere di sala senza lingue		—	7–8	6–7	3.675
Demi Chef		8	7	—	4.200
Cameriere di sala generica		7	6	5	3.675
Aiuto cameriere di sala generica		—	5	4	3.150
Comis di sala oltre 20 anni		6–7	5–6	4–5	3.150
Comis di sala dai 18 ai 20 anni		4–5	3–4	3	2.100
Comis di sala sotto i 18 anni		3	3	3	1.575
Donna di guardaroba		6–7	5–6	4–5	3.150
Lavandaio		7	6	5	3.675
Lavandaia		6–7	5–6	4–5	3.150
Ausiliari e operai addetti alla manutenzione ordinaria		8	7	6	4.200

La determinazione del punteggio delle categorie per le quali è stato fissato un minimo ed un massimo di cui alla tabella « allegata 1 » del presente contratto, è a discrezione insindacabile del datore di lavoro.

TABELLA N. 2

Tabella dei minimi convenzionali per il calcolo della gratifica natalizia, delle festività nazionali ed infrasettimanali, delle ferie, della indennità di licenziamento e della sostitutiva del preavviso e del premio di stagione, comprensiva del lavoro, del vitto e alloggio per il personale fruente del salario e della percentuale.

In vigore dal 1° giugno 1961

Categoria del personale	Alberghi di 1ª e 2ª categ.	Alberghi di 3ª cat. Pensioni di 1ª e 2ª categoria
	Lire	
1° Uomini	26.000	—
1° Donne	23.000	—
2° Uomini	23.000	21.000
2° Donne	21.000	18.000
3° Super. a 20 anni		
Uomini	21.000	18.000
Donne	18.000	16.900
3° dai 18 ai 20 anni		
Uomini	18.000	15.000
Donne	16.000	12.000

Per gli apprendisti si applicheranno gli scatti previsti dal Contratto Nazionale e riportati all'art. 2 del presente Accordo Integrativo, per quanto concerne il salario ad essi competente.

TABELLA N. 3

SALARI FISSI NELLE PICCOLE AZIENDE

Categoria del personale	Alberghi 2. Pensione 1.	Alberghi 3. Pensione 2.	Alberghi 4. Pensione 3.	Pensione 4. Locande
3ª Categoria	Lire			
Sup. 20 anni:				
— Uomini	18.000	17.000	16.000	15.000
— Donne	12.000	11.000	10.000	9.000
Inf. 20 anni:				
— Uomini	16.000	15.000	14.000	13.000
— Donne	10.000	9.000	8.000	7.000

Agli effetti della indennità di licenziamento le predette retribuzioni vanno maggiorate del valore del vitto e dell'alloggio e cioè di L. 6.000.

Visti il contratto e le tre tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1958, INTEGRATIVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI CATEGORIA, PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI DI 1ª E 2ª CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Addì 25 settembre 1958, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O. di Livorno, sotto la presidenza del Direttore del predetto Ufficio dott. *Paolo Rafanelli*; tra i signori *Cerretelli Smeraldo*, Presidente dell'Associazione Provinciale Albergatori sig. *Guelfi Giuliano*, vice Presidente; assistiti dal signor *Lenzi Carlo* della Unione Provinciale dei Commercianti;

ed i signori *Bianchi Marino* della Unione Sindacale Provinciale, *Canigiani Sergio* della Camera Confederale del Lavoro, *Favilla Ferruccio* della Camera Sindacale Provinciale, rispettivamente aderenti alla C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.:

è stato stipulato il presente accordo salariale, integrativo dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di categoria, da valere per i dipendenti di cui all'oggetto.

Art. 1.

Personale di 1ª categoria:

Retribuzione minima conglobata mensile:

Uomo oltre 20 anni	L.	34.000
Donna oltre 20 anni	»	29.000

Personale di 2ª categoria:

Uomo oltre 20 anni	L	32.000
Uomo 18-20 anni	»	27.000
Donna oltre 20 anni	L.	27.000
Donna 18-20 anni	»	20.000

Personale di 3ª categoria:

Uomo oltre 20 anni	L.	29.000
Uomo 18-20 anni	» »	22.000
Uomo 16-18 anni	»	19.000
Donna oltre 20 anni	»	23.500
Donna 18-20 anni	»	18.000

Art. 2.

INDENNITÀ MANCATO VITTO

Al personale al quale non venga assicurato il vitto, in aggiunta ai minimi della tabella di cui sopra, con decorrenza dal 1° settembre 1958, dovrà essere corrisposta una indennità sostitutiva giornaliera di L. 200 pari a L. 6.000 mensili.

Art. 3.

I benefici di cui sopra al presente accordo entrano in vigore a far data dal 1° settembre 1958. Le parti concordano ad ogni buon fine di riunirsi nuovamente entro il 30 agosto 1959 onde esaminare eventuali aumenti o diminuzioni del costo della vita per le conseguenti variazioni salariali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI DI 3ª E 4ª CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Addì 25 settembre 1958, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O. di Livorno, sotto la presidenza del Direttore del predetto Ufficio dott. *Paolo Rafanelli*; tra i signori *Cerretelli Smeraldo,* Presidente dell'Associazione Provinciale Albergatori, sig. *Guelfi Giuliano*, vice Presidente; assistiti dal signor *Lenzi Carlo* della Unione Provinciale dei Commercianti;

ed i signori *Bianchi Marino* dell'Unione Sindacale Provinciale, *Canigiani Sergio* della Camera Confederale del Lavoro, *Favilla Ferruccio* della Camera Sindacale Provinciale, rispettivamente aderenti alla C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.;

è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per i dipendenti di cui all'oggetto.

Art. 1.

Personale di 1ª categoria:

Retribuzione minima conglobata mensile L. 24.000

Personale di 2ª categoria:

Retribuzione minima conglobata mensile L. 21.000

Personale di 3ª categoria:

Retribuzione minima conglobata mensile L. 18.000

Apprendisti:

Al disotto dei 18 anni: il 40 % della retribuzione del personale di 3ª categoria.

Al disopra dei 18 anni: il 60 % della retribuzione del personale di 3ª categoria.

Art. 2.

Alle retribuzioni di cui sopra, per il personale che non fruisce del vitto e dell'alloggio, verranno corrisposte L. 4500 mensili per il vitto e L. 1500 mensili per l'alloggio.

Art. 3.

I benefici di cui al presente accordo entrano in vigore a far data dal 1° settembre 1958. Le parti concordano ad ogni buon fine di riunirsi nuovamente entro il 30 agosto 1959 onde esaminare eventuali aumenti o diminuzioni del costo della vita per le conseguenti variazioni salariali.

Art. 4.

Le retribuzioni per il personale femminile vengono fissate nella seguente misura mensile, fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3:

personale di 2ª categoria . . . . . L. 17.000
personale di 3ª categoria . . . . . » 15.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1959 e questo dì 30 settembre, in Perugia nella sede della Unione dei Commercianti, rappresentata dal Presidente sig. *Antonioni Vincenzo,* sono convenuti:

sig. *Curti* dott. *Ferdinando,* Presidente del Gruppo Provinciale Albergatori - sig. *Bottelli* dott. *Giorgio* - Albergo Brufani, Perugia - sig. *Paradisi* comm. *Egisto,* Albergo Rosetta, Perugia - sig. *Stoppini* comm. *Serafino,* Alberto Windsor, Assisi, assistiti dalla signorina *Passarini Augusta,* segretaria dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI PERUGIA;

presenti i signori: *Rossi Evangelista,* Hotel Giotto di Assisi - *Fratini Maria Irene,* Albergo Subasio di Assisi - *Stoppini Giulio,* Albergo Windsor di Assisi - *Bencivenga Ario,* Albergo Roma di Assisi

e

il sig. *Rosati Amedeo*, rappresentante per delega il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.A.M. aderente alla Camera del Lavoro, assistito dal sig. *Micheletti Walter*;

il sig. *Angeletti Guido,* rappresentante per delega il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.S.A.C. aderente all'Unione Sindacale C.I.S.L.;

il sig. *Bombardiere Nicola*, rappresentante per delega il SINDACATO PROVINCIALE U.I.L.A.M. aderente alla Camera Sindacale U.I.L.

allo scopo di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da alberghi e locande della provincia di Perugia ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1959.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Assunzione apprendisti.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20. E' ammessa a richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 10 e nella misura del 25 % degli apprendisti da assumersi, per le aziende con numero di dipendenti superiore a 10.

Durata dell'apprendistato.

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, demanda ai contratti nazionali la durata del periodo di apprendistato, pertanto ai sensi dell'art. 7 del citato Contratto la durata dell'apprendistato è la seguente: mesi 18 per la cucina e mesi 12 per le altre categorie.

La durata dell'apprendistato per i licenziati dalle Scuole Alberghiere è ridotta alla metà. Ad essi verrà corrisposto nei primi 4 mesi — oltre il vitto e l'alloggio — un punto della percentuale di servizio e la metà del salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale sono stati assegnati.

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non superati da interruzioni di un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività.

Retribuzione.

All'apprendista spettano i seguenti compensi: per i primi quattro mesi: vitto, alloggio ed un terzo del salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale è stato assegnato, ed un punto della percentuale di servizio.

Superato tale periodo: vitto e alloggio, due punti di percentuale di servizio e la metà del solo salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale l'apprendista è assegnato; per l'apprendista di cucina, dopo 12 mesi di servizio il salario sarà pari a tre quarti, come sopra, più tre punti di percentuale di servizio.

Orario di lavoro.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo, vale la legge 19 gennaio 1955.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di lavoro per il personale alberghiero resta fissato come segue: ore 8 per gli ausiliari; ore 9 per gli addetti al guardaroba, mentre per il restante personale essendo i salari così come concordati comprensivi di un'ora di lavoro straordinario, è di ore 10 giornaliere in deroga a quanto indicato nell'art. 16 del

C. N. L. Tale modifica non contrasta con il contenuto della legge 6 dicembre 1923, n. 2675 comma 5° per gli addetti a lavori discontinui e di attesa.

Le ore di lavoro straordinario eventualmente effettuate dal lavoratore, dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro ed annotate su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria. Su tale registro il lavoratore dovrà apporre il proprio visto che servirà per stabilire se il predetto abbia effettuato o meno, prestazioni straordinarie.

Art. 3.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale dovrà essere corrisposta a tutto il personale dipendente, una gratifica natalizia pari a quella fissata dalla unita tabella dei minimi convenzionali, ferme restando che la corresponsione stessa dovrà avvenire non più tardi della Vigilia di Natale e che, in caso di rapporto di lavoro iniziato e cessato nel corso dell'anno, la gratifica in questione verrà erogata per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Art. 4.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Con riferimento agli articoli 24 e 25 del C.N.L. ed alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90, le festività nazionali ed infrasettimanali che in appresso vengono elencate, dovranno essere retribuite, qualora il lavoratore presti servizio, oltre alla normale retribuzione, con il pagamento di una giornata rapportata al salario medio convenzionale di cui alla tabella allegata, diviso per 26 e maggiorata del 20 %.

Nazionali.

25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre.

Infrasettimanali.

1° Gennaio - 6 Gennaio - 19 Marzo - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - 29 Giugno - 15 Agosto - 1° Novembre - 8 Dicembre - 25 Dicembre - 26 Dicembre - Festa del Patrono.

Art. 5.

RETRIBUZIONI

La retribuzione mensile riferentesi a 26 giornate lavorative è così composta:

a) retribuzione fissa;

b) percentuale di servizio;

c) vitto e alloggio.

Il salario è attribuito direttamente ad ogni singolo lavoratore nella misura di cui alla tabella allegata ed in relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore ed alla categoria di appartenenza delle aziende in base alla classificazione di legge.

La percentuale di servizio nella misura del 15 % (di cui 1/15 a favore dell'eventuale personale impiegatizio) da calcolare sui conti dei clienti verrà ripartita tra il personale di servizio in base al punteggio di cui allo allegato prospetto, con le stesse modalità previste dal comma precedente.

Il 15° previsto per gli impiegati va ridotto ad un 25° nel caso in cui si occupi un solo impiegato e resta inteso che la percentuale spettante all'impiegato stesso no npotrà essere inferiore al *quantum* percepito complessivamente dal 1° portiere nello stesso periodo, con la maggiorazione del 10 %.

Il vitto e l'alloggio, corrisposti in natura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del C.C.N.L., vengono convenzionalmente valutati in L. 6700 il vitto e L. 300 l'alloggio.

Art. 6.

AMMINISTRAZIONE E RIPARTIZIONE DELLA PERCENTUALE

Per il titolo in oggetto, operano le norme di cui all'art. 31 e seguenti del C.N.L.

Art. 7.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

La misura del compenso da corrispondere, oltre al vitto, al personale extra o di surroga, per il comune di Perugia, viene così stabilito:

Cameriere di sala

per 1 giornata L. 3.500; per ½ giornata L. 2.000

Interno in genere

per 1 giornata L. 2.000; per ½ giornata L. 1.200

Cuoco unico

per 1 giornata L. 4.000; per ½ giornata L. 2.500

Comune di sala

per 1 giornata L. 2.800; per ½ giornata L. 1.500

Per il servizio notturno, intendendosi per tale quello prestato dopo le ore 23, il compenso verrà maggiorato del 50 %.

Per il personale femminile i compensi di cui sopra verranno ridotti del 20 %.

Per intere giornate debbonsi intendere due servizi con prestazioni non superiori alle 8 ore, oltre il tempo occorrente per la consumazione dei due pasti, per mezza giornata debbausi intendere prestazioni di lavoro di 4 ore più il tempo occorrente a consumare il pasto.

Per i rimanenti comuni della provincia viene apportata alla tabella di cui sopra una riduzione del 10 %.

Art. 8.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

L'indennità di licenziamento verrà corrisposta secondo le norme previste dall'art. 43 del C.N.L. ed in base alle tabelle convenzionali allegate al presente accordo e che di queste formano parte integrante.

Art. 9.

ALBERGHI STAGIONALI PREMIO DI FINE STAGIONE

Per quanto regola tale particolare attività alberghiera, viene fatto espresso riferimento agli articoli 54 e seguenti del C. N. L.

Per quanto attiene al comma *A*) dell'art. 62, in merito al premio di fine stagione, viene così convenuto: al personale assunto a tempo determinato, inferiore comunque a mesi 6, verrà corrisposto un premio di stagione nella misura mensile seguente:

Personale 1ª categ. L. 4000 - 2ª categ. L. 3500 - 3ª categ. L. 3000.

Per il personale femminile riduzione del 10 %.

Per tutti i restanti comuni della provincia riduzione del 5 %.

Il premio di stagione non compete al personale assunto a tempo indeterminato che presti la sua opera per oltre 6 mesi; in tale ipotesi infatti per il disposto degli artt. 2 e 43 del C.N.L. ed ai sensi della lettera *C*) dell'art. 62 stesso, spettano i dodicesimi di ferie in base ai salari convenzionali di cui all'allegata tabella.

Al personale assunto dagli esercizi di stagione verrà corrisposta una maggiorazione sulla tabella dei minimi fissati dal predetto accordo, nella misura seguente:

25 % per ingaggio fino ad un mese;

15 % per ingaggio fino a due mesi;

10% per ingaggio oltre i due mesi e fino alla fine della stagione.

Art. 10.

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI - LOCANDE
Retribuzioni fisse

Agli effetti dell'art. 66 del C.N.L. sono considerati piccoli alberghi quelli classificati di 3ª e 4ª categoria, e piccole pensioni quelle classificate di 2ª e 3ª, purchè sia gli uni che gli altri dispongano di una attrezzatura di letti non superiore a 50 persone.

Per tali tipi di esercizi, ottenuto il benestare della propria organizzazione come previsto dal comma *B*) dell'articolo in riferimento, è ammesso conglobare in un salario mensile, lordo, sia la percentuale che la retribuzione fissa. In tale caso verranno corrisposti i salari previsti dall'apposita tabella facente parte del presente contratto.

Art. 11.

INTERPRETAZIONE ULTIMO COMMA ART. 66

Le parti contraenti il Contratto Nazionale del 22 settembre 1959, hanno concordemente stabilito che il comma in oggetto, secondo la loro comune volontà, deve essere interpretato nel senso che, in base ad esso, qualora fosse ritenuto opportuno, le Organizzazioni provinciali sono facoltizzate a stipulare accordi nei quali si prevede che il salario e la percentuale di servizio sono sostituiti da una retribuzione fissa mensile, oltre ai limiti di cui al primo comma dell'art. 66 ed anche nei confronti di categorie di aziende alberghiere, ivi non considerate.

Art. 12.

PREMIO DI ANZIANITÀ

Con riferimento all'art. 69 del C.N.L. e con efficacia sui rapporti di lavoro correnti dal 18 dicembre 1949, verrà corrisposto un premio di anzianità nelle seguenti misure:

una mensilità di retribuzione dopo un decennio di ininterrotto servizio;

due mensilità di retribuzione dopo il secondo decennio;

tre mensilità dopo il terzo decennio.

Art. 13.

DELEGATO AZIENDALE E COMMISSIONE PARITETICA

Per i due titoli in oggetto, operano le norme di cui all'art. 67 del C.N.L.

Art. 14.

RIDUZIONI VARIE PER LA PROVINCIA

Per gli esercizi della provincia vengono concordate le seguenti riduzioni:

1) sui salari minimi fissati nella tabella di cui all'allegato 1, riduzione del 10%;

2) sulla tabella dei minimi convenzionali di cui alla tabella allegato n. 2, riduzione del 5 %;

3) sulla tabella dei salari convenzionali per le piccole aziende di cui alla tabella allegato n. 3, riduzione del 5%.

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, le parti si richiamano al Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 16.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Integrativo del C.N.L. del 22 settembre 1959, per tutti i titoli nel medesimo contenuti entra in vigore con il 1° ottobre 1959, esclusi gli art. 5: relativo ai salari e gli articoli 8 e 10 sui salari convenzionali di cui alle tabelle allegate n. 1-2, che avranno efficacia con il 1° gennaio 1960.

Il presente accordo segue le sorti del C.N.L.

ALLEGATO N. 1

Tabella dei salari mensili e percentuali di servizio

QUALIFICHE	Categorie alberghi e punteggio				Salario mensile
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	
1ª categoria A					
Capo cuoco (con alle dipendenze i capo partita)	16	15	14	13	16.000
1º Portiere (conoscenza di lingue)	15	14	13	12	11.500
1º Maitre d'hôtel (conoscenza di lingue)	15	14	13	12	11.500
1º Governante alle dipendenze di alberghi di lusso o 1ª categoria (con conoscenza di lingue)	11	10	—	—	10.000
1ª categoria B					
1º Portiere di notte negli alberghi di lusso e 1ª categoria con almeno 200 letti (conoscenza di lingue)	12	11	—	—	8.500
2º Maître d'hôtel (conoscenza di lingue)	14	13	12	11	10.000
Governante unica per alberghi di lusso e 1ª categoria (con conoscenza di almeno due lingue)	10	9	—	—	7.500
1º Barman e barman unico per alberghi di lusso (con conoscenza di lingue)	12	—	—	—	9.500
2ª categoria					
Cuoco capo partita o cuoco unico	12	11	10	9	12.000
Pasticcere unico o con aiuto pasticcere	10	9	8	—	9.500
Capo cameriere di sala	—	—	11–12	9	9.000
Cameriere capo squadra (con conoscenza di lingue) chef de rang, ai piani, ai vini, ecc.	11	10–11	10	9	8.500
2º Portiere o portiere unico	12	11	11	9	9.000
Barman unico o 2º barman (conoscenza di lingue)	11	10	10	9	8.800
Centralinista qualificato (con conoscenza di lingue) da 150 apparecchi in derivazione abilitati ed oltre	9	9	9	—	8.000
Governante unica o aiuto governante	10	9	8	7	6.500
Portiere di notte unico (con conoscenza di lingue)	11	10	10	8	8.800
1ª Guardarobiera e unica consegnataria	9	9	8	7	8.300
Conduttore (conoscenza 2 lingue)	10	9	8	7	8.000
Capo lavanderia o stireria	9	9	8	—	9.650
Addetto alle caldaie patentato	9	9	9	—	9.600
Capo caffettiere, capo cantiniere, capo dispensiere	9	9	8	—	9.600
Caffettiere - dispensiere - cantiniere unico per alberghi di lusso	9	—	—	—	9.600
Capi operai e operai specializzati assunti e utilizzati come tali	10	10	—	—	9.600
3ª categoria					
Cuoco di famiglia	9	8	7	6	8.500
Cuoca di famiglia	8	7	6	6	7.300
Cantiniere - dispensiere - caffettiere	—	7–8	6–7	6	9.000
1º Aiuto cuoco o aiuto pasticciere	9	8	8	6	8.000
2º Aiuto cuoco o aiuto pasticcere (fino a due anni nella qualifica)	7	6	6	4	6.300
3º Aiuto cuoco - aiuto pasticciere	4–5	4–5	4–5	—	4.800
Aiutante di portineria	8	7	6	5	6.500
Conduttore (senza conoscenza di lingue)	—	7	6	5	5.800
Chiama vetture	8	7	6	5	5.800
Commissioniere oltre i 20 anni	5–6	5–6	5–6	4–5	4.800
Commissioniere da 18 a 20 anni	4–5	4–5	4–5	4	3.900
Commissioniere sotto i 18 anni	3–4	3–4	3–4	3	3.000

Segue ALLEGATO N. 1

QUALIFICHE	Categorie alberghi e punteggio				Salario mensile
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	
Telefonista uomo o donna (senza conoscenza di lingue)	7	6	—	—	4.800
Telefonista uomo o donna (con conoscenza di lingue)	8	7	—	—	5.600
Facchino di notte	9	8	8	6	7.500
Guardia di notte o portiere di notte (senza conoscenza di lingue)	9	8	8	6	7.500
Facchino ai piani	8	8	7	6	6.400
Aiuto facchino ai piani (fino a due anni nella qualifica)	6–7	6–7	5–6	—	5.600
Cameriera ai piani	8	7	6	5	5.700
Aiuto cameriera ai piani (fino a due anni nella qualifica)	6–7	6–7	5–6	—	5.600
Uomo di fatica e addetto alle caldaie senza patente	8	7	6	5	8.700
Donna di fatica	7	6	6	4	7.000
Facchino di cucina	8	8	7	5	8.700
Officiere	8	8	7	5	8.700
Cameriere di sala (con conoscenza lingue)	10–9	9–8	6–8	7–6	7.500
Cameriere di sala (senza conoscenza lingue)	9	8	7	5	7.000
Demi chef	10–9	9–8	9–8	—	7.500
Cameriera di sala generica	—	7	6	5	5.700
Aiuto cameriera di sala generica	—	—	5	4	5.000
Comis di sala oltre 20 anni	6–7	5–7	5–6	5	5.000
Comis di sala da 18 a 20 anni	5–6	4–6	4–5	4	4.500
Comis di sala sotto i 18 anni	3–4	3–4	3–4	3	3.500
Donne di guardaroba	7	7	6	5	7.300
Lavandaio	8	7	6	5	8.300
Lavandaia	7	6	6	4	7.300
Ausiliari e operai addetti alla manutenzione ordinaria	9	8	7	6	8.700

Nel caso di assunzione di personale non qualificato avente un'età superiore a 20 anni, per cui non può essere compreso fra gli apprendisti, viene concordato e fissato un periodo di tirocinio (massimo di due anni), per i servizi di sala e portineria, per gli alberghi di lusso, 1ª, 2ª, 3ª categoria (escluse le piccole aziende) con il seguente trattamento:

Punteggio 3-4 stipendio L. 3.500 (personale di sala)

Punteggio 3-4 stipendio L. 3.000 (personale di portineria)

Salari fissi nelle piccole aziende

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di 3ª categoria Pensioni di 1ª e 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria Pensioni di 3ª categoria	Pensioni di 4ª categoria Locande
3ª categoria		Lire	
Uomini	27.200	24.100	22.400
Donne	24.100	20.250	19.250
Inferiori a 20 anni			
Uomini	24.100	20.850	19.250
Donne	19.250	17.150	14.450

Per gli apprendisti si applicheranno gli scatti previsti dal Contratto Nazionale e riportati nell'articolo 1 del presente Accordo integrativo per quanto concerne il salario ad essi competente.

ALLEGATO N. 2

Tabella dei minimi convenzionali per il calcolo della gratifica natalizia delle festività nazionali ed infrasettimanali, delle ferie, delle indennità di licenziamento e della sostitutiva del preavviso e del premio di stagione - comprensiva del valore del vitto ed alloggio - In vigore dal 1° gennaio 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di 1ª e 2ª categoria	Alberghi di 3ª cat. Pensioni di 1ª e 2ª cat.
	Lire	
1ª categoria		
Uomini	47.250	
Donne	37.550	
2ª categoria		
Uomini	41.450	30.900
Donne	32.300	25.300
3ª categoria		
Uomini - superiori a 20 anni	32.300	23.900
Donne - superiori a 20 anni	26.700	21.100
Uomini - dai 18 ai 20 anni. .	26.700	21.100
Donne - dai 18 ai 20 anni . .	23.900	16.900

ALLEGATO N. 3

Tabella dei minimi convenzionali per il calcolo della gratifica natalizia delle festività nazionali ed infrasettimanali, delle ferie, delle indennità di licenziamento e della sostitutiva del preavviso e del premio di stagione - comprensiva del valore del vitto ed alloggio per le piccole aziende - In vigore dal 1° gennaio 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di 3ª cat. Pensioni di 1ª e 2ª cat.	Alberghi di 4ª cat. Pensioni di 3ª cat.	Pensioni di 4ª cat. Locande
	Lire		
3ª categoria			
Uomini	30.700	27.600	25.900
Donne	27.600	24.350	22.750
Inferiori ai 20 anni			
Uomini	27.600	24.350	22.750
Donne	22.750	20.650	17.950

Visti il contratto e le tabelle da 1 a 3 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 AGOSTO 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 AGOSTO 1953, PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Addì 10 agosto 1956 nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro, alla presenza del Capo Servizio per i Rapporti di Lavoro, dott. *Gildo Dieni,*

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGATORI di Reggio Calabria, rappresentato dal suo Presidente sig. commendatore *Traina Giuseppe,* vice Presidente nazionale della F.I.P.E., e dal signor dott. *Giuseppe Cavagnera,* vice Presidente del Sindacato stesso, assistiti dal sig. *Italo Lanucara,* funzionario dell'Associazione Provinciale dei Commercianti;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E MENSE, aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal signor *Alvaro Saverio,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro e dal sig. *Antonio Carrera,* responsabile dell'Ufficio contratti e vertenze della stessa;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI aderenti alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. dott. *Armando Festa,* Segretario generale dell'Unione Sindacale di Reggio Calabria;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHIERI, rappresentato dal suo Segretario sig. *Oriente Giovanni,* assistito dal sig. *Antonio Cesile* della C.S.I.L.;

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al Contratto Nazionale dell'11 agosto 1953 da valere per i dipendenti da aziende: alberghi, pensioni e locande della provincia di Reggio Calabria.

Art. 1.

Il numero degli apprendisti nelle diverse categorie di alberghi viene limitato per come segue:

a) un apprendista per ogni quattro qualificati negli alberghi di 1ª e 2ª categoria;

b) un apprendista per ogni due qualificati negli alberghi di categoria inferiore.

Art. 2.

Per le festività nazionali ed infrasettimanali si fa riferimento alle leggi in vigore.

Art. 3.

La retribuzione, comprensiva di salario o percentuale di servizio, da corrispondersi ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande, è fissata come appresso:

		Al giorno
a)	Primo portiere	L. 900
b)	Secondo portiere	» 750
c)	Facchino ai piani	» 650
d)	Cameriere ai piani	» 600
e)	Lavandaia	» 650
f)	Stiratrice	» 700
g)	Guardarobiera	» 700
h)	Commissioniera	» 500

Le paghe suddette sono valevoli per i lavoratori dipendenti da esercizi di prima categoria.

Per gli esercizi di seconda categoria detta retribuzione sarà ridotta del 10%, per quelli di terza categoria del 20% e per queli di quarta categoria del 25%.

Per gli uomini e le donne di età inferiore ai 18 anni le paghe suddette vanno ridotte del 10%.

Art. 4.

Negli esercizi ove non venga corrisposto il vitto e l'alloggio ai lavoratori competerà una indennità sostitutiva, nella seguente misura:

a) indennità di vitto L. 6000 mensili;

b) indennità sostitutiva dell'alloggio L. 3000 mensili.

Art. 5.

Al personale extra sarà corrisposta la retribuzione prevista dall'art. 3 del presente contratto integrativo provinciale maggiorata del 20%.

Art. 6.

I lavoratori dipendenti da locali di stagione dovranno osservare l'orario di lavoro fissato dall'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale 11 agosto 1953.

Art. 7.

Le retribuzioni da corrispondersi ai lavoratori dipendenti dai locali di stagione sono quelle previste dall'art. 3 del presente contratto maggiorate del 30%.

Art. 8.

Le condizioni di miglior favore acquisite dai lavoratori restano invariate.

Art. 9.

Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro entrerà in vigore dal 1° agosto 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI SALARIATI DI AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI ROMA

L'anno 1960 il giorno 15 del mese di giugno in Roma,

tra

l'Associazione Provinciale Romana Albergatori in persona del Presidente sig. dott. *Gaetano Turilli,* assistito dai sigg. comm. *Roberto Pascale,* rag. *Giacinto Sagnotti,* comm. *Uberto Bazzi,* dott. *Angelo Bettoja,* dott. *Domenico Buonfiglio,* dott. *Umberto Cagli,* dottor *Mario Faccini,* dott. *Alberto Ferrario,* avv. *Ugo Gagliardi,* comm. *Giuseppe Girani,* avv. *Enzo Grifoni,* dott. *Silvio Levet,* comm. *Paolo Emilio Montagna,* comm. *Mario Pandolfi,* comm. *Angelo Piecioni,* comm. *Mario Picozza,* comm. *Giuseppe Boscioli,* comm. *Cristiano Russo,* rag. *Aldo Salustri,* comm. *Sandro Signorini,* comm. *Antonino Sperati,* dott. *Piero Valenti,* comm. *Giangiacomo Vorano,* rag. *Paolo Zitelli* e rag. *Romolo Romi,* segretario dell'A.P.R.A. e comm. *Ivo Bomba,* consulente sindacale,

e

la Federazione Provinciale Sindacale Addetti ai Servizi Commerciali (FISASCA-C.I.S.L.) di Roma, in persona del sig. *Francesco Parsi,* Segretario dell'Unione Provinciale, assistito dal sig. *Leopoldo Spineto* e dal sig. *Vincenzo Ferri,*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Albergo, Mensa e Servizi (F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L.) di Roma, nella persona del sig. *Gino Capitoni,* Segretario della Federazione Provinciale, assistito dal signor *Salvatore Centineo* e dal sig. *Michele Zasa*

e, con atto distinto e separato:

il Sindacato Provinciale Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi (C.I.S.N.A.L.) di Roma, nella persona del sig. *Vito Giustolisi,* Segretario del Sindacato, assistito dalla signora *Fantalis Antonietta*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale, integrativo del C.C.N.L. del 22 settembre 1959, da valere per i lavoratori salariati delle Aziende Alberghiere di Roma e Provincia.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le tabelle di cui all'art. 4 del C.C.N.L. dovranno esser mantenute aggiornate ed esposte in luogo ben visibile ed accessibile al personale (controllo, sala famiglia, spogliatoi, ecc.).

Art. 2.

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti avrà le seguenti limitazioni:

cucina: un apprendista per ogni due cuochi;

sala: un apprendista per ogni quattro camerieri;

portineria: un apprendista per ogni quattro addetti alla portineria;

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Al personale che, assunto da Comune diverso da quello ove risiede l'azienda alberghiera, sia licenziato durante o alla fine del periodo di prova, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di provenienza.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

Ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. in ogni azienda dovranno essere affissi, in luogo visibile, una o più tabelle riguardanti l'orario di servizio ed i turni di riposo, a firma dell'imprenditore.

Art. 5.

Agli effetti della retribuzione della 9ª e 10ª ora di servizio (a seconda delle qualifiche) e in applicazione dell'art. 18, 2° comma del C.C.N.L., si conviene di fissare forfettariamente il valore dei salari convenzionali, della indennità vitto e alloggio e della percentuale di servizio, nella misura stabilita alla tabella *A*.

Resta inteso che il 55% di detti compensi orari e forfettari sarà a carico del datore di lavoro (convenendosi che esso rappresenta il valore forfettario dei salari funzionali e del vitto e alloggio), mentre il restante 45% sarà a carico della globale della percentuale.

Si conviene che il lavoro straordinario (9ª ora per il personale ausiliario e di guardaroba e 11ª ora per il restante personale) sarà compensato sulla base della summenzionata tabella con l'ulteriore applicazione, a carico del datore di lavoro, delle maggiorazioni del 50% e 100% sul solo 55% dei compensi suddetti (tabelle A1 e A2).

Il restante 45%, sul quale non si applicheranno maggiorazioni, sarà a carico della globale.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai lavoratori non dovrà essere richiesta nessuna prestazione di servizio nel giorno di riposo settimanale.

Tuttavia, qualora per esigenze eccezionali, i lavoratori venissero richiesti di prestare la loro opera in detto giorno, essi avranno diritto al riposo settimanale compensativo da usufruire entro i 15 giorni successivi.

Art. 7.

FERIE

In caso di cessazione del rapporto di lavoro la retribuzione, spettante per le ferie non godute, sarà calcolata in base alla tabella B1 per la città di Roma e B2 per le località della Provincia.

Art. 8.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia sarà corrisposta nella misura indicata nella tabella B1 per la città di Roma e nella tabella B2 per le località della provincia.

Art. 9.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Le indennità per le festività nazionali e infrasettimanali dovranno essere corrisposte anche ai lavoratori assenti per turno di riposo settimanale.

Per la città di Roma si conviene di considerare, quale festa del S. Patrono, il giorno 26 maggio, San Filippo Neri.

Per i Comuni della Provincia sarà considerata — quale festa del Patrono, il giorno fissato dagli usi locali.

NB. — Le festività nazionali alle quali si riferiscono l'art. 24 del C.C.N.L., sono le seguenti:

25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 4 novembre, mentre quelle infrasettimanali contemplate dalla legge 31 marzo 1949, n. 206 e successiva legge 31 marzo 1954, n. 90 sono quelle qui di seguito elencate:

Capo d'anno - 1° gennaio;
Epifania - 6 gennaio;
S. Giuseppe - 19 marzo;
Lunedì di Pasqua - mobile;
Ascensione - mobile;
Corpus Domini - mobile;
SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
Assunzione - 15 agosto;
Ognissanti - 1° novembre;
Immacolata Concezione - 8 dicembre;
S. Natale - 25 dicembre;
S. Stefano - 26 dicembre.

Art. 10.

Le indennità per le festività nazionali e infrasettimanali verranno, a norma degli articoli 24 e 25 del C.C.N.L., liquidate in base a 1/30 dei compensi di cui alla tabella B1 per la città di Roma e B2 per le località della Provincia, con la maggiorazione del 20%. Detta maggiorazione sarà dovuta soltanto in caso di prestazione di servizio da parte del lavoratore.

Art. 11.

CONSERVAZIONE DEL POSTO

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 21 del C.C.N.L. e fermo restando quanto previsto dalla lettera *d*) dell'art. 26 del C.C.N.L., qualora i giorni di permesso retribuiti non fossero sufficienti alle sopravvenute necessità del lavoratore, questi può richiedere il godimento dei dodicesimi di ferie già maturate.

Art. 12.

RETRIBUZIONE

A) *Busta o foglio paga*

La busta o foglio paga di cui all'ultimo comma dello art. 27 del C.C.N.L. dovrà specificare chiaramente tutte le voci componenti la retribuzione e le trattenute.

Essa dovrà inoltre precisare il numero delle ore straordinarie compiute dal lavoratore, distinto per numero e con il relativo importo orario. La paga sarà effettuata non oltre la prima decade di ogni mese.

Art. 13.

B) *Salari funzionali*

I salari funzionali restano stabiliti (per la città di Roma e Provincia) nella misura indicata nella Tabella *C*. Essi verranno distribuiti in tronco unitamente alla percentuale di servizio, con il medesimo punteggio di cui alla succitata Tabella *C*.

Art. 14.

C) *Premio di operosità*

A tutti i lavoratori interni e agli operai ausiliari verrà corrisposto un premio mensile di operosità di L. 2000 per gli alberghi di lusso, L. 1900 per gli alberghi di 1ª categoria e di L. 1800 per gli alberghi di 2ª categoria.

Art. 15.

D) *Vitto e alloggio*

Si conviene che il valore convenzionale per il vitto e per l'alloggio è il seguente:

Vitto L. 220 giornaliere (L. 6600 mensili);

Alloggio L. 50 giornaliere (L. 1500 mensili).

Ove il datore di lavoro non intenda fornire il vitto in natura, dovrà corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva di L. 220 giornaliere.

Uguale indennità sarà corrisposta al lavoratore assente dalla mensa per riposo settimanale, il quale ne abbia fatta richiesta all'atto dell'assunzione in servizio e anche, per motivi giustificati e non occasionali, nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 16.

E) *Operai ausiliari*

Ai lavoratori ausiliari fissi, eccedenti la aliquota del 6% del personale occupato nell'azienda, verranno corrisposti a carico del datore di lavoro un trattamento ed una retribuzione pari a quelli dovuti ai lavoratori ausiliari rientranti nell'aliquota del 6%.

Art. 17.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Si stabilisce che la percentuale di servizio del 15% nonchè i salari funzionali di cui agli articoli 27 e 28 del C.C.N.L. saranno ripartiti in tronco con il punteggio di cui alla tabella *C*.

Art. 18.

La quota aggiuntiva della percentuale di servizio resta confermata nella misura del 3%, per la sola città di Roma.

Essa viene distribuita per gli alberghi di lusso, 1ª categoria e 2ª categoria con tronco distinto e con il punteggio di cui alla allegata tabella, mentre per tutte le altre aziende essa viene distribuita con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 19.

MINIMO GARANTITO

A ciascun lavoratore viene garantito un minimo di guadagno mensile nella misura indicata nell'allegata tabella *D* e costituito dal gettito in tronco del salario funzionale e della percentuale di servizio del 15%, nonchè della eventuale integrazione (a carico del datore di lavoro) che fosse necessaria per raggiungere il minimo di guadagno di cui sopra.

Art. 20.

COMMISSIONE PARITETICA

Con riferimento all'art. 68 del C.C.N.L. viene istituita la Commissione Paritetica Provinciale con i compiti previsti dall'articolo su richiamato.

Art. 21.

Con riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 28 del C.C.N.L., le parti si impegnano ad incontrarsi, in caso di variazione degli indici statistici del costo della vita.

Art. 22.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO

La retribuzione per il personale extra o di rinforzo verrà corrisposta nella misura stabilita dalla allegata tabella *E*, oltre al vitto ed ivi compresa ogni altra spettanza ed indennità aggiuntiva.

Le assunzioni del personale extra o di rinforzo dovranno essere fatte con le modalità stabilite dall'art. 36 del C.C.N.L.

Per la giornata intera devono essere intesi due servizi con prestazioni di lavoro non superiore alle otto ore, compresi i due pasti.

Per mezza giornata si intende un servizio con prestazione di lavoro non superiore alle quattro ore di lavoro nelle ore diurne e non superiore alle quattro e mezza per il servizio serale; compreso in ciascun servizio la consumazione del pasto.

Art. 23.

CONSEGNE

Il datore di lavoro, salvo l'ipotesi di furto accertato, preleverà alla fine di ogni mese dalla globale della percentuale di servizio un importo pari al 50% del costo di riacquisto degli oggetti infrangibili mancanti.

Per gli oggetti frangibili (tazze, piatti, cristalleria e simili) la trattenuta avrà carattere di indennizzo forfettario ed è fissata nella misura dello 0,50% dell'importo globale della percentuale di servizio e dei salari funzionali.

Tali prelevamenti dovranno risultare dal prospetto mensile di ripartizione della percentuale di servizio.

Art. 24.

INFORTUNI E MALATTIE

L'integrazione da corrispondersi ai lavoratori in caso di malattia e invalidità temporanea dovuta a infortunio, sarà calcolata in ragione del 25% della retribuzione prevista nella tabella B, per un massimo di 60 giorni all'anno.

Tale integrazione non compete per le malattie o infortuni di durata inferiore a 8 giorni.

Art. 25.

LICENZIAMENTI E RELATIVE INDENNITÀ

Le indennità per la liquidazione delle anzianità di servizio saranno calcolate in base ad 1/30 della retribuzione media mensile (aumentata di un dodicesimo per rateo gratifica natalizia) indicata nella tabella B1 per la città di Roma e nella tabella B2 per le località della Provincia.

Art. 26.

CORREDO

A chiarimento dell'art. 42 del C.C.N.L. si precisa che il datore di lavoro non potrà effettuare alcuna trattenuta ai lavoratori a titolo di deposito cauzionale per gli oggetti, indumenti e divise a foggia speciale loro dati in consegna per l'uso.

Si stabilisce, a norma dell'ultimo comma dell'art. 48 del C.C.N.L., che agli chef di cucina, ai capi partita o ai cuochi unici, che fossero rihiesti di usare arnesi di cucina di loro proprietà saranno corrisposte a norma di detto articolo le seguenti indennità:

Alberghi di lusso, L. 1000 mensili;

Alberghi di 1ª categoria, L. 850 mensili;

Alberghi di 2ª categoria, L. 650, mensili;

Alberghi di 3ª categoria, L. 550 mensili.

Art. 27.

AZIENDE ALBERGHIERE IN LOCALITÀ STAGIONALI

Il salario, per il personale assunto per il periodo di stagione negli alberghi stagionali, agli effetti del tronco salariale, verrà maggiorato del:

20% se l'ingaggio del lavoratore è superiore ai tre mesi;

30% se l'ingaggio del lavoratore è dai due ai tre mesi;

40% se l'ingaggio del lavoratore è inferiore ai due mesi.

A norma del secondo comma dell'art. 63 del C.C.N.L. uguale trattamento competerà al personale assunto nei periodi di stagione da aziende alberghiere ad apertura annuale site in località specificatamente climatiche o balneari, ecc. Il trattamento economico di tutto il personale di cui al presente articolo sarà soggetto a conguaglio agli effetti di godimento del minimo garantito per il periodo massimo di 120 giorni.

Agli effetti del suddetto conguaglio il datore di lavoro tratterrà mensilmente a ciascun lavoratore, il 30% della somma eventualmente eccedente il minimo garantito a lui spettante nella tabella D per le aziende delle località della Provincia di Roma. La somma, così accantonata, sarà riversata al lavoratore allo scadere dei 120 giorni o alla cessazione del suo rapporto di lavoro, dopo detrazione delle integrazioni a lui eventualmente corrisposte per il raggiungimento del minimo garantito di cui all'art. 19.

Art. 28.

PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

Le retribuzioni fisse vengono disciplinate ai sensi della lettera *b*) dell'art. 66 del C.C.N.L. e nella misura di cui alla tabella E.

L'applicazione della tabella non comporta il rilancio di ulteriori singole autorizzazioni delle Organizzazioni Sindacali.

Le parti si riservano la possibilità di estendere, con accordi aggiuntivi, il sistema di retribuzione fissa oltre i limiti dell'art. 66 del C.C.N.L., ai sensi della dichiarazione integrativa in calce allo stesso C.C.N.L.

Art. 29.

COMMISSIONI INTERNE O DELEGATO AZIENDALE

Per quanto riguarda le Commissioni Interne ed il Delegato Aziendale le parti si riportano a quanto disposto dal C.C.N.L.

Art. 30.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Le eventuali controversie individuali, che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro che alla sua cessazione, devono essere sottoposte alle organizzazioni sindacali stipulanti per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 31.

DECORRENZA E DURATA

La validità del presente contratto decorre dal 1° giugno 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961 ed esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora da una delle parti non sia stata data disdetta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 3 mesi prima della scadenza. Esso rimarrà comunque in vigore fino alla stipulazione di un nuovo contratto integrativo.

TABELLA *A*

Compenso per lavoro supplementare per le Aziende alberghiere di Roma e Provincia.

(Art. IV del Contratto integrativo)

CLASSIFICAZIONE	CATEGORIE DELLE AZIENDE									
	Lusso		I categoria		II categ. e pens. I		III categ. e pens. II		IV cat. e pens. III Loc.	
	Roma	Provincia	Roma	Provincia	Roma	Provincia	Roma	Provincia	Roma	Provincia
Personale di 1ª categoria										
Uomo oltre i 20 anni	155	140	145	135	140	120	—	—	—	—
Donna oltre i 20 anni	135	115	115	100	115	100	—	—	—	—
Personale di 2ª categoria										
Uomo oltre i 20 anni	135	115	120	115	115	100	110	95	95	95
Uomo dai 18 ai 20 anni	110	100	95	85	95	85	95	85	85	80
Uomo dai 16 ai 18 anni	100	95	80	80	85	85	80	80	80	75
Donna oltre i 20 anni	110	100	95	85	95	85	95	85	85	80
Donna dai 18 ai 20 anni	100	95	80	80	85	80	85	80	80	75
Donna dai 16 ai 18 anni	100	95	80	80	85	80	85	80	80	75
Personale di 3ª categoria										
Uomo oltre i 20 anni	115	100	110	100	100	95	95	95	85	80
Uomo dai 18 ai 20 anni	95	90	85	80	80	75	80	75	75	65
Uomo dai 16 ai 18 anni	95	90	80	75	80	75	80	75	65	60
Uomo infer. ai 16 anni	90	80	80	75	75	65	65	65	65	60
Donna oltre i 20 anni	95	90	85	80	80	75	80	75	75	65
Donna dai 18 ai 20 anni	90	80	80	75	75	65	65	65	65	60
Donna dai 16 ai 18 anni	90	80	80	75	75	65	65	65	65	60
Donna infer. ai 16 anni	90	80	80	75	75	65	65	65	65	60

Per le Aziende di cui art. 66 del C.C.N.L.

	Roma	Provincia
Cameriere uomo	80	75
Facchino ai piani	80	75
Conduttore	80	75
Addetto portineria	80	75
Cuoco	80	75
Aiuto cucina	80	75
Dipendente unico	80	75

	Roma	Provincia
Cameriera ai piani	70	60
Cameriera ai piani e sala	70	60
Cuoca	70	60
Facchina cucina	70	60
Addetta guardaroba e stireria	70	60
Lavandaia	70	60

I suddetti compensi per la 9ª e la 10ª a seconda della qualifica di cui all'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, saranno per il 55 % a carico del datore di lavoro e per il 45 % a carico della globale della percentuale.

TABELLA *B*

Tabella delle retribuzioni medie mensili agli effetti delle ferie non godute (Art. VII del Contratto integrativo) della gratifica natalizia (Art. VIII del Contratto integrativo), delle festività (Art. IX del Contratto integrativo) e della anzianità di servizio (Art. XXV del Contratto integrativo).

CLASSIFICAZIONE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI							
	1 Per la città di Roma				2 Per le altre località della Provincia			
	Lusso	I categoria	II categoria Pensione I	III IV, Pen. II III, Loc.	Lusso	I categoria	II categoria Pensione I	III IV, Pens. II III, Loc.
I Categoria A								
Uomo oltre i 20 anni	68.860	59.400	—	—	59.400	—	—	—
Donna oltre i 20 anni	51.700	46.300	—	—	46.300	—	—	—
I Categoria B								
Uomo oltre i 20 anni	62.600	54.000	45.400	—	54.000	45.400	—	—
Donna oltre i 20 anni	47.000	42.100	38.200	—	42.100	38.200	—	—
II Categoria								
Uomo oltre i 20 anni	47.500	43.200	38.300	35.600	43.200	38.300	35.600	32.400
Uomo dai 18 ai 20 anni	39.300	35.600	32.400	30.800	35.600	32.400	30.700	28.100
Donna oltre i 20 anni	40.500	37.400	34.000	30.000	37.400	34.000	30.000	27.000
Donna dai 18 ai 20 anni	34.000	30.200	26.500	25.400	30.200	26.500	25.400	22.700
III Categoria								
Uomo oltre i 20 anni	42.100	39.500	37.300	33.600	39.500	37.300	33.600	30.200
Uomo dai 18 ai 20 anni	34.600	31.900	30.200	29.400	31.900	30.200	29.400	26.500
Uomo dai 16 ai 18 anni	29.200	26.500	24.800	23.200	26.500	24.800	23.200	21.100
Uomo infer. ai 16 anni	23.800	21.600	19.400	18.900	21.600	19.400	18.900	17.200
Donna oltre i 20 anni	35.700	32.900	30.200	29.200	32.900	30.200	29.200	25.900
Donna dai 18 ai 20 anni	29.200	26.500	23.800	23.000	26.500	23.800	23.000	20.500
Donna dai 16 ai 18 anni	25.200	25.400	23.100	21.900	25.400	23.100	21.900	19.500
Donna infer. ai 16 anni	22.700	21.600	19.400	18.700	21.600	19.400	18.700	17.200

NB. — Le cifre di cui sopra vanno divise per 30 per ottenere i compensi giornalieri. Per l'indennità di anzianità i compensi suddetti vanno aumentati di 1/12 ed il risultato diviso per 30. La indennità sostitutiva per il preavviso deve essere calcolata in base alla presente tabella.

TABELLA C

Misura dei salari funzionali e punteggio per la ripartizione in tronco dei salari medesimi (Art. XIII del Contratto integrativo) e della percentuale di servizio (Art. XVII del Contratto integrativo).

QUALIFICA	Alberghi lusso	Punti	Alberghi 1ª categoria	Punti	Alberghi 2ª categoria Pensioni 1ª categoria	Punti	Alberghi 3ª 4ª categ. Pensioni 2ª 3ª categ.	Punti	Locande	Punti
Reparto Sala										
Capo Cameriere	3.572	18	1.763	16	1.335	14	1.176	14	—	—
2º Capo Cameriere	3.180	14	1.775	12	1.155	10	1.107	10	—	—
3º Capo Cameriere	1.961	11	1.606	10	—	—	—	—	—	—
Chef de rang	1.606	10	1.431	10	1.081	8	1.038	8	—	—
Chef ai piani	1.431	11	1.282	10	1.155	9	1.038	8	—	—
Commis sala	1.261	7	1.081	7	927	6	842	6	—	—
Commis piani	1.261	8	1.155	8	980	7	932	7	—	—
Chef corrieri	1.606	8	1.431	8	1.431	7	1.346	7	—	—
Commis corrieri	1.261	6	1.081	6	1.081	5	1.038	5	—	—
Demi chef	1.431	8	1.155	8	1.155	7	1.038	7	—	—
Reparto Bar										
Barman	1.961	10	1.775	10	1.775	9	1.658	8	—	—
Aiuto Barman	1.904	7	1.256	7	1.256	6	1.176	6	—	—
Reparto Piani										
1ª Governante	8.008	11	6.227	11	5.342	9	5.342	9	—	—
2ª Governante	6.227	8	4.478	8	3.572	7	—	—	—	—
Cameriera	1.155	7	906	7	906	7	906	7	906	7
2ª Cameriera	980	6	906	6	906	6	—	—	—	—
Facchino	1.335	8	1.256	8	1.081	8	1.081	8	1.081	8
2º Facchino	906	7	1.256	7	1.081	7	—	—	—	—

NB. — Al personale con conoscenza di lingue straniere, se richieste dal datore di lavoro, deve essere assegnato:

punti 1 in più per la conoscenza di due lingue straniere;

punti 2 in più per la conoscenza di tre lingue straniere.

Nella eventualità che gli alberghi di 3ª categoria o locande dispongano di servizi di ristorante, valgono le tabelle paga per la mensa, sala e dispensa fissate per il personale analogo in servizio presso le pensioni rispettivamente di 2ª e 3ª categoria.

TABELLA *C*

Misura dei salari funzionali e punteggio per la ripartizione in tronco dei salari medesimi (Art. XIII del Contratto integrativo) e della percentuale di servizio (Art. XVII del Contratto integrativo).

QUALIFICA	Alberghi lusso	Punti	Alberghi 1ª categoria	Punti	Alberghi 2ª categoria Pensioni 1ª categoria	Punti	Alberghi 3ª 4ª categ. Pensioni 2ª 3ª categ.	Punti	Locande	Punti
Reparto Cucina.										
Capo cuoco	22.390	19	16.900	18	10.960	16	10.380	15	—	—
Sotto capo cuoco	17.380	15	13.520	14	9.330	12	—	—	—	—
Salsiere	13.520	11	11.420	11	8.510	10	—	—	—	—
Pasticciere	13.520	11	11.420	11	8.510	10	—	—	—	—
Entremetier	13.520	11	11.420	11	8.510	10	—	—	—	—
Guarda vivande	13.520	11	11.420	11	8.510	10	—	—	—	—
Rosticciere	10.960	11	10.020	11	8.280	10	—	—	—	—
Legumiere	10.960	11	10.020	11	8.280	10	—	—	—	—
Turnante	10.960	11	11.420	11	8.510	10	—	—	—	—
1º Commis	8.510	8	5.850	8	6.170	8	—	—	—	—
2º Commis	5.930	7	5.250	6	—	—	—	—	—	—
Cuoco famiglia	6.760	9	5.590	9	5.250	7	5.250	6	5.250	6
Cuoco unico	—	—	11.420	12	9.330	12	9.330	10	8.280	10
Cuoca unica	—	—	—	—	8.280	9	8.280	7	7.230	7
Facchino	5.930	8	5.590	8	5.480	8	5.480	6	4.430	6
Sussidiari										
Pers. fatica ufficio	4.225	7	3.930	7	2.340	6	2.330	5	2.330	5
1º Argentiere	5.940	8	5.060	8	3.615	8	4.550	7	—	—
Officiere	4.220	8	4.220	8	4.220	8	—	—	—	—
Addetto monta viv.	5.060	8	5.060	8	5.060	7	—	—	—	—
1º Cantin. cons.	7.700	10	6.760	9	4.080	9	4.080	8	—	—
1º Dispensiere	6.410	10	4.780	9	4.080	9	3.730	8	—	—
1º Caffettiere	6.180	10	5.060	9	4.080	9	4.080	8	—	—
2º Cantiniere	4.225	8	3.930	7	3.960	7	—	—	—	—
2º Dispensiere	4.660	8	3.930	7	3.960	7	—	—	—	—
2º Caffettiere	4.225	8	3.930	7	3.960	7	—	—	—	—
Donna tutto fare	4.225	6	4.780	6	3.610	6	3.610	5	3.610	5
Reparto Portineria										
1º Portiere	540	15	540	14	540	12	540	11	—	—
2º Portiere	290	12	290	11	410	9	410	9	—	—
1º Portiere di notte	1.080	12	910	11	910	9	910	9	—	—

TABELLA *C*

Misura dei salari funzionali e punteggio per la ripartizione in tronco dei salari medesimi (Art. XIII del Contratto integrativo) e della percentuale di servizio (Art. XVII del Contratto integrativo).

QUALIFICA	Alberghi lusso	Punti	Alberghi 1ª categoria	Punti	Alberghi 2ª categoria Pensioni 1ª categoria	Punti	Albeeghi 3ª 4ª categ. Pensioni 2ª 3ª categ.	Punti	Locande	Punti
2º Portiere di notte	290	9	290	9	—	—	—	—	—	—
Turnante	290	9	290	9	290	8	290	8	—	—
Guardia di notte	540	7	540	8	910	8	965	8	965	7
Facch. con mans. portiere	—	—	—	—	910	8	965	8	965	8
Autista	7.110	8	7.100	8	7.110	7	7.110	7	—	—
Conduttore	678	9	290	9	290	8	290	8	290	7
Ascens. oltre 20 anni	290	7	290	7	290	7	290	6	290	5
Ascens. meno 20 anni	290	6	290	6	290	6	290	5	290	4
Commiss.re oltre 20 anni	290	6	290	6	290	6	290	5	290	4
Commiss.re meno 20 anni	290	5	290	5	290	5	290	4	290	3
Chiama vetture	290	6	290	6	290	6	290	6	—	—
Telefonista al centr. 2ª cat.	290	8	290	8	290	8	290	8	290	7
Telef. centralino	290	7	290	7	290	7	290	7	290	6
Telef. cabina	290	6	290	6	290	6	290	6	290	5
Vestiarista	290	6	290	6	290	6	290	6	290	5
Postino	290	8	290	8	290	8	290	7	290	5
Operai ausiliari										
Capo operai	17.020	11	13.520	11	9.330	11	—	—	—	—
Operaio con più mans.	17.020	10	13.520	10	9.330	10	8.280	9	8.280	8
Elettricista	13.520	9	11.520	9	8.510	9	—	—	—	—
Falegname	13.520	9	11.520	9	8.510	9	—	—	—	—
Idraulico	13.520	9	11.520	9	8.510	9	—	—	—	—
Tappezziere	13.520	9	11.520	9	8.510	9	—	—	—	—
Lucidatore	13.520	9	11.520	9	8.510	9	—	—	—	—
Muratore	13.520	9	11.520	9	8.510	9	—	—	—	—
Operaio artigiano	13.520	9	11.520	9	8.510	9	7.230	8	7.230	7
Aiuto operaio	8.510	7	5.950	7	5.360	7	—	—	—	—

Premio di operosità:

Alberghi di lusso . . . . L. 2.000
Alberghi di 1ª categoria . . . . L. 1.900
Alberghi di 2ª categoria . . . . L. 1.800

NB. — Al personale con conoscenza di lingue straniere, se richieste dal datore di lavoro, deve essere assegnato:
punti 1 in più per la conoscenza di due lingue straniere;
punti 2 in più per la conoscenza di tre lingue straniere.

TABELLA *C*

Misura dei salari funzionali e punteggio per la ripartizione in tronco dei salari medesimi (Art. XIII del Contratto integrativo) e della percentuale di servizio (Art. XVII del Contratto integrativo).

QUALIFICA	Alberghi lusso	Punti	Alberghi 1ª categoria	Punti	Alberghi 2ª categoria Pensioni 1ª categoria	Punti	Alberghi 3ª 4ª categ. Pensioni 2ª 3ª categ.	Punti	Locande	Punti
Reparto Guardaroba										
1ª Guardarobiera	6.000	10	4.225	10	3.720	9	3.565	8	3.565	7
2ª Guardarobiera	3.270	8	3.270	8	3.270	7	—	—	—	—
Cucitrice	2.580	7	2.565	7	2.565	7	—	—	—	—
Donna di guardaroba	2.550	6	2.115	6	2.710	6	2.115	5	2.115	5
1ª Stiratrice	5.930	8	5.850	7	5.065	7	5.065	7	4.090	6
2ª Stiratrice	2.735	7	2.720	6	2.720	6	—	—	—	—
1º Lavandaio	7.605	9	7.580	9	7.605	9	4.550	9	4.550	8
2º Lavandaio	5.935	8	5.750	7	5.750	7	—	—	—	—
1ª Lavandaia	4.225	7	3.720	7	3.720	7	3.720	7	3.580	6
2ª Lavandaia	2.950	6	2.545	6	2.545	6	—	—	—	—
Donna del personale	2.545	6	2.405	6	2.405	6	2.800	6	2.080	6
Reparto Controllo										
1º controllo non amministrativo	5.060	9	4.225	9	4.200	8	4.200	8	—	—
2º controllo non amministrativo	4.225	8	4.225	8	4.200	7	4.200	7	—	—
Reparti speciali										
Sorv. caldaie patentato	16.995	9	16.995	9	16.995	9	—	—	—	—
Sorv. caldaie non patentato	4.315	8	2.965	8	4.895	7	—	—	—	—
Addetto pneumatica	13.575	9	11.425	9	9.110	9	—	—	—	—
Addetto condizionamento	13.775	9	11.425	9	9.110	9	—	—	—	—
Addetto al neon	13.575	9	11.425	9	9.110	9	—	—	—	—
Aiuto	8.510	7	5.945	7	5.365	7	—	—	—	—

TABELLA *D*

Tabella dei minimi garantiti (Art. XIX del Contratto integrativo).

CLASSIFICAZIONE	CATEGORIA DELLE AZIENDE				
	Per la città di Roma				
	Lusso	Alberghi di 1ª	Alberghi di 2ª e Pensioni di 1ª	Altri Alberghi e Pensioni di 2ª	Pensioni di 3ª e Locande
	Per la località della Provincia				
		Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª	Alberghi di 2ª e Pensioni di 1ª	Altre categorie
Personale di 1ª *cat.* A					
Uomo	40.400	37.000	—	—	—
Donna	32.300	29.400	—	—	—
Personale di 1ª *cat.* B					
Uomo oltre i 20 anni	36.700	33.700	31.700	—	—
Donna oltre i 20 anni	29.400	26.700	25.600	—	—
Personale di 2ª *cat.*					
Uomo oltre i 20 anni	32.000	29.600	27.900	26.800	24.100
Uomo dai 18 ai 20 anni	23.500	22.500	21.400	21.300	19.100
Uomo dai 16 ai 18 anni	18.400	17.300	16.900	16.200	14.600
Donna oltre i 20 anni	25.400	23.300	21.800	20.900	18.900
Donna dai 18 ai 20 anni	18.400	16.500	15.900	15.400	13.800
Donna dai 16 ai 18 anni	17.000	15.200	14.600	14.000	12.500
Personale di 3ª *cat.*					
Uomo oltre i 20 anni	28.700	27.100	25.600	24.000	21.600
Uomo dai 18 ai 20 anni	21.700	20.800	20.300	19.700	17.800
Uomo dai 16 ai 18 anni	16.900	15.900	15.300	14.900	13.400
Uomo inferiore ai 16 anni	12.000	11.100	10.700	10.200	9.300
Donna oltre i 20 anni	23.000	21.000	19.800	19.000	17.000
Donna dai 18 ai 20 anni	17.100	14.900	14.800	14.000	12.500
Donna dai 16 ai 18 anni	14.600	13.600	13.600	12.500	11.200
Donna inferiore ai 16 anni	12.000	11.100	10.700	10.200	9.300

TABELLA *E*

Retribuzione per il personale extra o di rinforzo (Art. XXII del Contratto integrativo).

CLASSIFICAZIONE	Giornata intera	Mezza giornata
Cameriere sala	3.300	2.600
Cuoco Capo Partita	4.000	2.800
Commis di cucina	3.300	2.300
Uomo di fatica	2.800	1.800
Facchino ai piani	2.800	1.800
Cameriera ai piani	2.300	1.600

Dette retribuzioni valgono per gli alberghi di 1ª categoria, mentre per quelli di lusso verranno aumentati del 10 %; per quelli di 2ª categoria saranno ridotte del 10 % e, per le categorie inferiori, si ridurranno del 20 %.

Va da sè che le assunzioni del personale extra o di rinforzo saranno fatte con le modalità stabilite dal C.C.N.L. all'articolo 36.

Per giornata intera si intendono due servizi con prestazione di lavoro non superiore alle otto ore compresi i due pasti. Per mezza giornata si intende un servizio con prestazione di lavoro non superiore alle quattro ore, o non superiore alle quattro ore e mezza per il servizio serale, sempre compreso il pasto.

TABELLA *F*

Piccoli alberghi - Piccole pensioni e locande (Art. 66 del C.C.N.L.)

QUALIFICAZIONE	Aziende della Città di Roma	Aziende e altre località della Provincia
Cameriere uomo	20.500	19.200
Aiuto cameriere uomo	19.000	18.000
Facchino ai piani	20.500	19.200
Conduttore	20.500	19.200
Addetto portineria	20.500	19.200
Cuoco	23.000	21.000
Aiuto cucina	21.000	20.000
Facchino cucina	19.000	18.000
Dipendente unico	23.000	21.000
Cameriera ai piani	16.300	15.500
Cameriera ai piani e sala	16.300	15.500
Cuoca	18.000	17.000
Facchina cucina	16.300	15.500
Addetta guardar. o stir.	16.300	15.500
Lavandaia	16.300	15.500

Tabella punteggio per la ripartizione del supplemento percentuale 3 %

QUALIFICA	P
Reparto portineria	
1° Portiere	11
2° Portiere	8
1° Portiere di notte	8
2° Portiere di notte	8
Turnante	8
Guardia di notte	9
Facchino con mansioni di portiere	10
Autista	7
Conduttore	8
Ascens. oltre 20 anni	6
Ascens. meno 20 anni	2
Commis. oltre 20 anni	4
Commis. meno 20 anni	2
Chiama vetture	4
Telefonista al central. (2ª cat.)	8
Telefonista al central.	8
Telefonista cabina	6
Vestiarista	4
Postino	8
Reparto cucina	
Capo cuoco	14
Sotto capo cuoco	13
Salsiere	13
Pasticciere	13
Entremetier	13
Guardia vivande	13
Rosticciere	13
Legumiere	13
Turnante	13
1° Commis.	11
2° Commis.	11
Cuoco famiglia	11
Cuoco unico	13
Cuoca unica	11
Facchino	11
Reparto Sala	
Capo Cameriere	13
2° Capo cameriere	12
3° Capo cameriere	12
Barman	7
Aiuto Barman	6
Chef de rang	12
Chef ai piani	12
Demi chef	10
Commis sala	8
Commis. piani	8
Chef corrieri	12
Commis. corrieri	8

QUALIFICA	P
Reparto piani	
1ª Governante	10
2ª Governante	8
Cameriera	8
2ª Cameriera	8
Facchino	10
2° Facchino	10
Sussidiari cucina	
Argentiere	11
Officiere	11
Addetto monta viv.	11
1° Cantiniere cons.	11
1° Dispensiere	11
1° Caffettiere	11
2° Cantiniere	10
2° Dispensiere	10
2° Caffettiere	10
Donna tutto fare	7
Personale fatica o uffici	11
Reparto guardaroba	
1ª Guardarobiera	10
2ª Guardarobiera	9
Donna di guardaroba	7
1ª Stiratrice	8
2ª Stiratrice	8
1° Lavandaio	12
2° Lavandaio	11
1ª Lavandaia	9
2ª Lavandaia	9
Donna del personale	7
Reparto controllo	
1° Controllo non amministrativo	11
2° Controllo non amministrativo	11
Reparti speciali	
Sorvegliante cald. pat.	11
Sorvegliante cald. non pat.	11
Addetti alla pneumat.	11
Addetti al cond.	11
Addetti imp. al neon	11
Aiuti	10
Operai ausiliari	
Capo operaio	12
Operaio con più mans.	11
Elettricista	10
Falegname	10
Idraulico	10
Tappezziere	10
Lucidatore	10
Muratore	10
Operaio artigiano	10
Aiuto operaio	10

NB. — Ai lavoratori di ambo i sessi, inferiori ai 20 anni, punti 2.

Visti il contratto e le tabelle da *A* ad *F* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 22 GIUGNO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1960, il giorno 22 del mese di giugno, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O. di Siracusa, alla presenza del dott. *Nunzio Calabrò;*

tra

l'Associazione Italiana Alberghi e turismo, rappresentata dal cav. dott. *Sebastiano Conigliaro*, assistito da una delegazione di rappresentanti di alberghi così composta: sigg. *Paolo Berndt, Ettore Troiano, Franco Paiella, Ducci Costantino*, arch. *Mauro Terranova* ed *Egizio Zaccaria*, assistiti tutti dal rag. *Carmelo Schiaro* della Unione Provinciale Commercianti;

e

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Francesco Morabito*, assistito dal signor *Giorgio Di Pietro;*

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Aldo Lanza;*

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dal dott. *Enzo Terranova* e dal sig. *Letterio Iacolano;*

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale dipendente da aziende alberghiere di I, II, III e IV categoria operanti in provincia di Siracusa, in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 settembre 1959 per i lavoratori di alberghi pensioni e locande.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario giornaliero di lavoro per il personale di cui al presente contratto, considerato il carattere discontinuo e di attesa del servizio alberghiero ai sensi di legge, viene concordato come segue:

a) nove ore per il personale addetto al guardaroba e per quello ausiliario;

b) dieci ore per tutto il rimanente personale.

Nel suddetto orario è compreso il tempo complessivo per il consumo dei pasti (un'ora giornaliera).

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO

Le parti convengono che nei casi in cui la azienda disponga la effettuazione di lavoro straordinario, il trattamento sarà così computato:

Lavoro straordinario diurno:

Al personale di 1ª categoria L. 190 per ogni ora.
Al personale di 2ª categoria L. 180 per ogni ora.
Al personale di 3ª categoria L. 160 per ogni ora.

Lavoro straordinario notturno:

Al personale di 1ª categoria L. 240 per ogni ora.
Al personale di 2ª categoria L. 220 per ogni ora.
Al personale di 3ª categoria L. 200 per ogni ora.

Le superiori tariffe s'intendono per il personale esterno mentre per il personale interno il computo di ogni ora sarà ragguagliato ad un 200° della retribuzione di cui all'art. 3, maggiorato del 50% se trattasi di servizio diurno e del 100% per il servizio notturno.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

Il salario e la percentuale di servizio di cui all'articolo 27 del Contratto collettino nazionale di lavoro 22 settembre 1959 vengono fissate nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B* del presente contratto.

Ripartizione e forfetizzazione percentuale. — La percentuale di servizio in provincia di Siracusa viene ripartita nella proporzione dell'80% per il personale esterno e del 20% per quello interno.

Laddove non viene seguito il criterio del computo effettivo della percentuale, ad esclusione degli alberghi di I categoria, il punto viene convenzionalmente così fissato:

CATEGORIA ALBERGHI	Punto esterno	Punto interno
Alberghi di II categoria .	L. 3.000	L. 1.500
Alberghi di III categoria .	» 2.500	» 1.250
Alberghi di IV categoria .	» 2.000	» 1.000

Alle tariffe salariali ed ai valori della percentuale vanno ancora aggiunti i valori del vitto e alloggio che in provincia di Siracusa vengono così fissati convenzionalmente:

Vitto	L. 6.000 per 30 gg.
Alloggio	» 1.000 per 30 gg.

Personale extra. — In applicazione dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale extra viene compensato nella seguente misura:

Servizio lunch o diner:

Chef de rang. o demi chef.:

per un servizio . . . . L. 3.000
per due servizi . . . . » 5.000

Comis. di sala:

per un servizio . . . . L. 2.500
per due servizi . . . . » 4.000

Ricevimenti nuziali, trattenimenti danzanti, cocktails:

Chef de rang . . . . L. 4.000
Comis di sala . . . . » 4.000

L'onere relativo sarà per il 40% a carico del datore di lavoro e per il 60% a carico della percentuale di servizio.

Art. 4.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale al lavoratore verrà corrisposta una gratifica natalizia ragguagliata ad un anno di intero servizio, così costituita:

una mensilità di salario;

valore mensile convenzionale di vitto e alloggio;

valore percentuale di servizio maturatasi nel mese di dicembre dell'anno in corso maggiorata del 7%.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti ratei mensili della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Per i suddetti ratei il computo verrà riferito alle risultanze retributive, come sopra maggiorate, del mese di dicembre dell'anno precedente.

Art. 5.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

In occasione delle ricorrenze festive di cui alla legge 27 maggio 1940, n. 260, ed alla legge 31 marzo 1954, n. 90, nonchè nella festività del Patrono, le parti convengono che al personale per il quale le esigenze di servizio lo consentano venga concesso l'esonero dal lavoro, fermo restando il diritto alla intera retribuzione, compreso ogni elemento.

Al personale che non potrà essere lasciato libero verrà corrisposta, oltre la normale retribuzione, il trattamento di una giornata pari ad un 26° della retribuzione calcolata come previsto dal precedente art. 4.

Analogo trattamento compete ai lavoratori anche quando la festività nazionale o infrasettimanale cade in giorno domenicale.

Art. 6.

COMPUTO DELLE FERIE, INDENNITÀ PREAVVISO ED ANZIANITÀ

Il computo delle ferie, allorchè vengono retribuite, delle indennità di preavviso e di anzianità sarà effettuato in base alle risultanze di cui all'art. 4 del presente contratto.

Resta inteso che il riferimento va fatto alle risultanze del mese di dicembre in corso, per gli istituti contrattuali maturati e pagati alla fine dell'anno, mentre a quelle di dicembre dell'anno precedente per gli istituti contrattuali maturati e pagati nel corso dell'anno.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha effetto dal 1° gennaio 1961 e validità fino al 31 dicembre 1961 in conformità alla analoga scadenza del Contratto nazionale di lavoro.

NORMA TRANSITORIA

Per quanto riguarda il computo delle spettanze di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente contratto maturate e pagate nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 1961, la base di calcolo sarà costituita dai minimi di salario e di valore vitto e alloggio previsti dal presente contratto e dalla percentuale di servizio del mese di dicembre 1960 maggiorata del 7%.

ALLEGATO *A*

MINIMI SALARIO

CAPOLUOGO

QUALIFICHE	Punti	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Personale esterno					
1º Maître	15	9.000	8.100	7.650	7.200
Portiere	14	8.500	7.650	7.225	6.800
2º Maître	12	8.000	7.200	6.800	6.400
Barman con lingue	10	7.000	6.300	5.950	5.600
Governante	9	8.000	7.200	6.800	6.400
Cameriere ai piani	9	7.000	6.300	5.950	5.600
Cameriere ai vini	9	7.000	6.300	5.950	5.600
Portiere di notte	9	7.000	6.300	5.950	5.600
Chef de rang	8	7.000	6.300.	5.950	5.600
Portiere turnante	8	7.000	6.300	5.950	5.600
Conduttore	8	7.000	6.300	5.950	5.600
Guardia di notte	8	6.000	5.400	5.100	4.800
Facchino ai piani con lingue	8	6.000	5.400	5.100	4.800
Facchino ai piani senza lingue	7	6.000	5.400	5.100	4.800
Demi chef	7	6.000	5.400	5.100	4.800
Cameriere ai piani con lingue	7	6.000	5.400	5.100	4.800
Facchino di notte	7	6.000	5.400	5.100	4.800
Comis di bar	7	6.000	5.400	5.100	4.800
Comis ai piani	6	6.000	5.400	5.100	4.800
Comis ai vini	6	6.000	5.400	5.100	4.800
Cameriere ai piani senza lingue	6	6.000	5.400	5.100	4.800
Commissioniere sup. 18 anni	6	6.000	5.400	5.100	4.800
Comis di sala	5	6.000	5.400	5.100	4.800
Ascensorista sup. 18 anni	5	6.000	5.400	5.100	4.800
Commissioniere inf. 18 anni	4	6.000	5.400	5.100	4.800
Ascensorista inf. 18 anni	3	6.000	5.400	5.100	4.800
Personale interno					
Chef di cucina e capo cuoco	5	50.000	45.000	42.500	40.000
Cuoco capo partita	4	44.000	39.600	37.400	35.200
Cuoco unico	4	35.000	31.500	29.750	28.000
Guardarobiera	4	24.000	21.600	20.400	19.200
Aiuto cuoco	3	27.000	24.300	22.950	21.600
Cuoco del personale	3	25.000	22.500	21.250	20.000
Cantiniere	3	22.000	19.800	18.700	17.600
Dispensiere	3	22.000	19.800	18.700	17.600
Caffettiere	3	22.000	19.800	18.700	17.600
Aiuto guardarobiera	3	20.000	18.000	17.000	16.000
Stiratrice	3	20.000	18.000	17.000	16.000
Lavandaia	3	18.000	16.200	15.300	14.400
Addetto alle caldaie	3	30.000	27.000	25.500	24.000
Comis di cucina	2	20.000	18.000	17.000	16.000
Casseroliere	2	18.000	16.200	15.300	14.400
Facchino di cucina	2	20.000	18.000	17.000	16.000
Lavapiatti	2	18.000	16.200	15.300	14.400
Argentiere	2	18.000	16.200	15.300	14.400
Donna del personale	2	18.000	16.200	15.300	14.400
Donna del guardaroba	2	18.000	16.200	15.300	14.400
Aiuto addetto alle caldaie	2	25.000	22.500	21.250	20.000
Controllo non amministrativo	2	20.000	18.000	17.000	16.000
Idraulico	1	25.000	22.500	21.250	20.000
Giardiniere	1	25.000	22.500	21.250	20.000
Falegname	1	25.000	22.500	21.250	20.000
Elettricista	1	25.000	22.500	21.250	20.000
Tappezziere	1	25.000	22.500	21.250	20.000
Altro personale ausiliario	1	25.000	22.500	21.250	20.000

ALLEGATO *B*

MINIMI SALARIO

COMUNI DELLA PROVINCIA (escluso il Capoluogo)

QUALIFICHE	Punti	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Personale esterno				
1° Maître	15	7.650	7.200	6.750
Portiere	14	7.225	6.800	6.375
2° Maître	12	6.800	6.400	6.000
Barman con lingue	10	5.950	5.600	5.250
Governante	9	6.800	6.400	6.000
Cameriere ai piani	9	5.950	5.600	5.250
Cameriere ai vini	9	5.950	5.600	5.250
Portiere di notte	9	5.950	5.600	5.250
Chef de rang	8	5.950	5.600	5.250
Portiere turnante	8	5.950	5.600	5.250
Conduttore	8	5.950	5.600	5.250
Guardia di notte	8	5.100	4.800	4.500
Facchino ai piani con lingue	8	5.100	4.800	4.500
Facchino ai piani senza lingue	7	5.100	4.800	4.500
Demi chef	7	5.100	4.800	4.500
Cameriere ai piani con lingue	7	5.100	4.800	4.500
Facchino di notte	7	5.100	4.800	4.500
Comis di bar	6	5.100	4.800	4.500
Comis ai piani	6	5.100	4.800	4.500
Comis ai vini	6	5.100	4.800	4.500
Cameriere ai piani senza lingue	6	5.100	4.800	4.500
Commissioniere sup. 18 anni	6	5.100	4.800	4.500
Comis di sala	5	5.100	4.800	4.500
Ascensorista sup. 18 anni	5	5.100	4.800	4.500
Commissioniere inf. 18 anni	4	5.100	4.800	4.500
Ascensorista inf. 18 anni	3	5.100	4.800	4.500
Personale interno				
Chef di cucina e capo cuoco	5	42.500	40.000	37.500
Cuoco capo partita	4	37.400	35.200	33.000
Cuoco unico	4	29.750	28.000	26.250
Guardarobiera	4	20.400	19.200	18.000
Aiuto cuoco	3	22.950	21.600	20.250
Cuoco del personale	3	21.250	20.000	18.750
Cantiniere	3	18.700	17.600	16.500
Dispensiere	3	18.700	17.600	16.500
Caffettiere	3	18.700	17.600	16.500
Aiuto guardarobiera	3	17.000	16.000	15.000
Stiratrice	3	17.000	16.000	15.000
Lavandaia	3	15.300	14.400	13.500
Addetto alle caldaie	3	25.500	24.000	22.500
Comis di cucina	2	17.000	16.000	15.000
Casseroliere	2	15.300	14.400	13.500
Facchino di cucina	2	17.000	16.000	15.000
Lavapiatti	2	15.300	14.400	13.500
Argentiere	2	15.300	14.400	13.500
Donna del personale	2	15.300	14.400	13.500
Donna del guardaroba	2	15.300	14.400	13.500
Aiuto addetto alle caldaie	2	21.250	20.000	18.750
Controllo non amministrativo	2	17.000	16.000	15.000
Idraulico	1	21.250	20.000	18.750
Giardiniere	1	21.250	20.000	18.750
Falegname	1	21.250	20.000	18.750
Elettricista	1	21.250	20.000	18.750
Tappezziere	1	21.250	20.000	18.750
Altro personale ausiliario	1	21.250	20.000	18.750

Visti il contratto e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 20 luglio, in Taranto nella sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI della provincia di Taranto, rappresentata dal suo Presidente comm. *Corrado Pambianchi,* assistito dai sigg. *Pisani Antonio, Basile Francesco, Spessotto Adolfo, Buccaro Marcello* esperti di Categoria e dal sig. *Macchitella Silvestro,* Vice Direttore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI, PENSIONI, PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI, rappresentata dal suo Segretario Provinciale *De Milito Pierino,* assistito dai sigg. *Marangi Francesco, Rusgnak Lino, Passasei Antonio, Franco Francesco, Ludovico Michele, D'Alò Ciro,* esperti di Categoria, e dai sigg. *Magurano Teodoro,* Segretario Provinciale F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L. e dal cav. *Antonio Dell'Aglio,* Segretario Generale Aggiunto della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L.

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 21 luglio in Taranto, nella Sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI della provincia di Taranto, rappresentata dal suo Presidente comm. *Corrado Pambianchi,* assistito dai sigg. *Pisani Antonio, Basile Francesco, Spessotto Adolfo, Buccaro Marcello* esperti di Categoria e dal sig. *Macchitella Silvestro,* Vice Direttore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E MENSA (F.I.L.C.A.M.S.) rappresentato dal suo Segretario Provinciale sig. *Guarino Vincenzo,* assistito dal componente della segreteria Provinciale della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO sig. *Lemma Fiorindo*

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 22 luglio in Taranto nella sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI della provincia di Taranto, rappresentata dal suo Presidente comm. *Corrado Pambianchi,* assistito dai sigg. *Pisani Antonio, Basile Francesco, Spessotto Adolfo, Buccaro Marcello* esperti di Categoria e dal sig. *Macchitella Silvestro,* Vice Direttore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI, PENSIONI, PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI (U.I.L.A.M.), rappresentato dal suo Segretario Provinciale *Cavaliere Carmelo,* assistito dal sig. *Russo Aldo,* funzionario della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE, e dal sig. *Carrino Agostino* Segretario Provinciale della CAMERA SINDACALE U.I.L. di Taranto.

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 2 agosto in Taranto nella sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI della provincia di Taranto, rappresentata dal suo Presidente comm. *Corrado Pambianchi,* assistito dai sigg. *Pisani Antonio, Basile Francesco, Spessotto Adolfo, Buccaro Marcello* esperti di Categoria e dal sig. *Macchitella Silvestro,* Vice Direttore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI D'ALBERGO E MENSA, E PUBBLICI ESERCIZI aderenti alla FEDERAZIONE NAZIONALE A.M.P.E. - C.I.S.N.A.L., rappresentato dal suo Commissario sig. *Antonio Annicchiarico,* e dal signor

Vito Grimaldi assistiti dal Segretario dell'UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - C.I.S.N.A.L. comm. *Umberto Giusti*

si è stipulato il seguente Contratto Provinciale integrativo al Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale salariato dipendente da Alberghi, Pensioni e Locande, stipulato in Roma il 29 settembre 1959, da valere per la provincia di Taranto.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del presente Contratto Integrativo, si fa riferimento alla classificazione degli esercizi Alberghieri determinata dall'Ente Provinciale del Turismo di Taranto, ai sensi delle vigenti disposizioni e precisamente:

CAPOLUOGO

Alberghi:

1ª Categoria - Jolly Hotel
2ª Categoria - Bologna - Palace Hotel - Taras
3ª Categoria - Aquila d'Oro - Dandolo - Miramare - Sorrentino - Torino - Pensione S. Francesco
4ª Categoria - Imperiale - Pisani - Risorgimento - Vittoria

Locande:

Bellavista - Impero - Roma

COMUNI DELLA PROVINCIA

Alberghi:

2ª Categoria - SEMERARO (Martina F.)
3ª Categoria - SAVINO (S. Giorgio J.)
4ª Categoria - LIDO (Ginosa Marina)
4ª Categoria - QUISISANA (Mottola)

Locande:

Grassano (Ginosa)
Roma (Ginosa)
Aquila d'Oro (Grottaglie)
Vittoria (Grottaglie)
Marinelli (Manduria)
Garibaldi (Mart. F.)
Roma (Mart. F.)

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Si fa riferimento agli artt. 2 e 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Tenute presenti le esigenze prevalenti degli esercizi esistenti nella provincia, si conviene che qualora la necessità delle Aziende non impongono, a criterio dell'esercente, la prestazione di lavoratori classificati portieri per il servizio di notte, potranno essere adibiti, per tale servizio, lavoratori classificati guardia di notte o facchino.

Tale deroga non potrà però applicarsi agli esercizi di prima e seconda categoria.

Art. 3.

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

Si fa riferimento all'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 4.

RETRIBUZIONE

In riferimento agli artt. 27 - 28 - 29 e 30 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro la retribuzione dovuta al personale è così costituita e fissata:

a) *Salario mensile*	CATEGORIA 1ª	2ª	3ª e 4
Cameriere ai piani	3.300	2.640	2.600
2° ai piani	2.640	1.760	1.320
Governante	3.960	3.300	2.220
Cameriera	2.530	2.090	1.760
Aiuto cameriera	2.200	1.760	1.430
Facchino ai piani	2.530	2.090	1.760
Facchino ai piani o conduttori arrivi	2.530	2.090	1.760
Portiere	2.750	2.200	1.980
Aiuto portiere	2.200	1.760	1.480
Portiere di notte	2.640	2.090	1.760
Guardia di notte	2.530	2.090	1.760
Ascensorista	1.100	900	770
Commissioniere	660	500	385

PERSONALE INTERNO

	CATEGORIA 1ª	2ª	3ª e 4ª
Barista	3.300	2.200	1.980
Guardarobiera e stiratrice	4.400	3.300	3.300
Lavandaia	4.400	3.300	3.300
Aiuto lavandaia	3.300	2.200	2.200

b) *Vitto e alloggio*: ove non venga corrisposto il vitto e l'alloggio in natura od uno dei due, al lavoratore competerà una indennità sostitutiva nella seguente misura:

Vitto . . . . . L. 3.960 mensili;
Alloggio . . . . L. 440 mensili.

c) *Percentuale di servizio*: su tutti iconti dei clienti, secondo l'art. 30 del Contratto Nazionale verrà applicata la percentuale di servizio nella misura del 15 % di cui un quindicesimo a favore del personale impiegatizio ove esiste, secondo le norme e nei limiti previsti dall'art. 24 del Contratto Nazionale impiegati Aziende Alberghiere.

Art. 5.

RIPARTIZIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

In conformità dell'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro l'ammontare complessivo della percentuale di servizio sarà ripartito secondo la seguente tabella:

	Punt
Cameriere ai piani e ristorante	12
ai piani e ristorante	2
Governante	11
Cameriera	9
Aiuto Cameriera	6
Facchino ai piani, conduttore agli arrivi	10
Portiere	12
Aiuto Portiere	2
Portiere di notte	10
Guardia di notte	10
Ascensorista	4
Commissioniere	3
Autista servizio albergo	10

PERSONALE INTERNO

	Pun
Cuoco	14
Aiuto Cuoco	10
Barista	8
Facchino di cucina	7
Guardarobiera e stiratrice	10
Argenterie	7
lavandaia	7
Aiuto lavandaia	6

Art. 6.

MINIMO GARANTITO

Le parti, ai sensi dell'art. 28 del Contratto Nazionale, determinano come sistema di retribuzione quello del minimo garantito che comprende: salario, vitto, alloggio e percentuale di servizio.

La misura del minimo garantito, pertanto, viene fissata come appresso:

Alberghi di 1ª Categoria

Personale	di 1ª	Categoria	uomini	L. 38.500	mensili
»	» 2ª	»	»	» 35.750	»
»	» 3ª	»	»	» 34.100	»
»	» 1ª	»	donne	» 33.000	»
»	» 2ª	»	»	» 30.800	»
»	» 3ª	»	»	» 29.150	»

Alberghi di 2ª categoria

Personale	di 1ª	categoria	uomini	L. 35.200	mensili
»	» 2ª	»	»	» 34.100	»
»	» 3ª	»	»	» 33.000	»
»	» 1ª	»	donne	» 28.600	»
»	» 2ª	»	»	» 26.950	»
»	» 3ª	»	»	» 26.400	»

Alberghi di 3ª e 4ª categoria

Personale	di 1ª	categoria	uomini	L. 34.100	mensili
»	» 2ª	»	»	» 31.900	»
»	» 3ª	»	»	» 29.700	»
»	» 1ª	»	donne	» 26.950	»
»	» 2ª	»	»	» 25.300	»
»	» 3ª	»	»	» 24.200	»

Alberghi di 1ª categoria

Personale dai 14 ai 16 anni	L. 7.920	mensili
Personale dai 16 ai 18 anni	» 13.200	»
Personale dai 18 ai 20 anni	» 21.450	»

Alberghi di 2ª categoria

Personale dai 14 ai 16 anni	L. 5.940	mensili
Personale dai 16 ai 18 anni	» 9.240	»
Personale dai 18 ai 20 anni	» 17.050	»

Alberghi di 3ª e 4ª categoria

Personale dai 14 ai 16 anni	L. 5.280	mensili
Personale dai 16 ai 18 anni	» 7.920	»
Personale dai 18 ai 20 anni	» 14.300	»

Il personale dai 14 anni in su, di ogni categoria di Alberghi, è il seguente: fattorini, garzoni, portapacchi, commissioniere, ascensoristi.

Qualora l'ammontare dei 4 elementi costitutivi della retribuzione (salario, vitto, alloggio e percentuale di servizio) superi le cifre del minimo garantito di cui al presente articolo la eccedenza della percentuale sarà ripartita secondo apposito punteggio.

Art. 7.

RETRIBUZIONE PERSONALE
PICCOLI ALBERGHI, LOCANDE E PENSIONI

Per i piccoli Alberghi, piccole pensioni e locande, come tali classificati, si conviene di corrispondere al personale dipendente un compenso mensile fisso pari al minimo garantito per gli alberghi di 3ª e 4ª categoria, salvo diversi accordi aziendali.

Art. 8.

PERSONALE EXTRA

	CATEGORIA ALBERGHI		
	1ª	2ª	3ª e 4ª
Cameriere per banchetti ecc. di oltre 20 persone	2.750	2.100	1.650
Aiuto cameriere per banchetti ecc. di oltre 10 persone . .	1.850	1.200	900
Cuoco per pranzi sino a 25 persone	2.750	2.100	1.650
Aiuto cuoco per pranzi sino a 25 persone	2.400	2.000	1.550
Cuoco per pranzi dalle 25 alle 50 persone	3.850	3.300	2.750
Aiuto cuoco per pranzi dalle 25 alle 50 persone . . .	2.750	2.100	1.650
Garzoni oltre 21 anni, uomo o donna per pranzi sino a 25 p.	1.200	1.000	800
Garzoni fino a 21 anni, uomo o donna per pranzi sino a 25 p.	1.000	850	650
Garzone superiore ai 21 anni, uomo o donna per pranzi da 25 a 50 pensone	1.200	1.050	950
Garzone inferiore ai 21 anni, uomo o donna per pranzi da 25 a 50 pensone	1.050	900	700

L'onere relativo sarà per il 40 % a carico del datore di lavoro e per il 60 % a carico della percentuale.

E' vietata l'assunzione di personale extra occupato in altre aziende alberghiere.

Art. 9.

RIDUZIONI COMUNI DELLA PROVINCIA

Le retribuzioni mensili e i minimi garantiti fissati nel presente contratto si intendono applicabili nel Capoluogo, mentre per i Comuni della provincia si applica la riduzione del 10 %, laddove la popolazione sia superiore ai 25 mila abitanti e del 20 % in tutti gli altri Comuni.

Art. 10.

DELEGATO AZIENDALE - COMMISSIONI INTERNE

In conformità dell'art. 67 del Contratto Nazionale, da parte delle Aziende Alberghiere interessate, si procederà alla nomina, con libere elezioni, del Delegato Aziendale e delle Commissioni Interne.

Art. 11.

COMMISSIONI PARITETICHE

A norma dell'art. 68 del Contratto Nazionale, viene costituita la Commissione Paritetica Provinciale composta da n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro e da n. 2 rappresentanti di lavoratori interessati.

Art. 12.

NORME GENERALI

Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto integrativo, valgono le norme del Contratto Nazionale Lavoratori Alberghi, Pensioni e Locande del 22 settembre 1959.

Art. 13.

Il presente contratto ha vigore dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1961.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni qualora una delle parti non lo disdica a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1951, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949, PER TUTTO IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DAGLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE, NONCHÈ DAI RISTORANTI, CAFFÈ E BARS ANNESSI, DEL COMUNE DI FIUGGI

L'anno 1951, nel giorno 24 del mese di luglio in Fiuggi,

tra

l'Associazione Provinciale Albergatori di Frosinone, in persona dei signori: comm. *Antonio Sperati*, Presidente, *Santino Onorati*, vice Presidente, dott. *Filetici Antonio*, cav. *Giorgilli Anacleto*, sig. *Incocciati Eutimio*, cav. *Marcello Serena*, componenti, assistiti dal dott. *Angelo Cervini* e dal sig. *Spinetti Manlio*, dell'Unione Provinciale Commercianti di Frosinone

e

il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa (FILAM) aderente alla C.G.I.L., in persona dei signori: *Pannoni Umberto*, assistito dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Frosinone sig. *Compagnoni Angelo* e sig. *De Grazia Tommaso* e dai lavoratori *Di Carlo Nazzareno, Martini Zenaide, Ponzi Giuseppina, Rutili Francesco, Bertucci Nazzareno, Basili Alfredo, Terrinoni Mario, Terrinoni Quirino* e *Troiani Camillo*,

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi aderente alla C.I.S.L., in persona dei signori: *Alessandri Pietro*, Segretario, *Grandi Antonio, Riccardi Bruno, Ludovici Elide, Bertucci Elisa, Terrinoni Francesca, Incocciati Alfredo, Moras Gina, Giorgilli Biagio, Cozzo Giuseppe, Barbato Paolo, Scaccia Giuseppe, Milani Giuseppe* e *Incocciati Giovanni*, membri, assistiti dai signori dottor *Teodoro Piersanti*, Segretario dell'Unione Provinciale Sindacale e *Magliocchetti Angelo* dell'Ufficio contratti e vertenze dell'Unione Provinciale Sindacale di Frosinone, si è stipulato il presente contratto integrativo del C.C.N.L. 18 dicembre 1949 da valere per le aziende alberghiere del comune di Fiuggi.

Art. 1.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo, da valere per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, pensioni e locande del comune di Fiuggi, nonchè dei ristoranti, caffè e bars annessi, entrerà in vigore, con effetto dal 1° maggio 1951. Esso resterà in vigore fino al 30 aprile 1952 e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno, a meno che non sia disdetto con tre mesi di preavviso a mezzo di lettera raccomandata da una delle parti.

In ogni caso il presente contratto resterà in vigore fino alla sua sostituzione.

Art. 2.

ASSUNZIONE

In conformità di quanto stabilito dall'art. 61 del C.C.N.L. il personale, salvo patto diverso, si intenderà assunto con contratto a tempo determinato.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti avrà le seguenti limitazioni:

Cucina

Un apprendista per ogni due cuochi.

Sala

Un apprendista per ogni quattro camerieri.

Portineria

Un apprendista per ogni quattro addetti alla portineria.

Il personale proveniente dalle scuole e corsi alberghieri è considerato apprendista a tutti gli effetti.

Fermo restando il periodo di apprendistato stabilito dall'art. 8 del C.C.N.L. si conviene che il periodo stesso possa essere compiuto anche con periodi di effettivo servizio non continuativi.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in giorni 10 per tutto il personale.

Il personale avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall'estero) in seconda classe per il personale di prima categoria e di terza per le altre categorie.

Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

In riferimento agli articoli 16 e 18 del C.C.N.L. si conviene che l'orario giornaliero del personale resta fissato come segue:

nove ore per operai addetti al guardaroba e ausiliari;

dieci ore per tutto il rimanente personale.

Detto orario si riferisce all'effettivo servizio con esclusione pertanto del tempo occorrente per la consumazione dei pasti.

Qualora il personale effettuasse, su richiesta del datore di lavoro, una ulteriore ora di servizio, tale ora supplementare (decima o undicesima a seconda della qualifica) dovrà essere retribuita a parte nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le ore normali e cioè: salario, quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro e quota percentuale a carico della globale.

Per la determinazione del valore complessivo degli elementi retributivi del suddetto lavoro supplementare si conviene di fissarle in misura forfetaria come dalle unite tabelle *A*. Resta inteso che gli stessi valori delle tabelle *A*, costituendo la somma del salario vitto alloggio e percentuale di servizio saranno per il 60% a carico del datore di lavoro (convenendosi cioè che detto 60% rappresenta il valore forfetario del solo salario funzionale, vitto e alloggio) e per il restante 40% saranno a carico della globale percentuale.

Infine per i compensi del lavoro straordinario di cui all'art. 18 del C.C.N.L. anch'essi riportati nelle suddette tabelle *A*, si è convenuto di applicare a carico del datore di lavoro una maggiorazione del 50% o del 100 % sui suddetti compensi con esclusione della quota riferita alle percentuale a carico della globale, la maggiorazione pertanto si è applicata sul solo 60% dei compensi forfetari.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

In conformità di quanto stabilito dall'art. 57 del C.C.N.L. il riposo settimanale nel periodo di stagione e comunque per un periodo non superiore ai 75 giorni, che può essere diviso in due o tre periodi, sarà concesso a termini di legge, in dieci ore oltre il periodo normale di riposo di 8 ore giornaliere. I lavoratori non dovranno essere richiesti di alcuna prestazione di servizio nel giorno di riposo settimanale. Tuttavia, qualora per esigenze eccezionali venissero richiesti di prestare la propria opera, essi avranno diritto al riposo compensativo da usufruire entro 15 giorni successivi.

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità per ogni anno di servizio e conteggiata sulla base del minimo garantito aumentato del valore convenzionale vitto e alloggio.

Per i periodi di servizio inferiore ad un anno, saranno corrisposte i relativi ratei mensili.

Art. 8.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFFRASETTIMANALI

In occasione delle festività nazionali stabilite per legge, del Ferragosto e Santo Patrono della città, al personale, per il quale le esigenze di servizio la consentano, verrà concesso l'esonero dal lavoro.

Al personale che non potrà essere lasciato libero verrà corrisposta una indennità straordinaria conteggiata sulla base del minimo garantito, senza detrazione vitto e alloggio.

Art. 9.

CONSERVAZIONE DEL POSTO

In conformità di quanto stabilito dall'art. 58 del C.C.N.L. si conviene che la conservazione del posto in casi di disgrazie familiari è obbligatoria per un periodo non superiore ai sei giorni, più il tempo necessario al viaggio di andata e ritorno dalla sede dell'albergo al luogo dove la disgrazia siasi verificata.

E' obbligatoria altresì la conservazione del posto nei casi di chiamata alle armi, ma nei limiti del corrente periodo ufficiale di attività stagionale.

Anche in caso di accertata malattia la conservazione del posto va limitata al corrente periodo ufficiale di stagione o a quello di ingaggio.

Arte. 10.

RETRIBUZIONE

Agli effetti dell'art. 28 del C.C.N.L., si conviene di adottare il sistema del minimo garantito alberghiero, nella misura prevista dalla tabella di cui all'allegato *B*) nonchè i salari funzionali rivalutati come dalle tabelle *C*).

In relazione all'art. 29 si conviene che il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio è il seguente:

Vitto . . . . L. 170 giornaliere

Alloggio . . . . . . L. 20 giornaliere

Il trattamento economico di tutto il personale sarà soggetto a conguaglio agli effetti del godimento del minimo garantito per il periodo massimo di 120 giorni. Il conguaglio si eseguirà con l'accantonamento del 30% della somma mensile eccedente il minimo garantito indicato nella tabella *B*).

Art. 11.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In riferimento all'art. 32 del C.C.N.L., si stabilisce che la percentuale di servizio e i salari funzionali saranno ripartiti in tronco, secondo le tabelle di cui agli allegati *C*.

Art. 12.

COMMISSIONI PARITETICHE

In riferimento agli articoli 5, 35 e 68 del C.C.N.L., viene istituita la Commissione paritetica provinciale con i compiti previsti dagli articoli su richiamati. La Commissione è composta, per metà, da rappresentanti dell'Associazione Provinciale Albergatori di Frosinone e l'altra metà da rappresentanti delle stipulanti Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 13.

LAVORI EXTRA

La retribuzione per il personale extra e di rinforzo viene stabilita come dalla tabella allegata *D* oltre il vitto, ivi compresa agni altra spettanza e indennità aggiuntiva.

Le retribuzioni previste nella tabella stessa, sono per il 40% a carico del datore di lavoro e per il 60% a carico della percentuale.

Le assunzioni del personale extra o di rinforzo, dovranno essere fatte con le modalità stabilite dall'articolo 36 del C.C.N.L.

Per giornata intera devono essere intesi due servizi con prestazione di lavoro non superiore alle 8 ore, compresi i due pasti.

Per mezza giornata si intende un servizio con prestazione di lavoro non superiore alle 4 ore di lavoro nelle ore diurne e non superiore alle ore 4 ½ per il servizio serale, compreso in ciascun servizio la consumazione dei pasti.

Art. 14.

CONSEGNE

In riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. ed in conformità di quanto stabilito con l'art. 60 stesso contrato, resta inteso che la trattenuta del 1,50% (uno e cinquanta per cento) per rotture si intende fatta a fondo perduto e quindi senza conguaglio.

Art. 15.

PICCOLI ALBERGHI
PICCOLE PENSIONI E LOCANDE

Nelle aziende alberghiere di cui all'art. 66 del C.C. N.L. si applicano le retribuzioni di cui alla tabella *E* qui allegata.

Art. 16.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Le eventuali controversie individuali che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro che alla sua cessazione, devono essere sottoposte alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, per il tentativo di amichevole componimento.

TABELLA *A* — ALBERGHI DI LUSSO

Compenso per lavoro supplementare, straordinario diurno e straordinario notturno

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	ORA SUPPLEMENTARE			STRAORDINARIO DIURNO			STRAORDINARIO NOTTURNO		
	a carico		Totale	a carico		Totale	a carico		Totale
	Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali	
Prima categoria									
Uomo superiore 20 nni	65	45	110	100	45	145	130	45	175
Donna superiore 20 anni	55	35	90	80	35	115	110	35	145
Seconda categoria									
Uomo superiore 20 anni	55	35	90	80	35	115	110	35	145
Uomo 18-20 anni	45	30	75	65	30	95	90	30	120
Uomo 16-18 anni	40	30	70	60	30	90	85	30	115
Donna superiore 20 anni	45	30	75	65	30	95	90	30	120
Donna 18-20 anni	40	30	70	60	30	90	85	30	115
Donna 16-18 anni	40	30	70	60	30	90	85	30	115
Terza categoria									
Uomo superiore 20 anni	50	30	80	70	30	100	95	30	125
Uomo 18-20 anni	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Uomo 16-18 anni	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Uomo inferiore 16 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna superiore 20 anni	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Donna 18-20 anni	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Donna 16-18 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna inferiore 16 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100

TABELLA *A-2* — ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	ORA SUPPLEMENTARE			STRAORDINARIO DIURNO			STRAORDINARIO NOTTURNO		
	a carico		Totale	a carico		Totale	a carico		Totale
	Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali	
Prima categoria									
Uomo superiore 20 anni	65	40	105	95	40	135	125	40	165
Donna superiore 20 anni	50	30	80	70	30	100	95	30	125
Seconda categoria									
Uomo superiore 20 anni	50	25	58	70	35	105	100	35	135
Uomo 18-20 anni	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Uomo 16-18 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna superiore 20 anni	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Donna 18-20 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna 16-18 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Terza categoria									
Uomo superiore 20 anni	45	30	75	65	30	95	90	30	120
Uomo 18-20 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Uomo 16-18 anni	35	20	55	45	20	65	70	20	90
Uomo inferiore 16 anni	35	20	55	45	20	65	70	20	90
Donna superiore 20 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna 18-20 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna 16-18 anni	35	20	55	45	20	65	70	20	90
Donna inferiore 16 anni	35	20	55	45	20	65	70	20	90

NB. — Ora supplementare è la 10ª o 11ª (a seconda della qualifica di cui all'art. 16 del C.C.N.L.). Per lavoro straordinario notturno s'intende quello svolto tra le ore 24 e le ore 6.

TABELLA *A-3* — ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA E PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA

Compenso per lavoro supplementare, straordinario diurno e straordinario notturno

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	ORA SUPPLEMENTARE			STRAORDINARIO DIURNO			STRAORDINARIO NOTTURNO		
	a carico		Totale	a carico		Totale	a carico		Totale
	Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali	
Prima categoria									
Uomo superiore 20 anni	60	40	100	90	40	130	120	40	160
Donna superiore 20 anni.	50	30	80	70	30	100	95	30	125
Seconda categoria									
Uomo superiore 20 anni	50	30	80	70	30	100	95	30	125
Uomo 18-20 anni	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Uomo 16-18 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna superiore 20 anni.	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Donna 18-20 anni	35	25	60	50	25	75	65	25	100
Donna 16-18 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Terza categoria									
Uomo superiore 20 anni	40	30	70	60	30	90	85	30	115
Uomo 18-20 anni	35	20	55	45	25	70	70	25	95
Uomo 16-18 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Uomo inferiore 16 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Donna superiore 20 anni.	35	20	55	45	20	65	70	20	90
Donna 18-20 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Donna 16-18 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Donna inferiore 16 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75

TABELLA *A-4* — ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA E PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	ORA SUPPLEMENTARE			STRAORDINARIO DIURNO			STRAORDINARIO NOTTURNO		
	a carico		Totale	a carico		Totale	a carico		Totale
	Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali	
Prima categoria									
Uomo superiore 20 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donna superiore 20 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seconda categoria									
Uomo superiore 20 anni	45	30	75	65	30	95	90	30	120
Uomo 18-20 nni	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Uomo 16-18 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna superiore 20 anni.	40	25	65	55	25	80	80	25	105
Donna 18-20 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna 16-18 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Terza categoria									
Uomo superiore 20 anni	40	30	70	60	30	90	85	30	115
Uomo 18-20 anni	35	20	55	45	20	65	70	20	90
Uomo 16-18 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Uomo inferiore 16 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Donna superiore 20 anni.	35	20	55	45	20	65	80	20	90
Donna 18-20 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Donna 16-18 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Donna inferiore 16 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75

NB. — Ora supplementare è la 10ª o 11ª (a seconda della qualifica di cui all'art. 16 del C. C. N. L.). Per lavoro straordinario notturno s'intende quello svolto tra le ore 24 e le ore 6.

TABELLA *A*-5 — ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA - PENSIONI DI TERZA E LOCANDE

Compenso per lavoro supplementare, straordinario diurno e straordinario notturno

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	ORA SUPPLEMENTARE			STRAORDINARIO DIURNO			STRAORDINARIO NOTTURNO		
	a carico		Totale	a carico		Totale	a carico		Totale
	Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali		Datore lavoro	Globali	
Prima categoria									
Uomo superiore 20 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donna superiore 20 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seconda categoria									
Uomo superiore 20 anni	40	30	70	60	30	90	85	30	115
Uomo 18-20 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Uomo 16-18 anni	35	20	55	45	20	65	70	20	90
Donna superiore 20 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Donna 18-20 anni	35	20	55	45	20	65	70	20	90
Donna 16-18 anni	35	20	55	45	20	65	70	20	90
Terza categoria									
Uomo superiore 20 anni	35	25	60	50	25	75	75	25	100
Uomo 18-20 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Uomo 16-18 anni	25	15	40	35	15	50	50	15	65
Uomo inferiore 16 anni	25	15	40	35	15	50	50	15	65
Donna superiore 20 anni	30	15	45	40	15	55	60	15	75
Donna 18-20 anni	25	15	40	35	15	50	50	15	65
Donna 16-18 anni	25	15	40	35	15	50	50	15	65
Donna inferiore 16 anni	25	15	40	35	15	50	50	15	65

TABELLA *B*

Minimi salariali alberghieri a valere dal 1° maggio 1951

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE			
	Lusso	Prima	Seconda e pensione di prima	Terza, quarta pensione seconda terza e locande
Prima categoria				
Uomo superiore 20 anni	33.600	30.000	28.900	—
Donna superiore 20 anni	26.700	24.300	23.400	—
Seconda categoria				
Uomo superiore 20 anni	29.200	27.000	25.500	24.400
Uomo 18-20 anni	21.500	20.500	19.500	19.400
Uomo 16-18 anni	16.800	15.900	15.400	14.800
Donna superiore 20 anni	23.200	21.200	19.900	19.000
Donna 18-20 anni	16.800	15.000	14.500	14.000
Donna 16-18 anni	15.500	13.700	13.200	12.800
Terza categoria				
Uomo superiore 20 anni	26.200	24.700	23.400	21.800
Uomo 18-20 anni	19.800	18.900	18.500	18.000
Uomo 16-18 anni	15.400	14.500	13.900	13.585
Uomo inferiore 16 anni	11.000	10.100	9.700	9.200
Donna superiore 20 anni	21.000	19.100	18.000	18.200
Donna 18-20 anni	15.600	13.530	13.500	12.700
Donna 16-18 anni	13.200	12.400	12.300	11.500
Donna inferiore 16 anni	11.000	10.100	9.700	9.300

NB. — Ora supplementare è la 10ª (a seconda della qualifica di cui all'art. 16 del C.C.N.L.). Per lavoro straordinario notturno s'intende quello svolto tra le ore 24 e le ore 6.

TABELLA *C*

Salari funzionali e punteggio per la formazione del tronco salari e percentuale

REPARTO PORTINERIA	Alberghi di categoria di lusso		Alberghi di 1ª categoria		Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª categoria		Alberghi di 3ª, 4ª e pensioni di 2ª e 3ª categoria		Locande	
	salario	punti	salario	punti	salario	punti	salario	punti	salario	punti
1º portiere	500	15	500	14	500	12	500	11	—	8
2º portiere	300	12	300	11	400	9	400	9	—	—
1º portiere di notte	1.100	12	900	11	900	9	900	9	—	—
2º portiere di notte	300	9	300	8	—	—	—	—	—	—
Turnante di portineria	300	9	300	9	300	8	300	8	—	—
Guardia di notte	500	7	500	8	900	8	1.000	8	1.000	8
Facchino con mansioni di portiere	—	—	—	—	900	8	1.000	8	1.000	8
Autista	7.200	8	7.200	8	7.200	7	7.200	7	—	—
Conduttore	700	9	300	9	300	8	300	8	300	7
Ascensorista sopra i 20 anni	300	7	300	7	300	7	300	6	—	—
Ascensorista sotto i 20 anni	300	6	300	6	300	6	300	5	—	—
Commissioniere superiore i 20 anni	300	6	300	6	300	6	300	5	300	4
Commissioniere inferiore i 20 anni	300	5	300	5	300	5	300	4	300	3
Chiama vetture	300	6	300	6	300	6	—	—	—	—
Telefonista al centralino	300	7	300	7	300	7	300	7	—	—
Telefonista cabine	300	6	300	6	300	6	—	—	—	—
Vestiarista	300	6	300	6	300	6	300	6	—	—
Postino	300	8	300	8	300	8	—	—	—	—
Capo cameriere	3.600	18	1.800	16	1.300	14	1.200	14	—	—
2º capo cameriere	3.200	14	1.800	12	1.200	10	1.100	10	—	—
3º capo cameriere	2.000	11	1.600	10	—	—	—	—	—	—
Barman	2.000	9	1.800	9	1.800	9	1.200	8	—	—
Aiuto barman	1.200	6	1.200	7	1.200	6	1.200	6	—	—
Chef de rang (capo sala)	1.600	10	1.500	10	1.100	8	1.000	8	—	—
Chef ai piani	1.500	11	1.300	10	1.100	9	1.000	8	—	—
Demi chef	1.500	8	1.200	8	1.200	7	1.000	7	—	—
Commis sala	1.200	7	1.100	7	900	6	800	6	—	—
Commis ai piani	1.200	8	1.200	8	1.000	7	900	7	—	—
Chef corrieri	1.600	8	1.500	8	1.500	7	1.400	7	—	—
Commissioniere corrieri	1.200	6	1.100	6	1.100	5	1.000	5	—	—
Apprendista (sec. corr.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reparto Piani										
1ª governante	8.100	11	6.300	11	5.400	9	5.400	9	—	—
2ª governante	6.300	8	4.500	8	3.600	7	—	—	—	—
Cameriera ai piani	1.200	7	900	7	900	7	900	7	900	7
2ª cameriera ai piani	1.000	6	900	6	900	6	900	6	—	—
Facchino	1.300	8	1.200	8	1.100	8	1.100	8	1.000	8
2º facchino	900	7	1.200	7	1.100	7	1.100	7	—	—
Reparto Controllo										
1º controllo non amm.	5.100	9	4.300	9	4.200	8	4.200	8	—	—
2º controllo non amm.	4.300	8	4.300	8	4.200	7	4.200	7	—	—

Segue TABELLA *C*

Salari funzionali e punteggio per la formazione del tronco salari e percentuale

REPARTO PORTINERIA	Alberghi di categoria di lusso		Alberghi di 1ª categoria		Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª categoria		Alberghi di 3ª, e 4ª pensioni 2ª, e 3ª categoria		Locande	
	salario	punti	salario	punti	salario	punti	salario	punti	salario	punti
1ª guardarobiera	6.400	9	4.300	9	3.800	8	3.600	8	3.600	7
2ª guardarobiera	3.400	7	3.400	7	3.400	7	—	—	—	—
Donna di guardaroba	2.600	6	2.200	6	2.700	6	2.200	5	2.200	5
1ª stiratrice	6.000	8	6.000	7	5.100	7	5.100	7	3.600	6
2ª stiratrice	2.900	7	2.800	6	2.700	6	—	—	—	—
1º lavandaio	7.700	9	7.700	9	7.700	9	4.600	9	4.600	8
2º lavandaio	6.000	8	5.800	7	5.800	7	—	—	—	—
1ª lavandaia	4.300	7	3.800	7	3.800	7	3.800	7	3.600	6
2ª lavandaia	3.000	6	2.600	6	2.600	6	—	—	—	—
Donna del personale	2.600	6	2.500	6	2.500	6	2.100	6	2.100	6
Ausiliari										
Sorvegliante caldaie patentato	17.200	9	17.200	9	17.200	9	—	—	—	—
Sorvegliante caldaie non patentato	4.300	8	3.900	8	4.900	7	4.200	7	4.200	7
Elettricista	13.700	9	11.500	9	8.500	9	8.500	8	—	—
Falegname	13.700	9	11.500	9	8.500	9	—	—	—	—
Idraulico	13.700	9	11.500	9	8.500	9	—	—	—	—
Tappezziere	13.700	9	11.500	9	8.500	9	—	—	—	—
Lustratore	13.700	9	11.500	9	8.500	9	—	—	—	—
Muratore	13.700	9	11.500	9	8.500	9	—	—	—	—
Operaio artigiano	13.700	9	11.500	9	8.500	9	7.300	8	7.300	7
Aiuto operaio	8.500	7	6.000	7	5.300	7	—	—	—	—
Operaio con più mansioni	17.200	10	13.700	10	9.400	10	8.400	9	8.400	8
Capo cuoco	22.700	19	17.100	18	11.100	16	10.500	15	—	—
Sotto capo-cuoo	17.500	15	13.700	14	9.400	12	—	—	—	—
Salsiere	13.700	11	11.500	11	8.600	10	—	—	—	—
Pasticciere	13.700	11	11.500	11	8.600	10	—	—	—	—
Entremetier	13.700	11	11.500	11	8.600	10	—	—	—	—
Guardia vivande	13.700	11	11.500	11	8.600	10	—	—	—	—
Rosticciere	11.100	11	10.100	11	8.400	10	—	—	—	—
Legumiere	11.100	11	10.100	11	8.400	10	—	—	—	—
Turnante	11.100	11	11.500	11	8.600	10	—	—	—	—
1º commis cucina	8.500	8	6.000	8	6.100	7	—	—	—	—
2º commis cucina	6.000	6	6.000	6	5.200	5	—	—	—	—
Cuoco famiglia	6.900	9	5.700	9	5.200	7	5.200	6	5.200	6
Cuoco unico	—	—	11.600	12	9.400	12	9.400	10	8.400	10
Cuoca unica	—	—	—	—	8.400	9	8.400	7	7.300	7
Facchino cucina	6.000	8	5.700	8	5.500	7	5.500	6	4.400	6
1º argentiere	6.000	8	5.100	8	3.500	8	4.600	7	—	—
Officiere alberghi lusso	4.300	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetto montavivande	5.100	7	5.100	7	—	—	—	—	—	—
1º cantiniere consegn.	7.700	10	6.900	9	4.100	9	4.100	8	—	—
1º dispensiere	6.400	10	4.800	9	4.100	9	3.700	8	—	—
1º caffettiere	6.200	10	5.100	9	4.000	9	4.000	8	—	—
2º cantiniere	4.300	7	3.900	7	3.900	7	—	—	—	—
2º caffettiere	4.700	7	3.900	7	3.900	7	—	—	—	—
2º dispensiere	4.300	7	3.900	7	3.900	7	—	—	—	—
Donna tuttofare	4.300	6	4.800	6	3.600	6	3.600	5	3.600	5
Personale di fatica o ufficio	4.300	7	3.900	7	2.400	6	2.300	5	2.300	5

TABELLA *D*

Retribuzione per il personale extra o di rinforzo

QUALIFICA	Giornata intera				Mezza giornata			
	Lusso	1ª	2ª	3ª e 4ª	Lusso	1ª	2ª	3ª e 4ª
Chef de rang	4.400	4.000	3.600	3.200	3.000	2.700	2.400	2.100
Demi chef	3.600	3.300	3.000	2.700	2.200	2.000	1.800	1.600
Commis	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800	1.600	1.400	1.200
Cuoco capo partita o unico	4.400	4.000	3.600	3.200	3.000	2.700	2.400	2.100
Commis di cucina	3.600	3.300	3.000	2.700	2.200	2.000	1.800	1.600
Uomo fatica in genere	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800	1.600	1.400	1.200
Facchino ai piani	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800	1.600	1.400	1.200
Cameriera ai piani	2.200	2.000	1.800	1.600	1.500	1.300	1.200	1.000

Per giornata intera si intendono due servizi con prestazione di lavoro non superiore alle otto ore compresi i due pasti.
Per mezza giornata si intende un servizio con prestazione di lavoro non superiore alle quattro ore, per il servizio diurno e non superiore alle quattro ore e mezza per il servizio serale, sempre compreso il pasto.

TABELLA *E*

Salari per le aziende di cui all'art. 66 del C.C.N.L.

Cameriere uomo	L. 21.600
Facchino ai piani	» 21.600
Addetto alla porta	» 21.600
Conduttore	» 21.600
Cuoco	» 23.600
Aiuto cucina	» 22.300
Facchino cucina	» 20.200
Dipendente unico	L. 23.600
Cameriera ai piani	» 16.900
Cameriera sala e piani	» 16.900
Cuoca	» 18.900
Facchina cucina	» 16.900
Addetta guardaroba e stireria	» 16.900
Lavandaia	» 16.900

Visti il contratto e le tabelle da *A* ad *E* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

ACCORDO COLLETTIVO 21 MARZO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI D'ALBERGO DEL COMUNE DI TAORMINA

Oggi, 21 marzo 1960

In Taormina, nei locali dell'Ufficio di Collocamento, innanzi al sottoscritto dott. *Sciacca Antonio,* Capo Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Messina;

tra

il sig. *Bolognari Lucifero,* Presidente dell'Associazione Taorminese Albergatori e i sigg. *Guaitoli Vincenzo, Scalabini Ugo, Scimone Michele, Martorana Salvatore;*

e

il sig. *Ucchino Salvatore* della C.G.I.L.

il sig. *Barrett Felice* e *Costa Michelangelo* della C.I.S.N.A.L.

il sig. *Palumbo Marco* della U.I.L.

il sig. *Raciti Rosario* della C.O.SI.L.S. i sigg. *Mazzullo Francesco, D'Amico Saverio, Lo Re Alfio, Mandolia Giuseppe, Arrigo Agostino, Raneri Domenico* tutti dipendenti Albergo e Mensa, facenti parte della predetta organizzazione.

Si è stipulato il presente accordo integrativo per i lavoratori (operai) d'albergo del Comune di Taormina.

Art. 1.

PARTE GENERALE

Le parti contraenti dichiarano di riconoscere ed accettare la disciplina contrattuale accolta nel contratto nazionale lavoratori alberghi, pensioni e locande, stipulato il 22 settembre 1959.

Art. 2.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio sarà ripartita tra il personale interno e quello esterno nelle seguenti misure:

Alberghi di lusso: Interno 22%; Esterno 78%;
Altri Alberghi: Interno 15%; Esterno 85%.

Art. 3.

MINIMI DI SALARIO E PUNTEGGIO

QUALIFICA	Punteggio	Lusso	I categoria	II categoria I pensione	III e IV categoria II e III pensione
Personale interno					
Cuoco	5	63.000	55.000	50.000	45.000
Sotto Capo Cuoco	4	57.750	50.000	45.000	40.000
Cuoco unico	5	—	50.000	40.000	32.000
Cuoco Capo partita	3	52.500	45.000	40.000	—
Aiuto Cuoco (1)	2	42.000	35.000	32.000	30.000
Cuoco Famiglia	1	42.000	35.000	32.000	30.000
Lavandaia	2	22.500	21.000	19.000	19.000
Aiuto cantiniere	1	24.300	23.100	22.000	19.000
Cantiniere	2	31.000	27.300	26.300	26.300
I° Caffettiere	2	30.000	28.400	27.300	26.300
Guardarobiera	2	27.000	25.200	24.200	22.000
Aiuto Guardarobiera	1	22.500	21.000	19.000	19.000
Stiratrice	2	22.500	21.000	19.000	18.000
Aiuto stiratrice	1	20.000	19.000	18.000	18.000
Aiuto Caffettiere	1	24.300	23.100	22.000	22.000
Aiuto lavandaia	1	20.000	19.000	17.000	16.000
Uomo di fatica	1	21.000	20.000	19.000	18.000
Donna guardarobiera	1	20.000	19.000	17.000	16.000
Garzone di cucina	2	24.300	23.100	21.000	20.000
Argentiere	2	25.400	23.100	21.000	20.000
Cassaroliere	2	25.400	23.100	21.000	20.000
Fornaio	2	44.100	42.000	42.000	42.000
Aiuto Fornaio	1	33.100	31.500	26.300	26.300
Officiere	2	25.400	23.100	21.000	20.000
Sorvegliante caldaie	2	33.500	31.500	29.400	29.400
Autista	1	31.500	30.500	28.400	28.400
Capo giardiniere	1	32.000	30.500	28.400	28.400
Giardiniere	1	29.000	27.300	25.200	25.200
Operaio specializzato (assunti o utilizzati come tali delle seguenti categorie: elettricisti, falegnami, lucidatori, decoratori, meccanici aggiustatori, meccanici idraulici, muratori e tappezzieri)	2	35.000	33.600	29.400	29.400
Operaio comune (tutto il restante personale alberghiero, compreso il personale ausiliario, non specificatamente elencato in precedenza)	1	28.000	27.000	26.000	26.000

(1) Sempreché esista il cuoco.

QUALIFICA	Punteggio	Lusso	I categoria	II categoria I pensione	III e IV categoria II e III pensione
Personale esterno					
1° Maître d'hôtel	14	10.500	9.000	8.000	—
2° Maître d'hôtel	12	9.450	7.000	6.000	—
1° Barman	10	6.825	6.000	6.000	—
Aiuto Barman	5	5.250	4.500	4.500	—
Cameriere ai vini	10	6.825	6.000	6.000	—
Cameriere ai piani	10	6.825	6.000	6.000	—
Trinciatore	10	6.825	6.000	6.000	—
Chef de rang	9	6.300	6.000	6.000	5.000
Cameriere ai corrieri	6	6.300	5.500	5.000	5.000
Demi chef	7	5.775	5.000	5.000	4.500
Comis ai corrieri	4	5.250	4.000	4.000	4.000
Comis sala e piani	5/6	5.250	4.800	4.500	4.500
1° Portiere c/ lingua	12/14	7.350	7.000	6.000	5.000
2ª Portiere c/lingua	11	6.300	6.000	6.000	5.000
Portiere di notte c/lingua	9	6.300	5.500	5.000	5.000
Facchino con mans. di port.	8	6.300	5.500	5.000	5.000
Conduttore c/lingua	9	6.300	6.000	5.800	5.000
Conduttore s/lingua	8	6.300	5.500	5.000	5.000
Guardia di notte	8	5.775	5.000	5.000	5.000
Turnante portineria	9	6.300	5.500	5.000	5.000
Telefonista c/lingua	6	6.300	5.000	5.000	5.000
Telefonista s/lingua	4	4.725	4.000	4.000	4.000
Postino	5	4.725	4.000	4.000	4.000
Ascensorista oltre 20 anni	4	4.725	4.000	4.000	4.000
Ascensorista fino a 20 anni	3	4.200	3.500	3.500	3.500
Commissioniere oltre 18 anni	4	4.725	4.000	4.000	4.000
Commissioniere fino 18 anni	3	4.200	3.500	3.500	3.500
Facchino ai piani con lingue	8	6.300	5.500	5.000	5.000
Facchino ai piani senza lingue	7	6.300	5.500	5.000	5.000
Cameriere ai piani con lingue	7	6.300	5.500	5.000	5.000
Cameriere ai piani senza lingue	6	6.300	5.500	5.000	5.000
1° Governante	5	26.250	24.000	23.000	21.000
2° Governante	3	23.100	21.500	20.000	19.000

Art. 4.

VITTO E ALLOGGIO

In riferimento al quinto capoverso dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale, ove non venga corrisposto il vitto e l'alloggio in natura od uno dei due al lavoratore competeranno le seguenti indennità sostitutive giornaliere:

Alloggio:

alberghi di lusso, L. 60;
alberghi di prima e seconda categoria e prima categoria pensioni, L. 50;
alberghi delle altre categorie, L. 40.

Vitto:

per tutte le altre categorie, L. 250.

Art. 5

PERSONALE EXTRA

In applicazione dell'art. 36 dal contratto collettivo nazionale, viene concordata la seguente tabella salariale:

	Lunch o dinner	The	Super Dans
Chef de rang . . .	3.000	2.500	5.000
Commis	2.500	2.000	4.000

Art. 6.

NORME RIGUARDANTI LA DECIMA ORA E STRAORDINARIO

b) Compenso orario per gli straordinari (Art. 18 C.C.N.).

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI			
	Lusso	1ª Categoria	2ª Categoria Pensioni 1ª	Altre categorie
I A	210	200	—	—
I B	200	190	180	—
II	180	170	160	150
III	160	150	140	130

Il 30% a carico del datore di lavoro; il 70 % a carico della percentuale di servizio.

b) Compenso orario per gli straordinari (Art. 18 C.C.N.).

Maggiorazione del 50% per lavoro diurno e del 100% per lavoro notturno.

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI							
	Lusso		1ª Categoria		2ª Categoria e pensioni		Altre categorie	
	D. 50%	N. 100%	D. 50%	N. 100%	D. 50%	N. 100%	D. 50%	N. 100%
I A	315	420	300	400	—	—	—	—
I B	300	400	285	390	270	360	—	—
II	270	360	255	340	240	320	225	300
III	240	320	225	300	210	280	195	260

Il 55% a carico del datore di lavoro, il 45% a carico della percentuale di servizio.

Art. 7.

TABELLE CONVENZIONALI

In applicazione del cap. X - Art. 23; del Cap. XI - Art. 25; del Cap. XVIII - Art. 34; *c*) capoverso 4 del contratto collettivo nazionale viene stabilita la seguente tabella mensile:

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI				
	Lusso	1ª Categ.	2ª Categ. Pens. 1ª	3ª Categ. Pens. 2ª	4ª Categ. Pens. 3ª
I	75.000	68.000	60.000	53.000	50.000
II	57.000	53.500	45.000	42.000	37.500
III	36.000	31.500	28.500	25.000	24.000

Art. 8.

ALBERGHI DI STAGIONE

a) In riferimento all'art. 62 comma *e*) e con le limitazioni in caso previste, sarà corrisposto al personale che avrà prestato almeno due mesi di servizio, un annuo premio stagionale in ragione dei valori della sottoindicata tabella per ogni mese di servizio prestato:

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI			
	Lusso	1ª Categoria	2ª Categoria Pensioni 1ª	Altre categorie
I A.	2.000	1.600	—	—
I B.	1.800	1.500	1.400	—
II	1.500	1.200	1.000	9.000
III	1.000	800	700	600

Dal premio stagionale verranno esclusi quei lavoratori che per effetto di disposizioni di legge dovessero maturare il diritto alle ferie.

b) per il rapporto di lavoro di durata inferiore a quella stagionale saranno applicate le seguenti maggiorazioni salariali:

fino a un mese 15%;
da uno a due mesi 10%;
da due a sei mesi 8%.

Art. 9.

PICCOLI ALBERGHI

In applicazione dei disposti dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale, si conviene di adottare, per quanto attiene ai compensi mensili fissi, il comma *a*), cioè a mezzo di accordi nazionali, le cui condizioni, su richiesta indirizzata dal datore di lavoro alla Associazione Albergatori di Taormina, saranno da questa concordate con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, tenendo presente le particolari caratteristiche della azienda richiedente.

Art. 10.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti concordano che comporrano la commissione paritetica di otto membri di cui. quattro albergatori in rappresentanza della propria organizzazione e quattro dipendenti di azienda alberghiera in rappresentanza della categoria. Si impegnano a designare i nominativi entro 15 giorni della stipula del presente.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo decorre dal 1 marzo 1960 ed ha la durata di anni due. Esso s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora una delle parti non disdetti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dichiarazione verbale.

1. Limitatamente agli alberghi della categoria « Lusso » vengono apportate le seguenti modifiche al punteggio:

1° Maître d'hôtel, punti 16;

2° Maître d'hôtel, punti 13;

2° Portiere, punti 12;

Portiere di notte, punti 10.

In riferimento all'art. 1 del presente accordo integrativo al contratto nazionale di lavoro del 22 settembre 1959, i rappresentanti della C.I.S.N.A.L. dichiarano che la dizione dell'art. 6 è superflua in quanto la propria Organizzazione Nazionale è firmataria del suddetto contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151116) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 500